

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV

BARI, 20 MARZO 2013

N. 42



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;**

**Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 febbraio 2013, n. 256

**Legge Regionale 28 marzo 2012 n° 8 - art. 2 - Nomina Presidente della Commissione Provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica istituita presso il Comune di Bari, capoluogo di Provincia.**

Pag. 10005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 febbraio 2013, n. 257

**Legge Regionale 28 marzo 2012 n° 8 - art. 2 - Nomina Presidente della Commissione Provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica istituita presso il Comune di Andria, capoluogo di Provincia.**

Pag. 10006

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 febbraio 2013, n. 258

**Legge Regionale 28 marzo 2012 n° 8 - art. 2 - Nomina Presidente della Commissione Provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica istituita presso il Comune di Taranto, capoluogo di Provincia.**

Pag. 10008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 febbraio 2013, n. 259

**Deliberazione G.R. n. 1734 del 23.10.2007 - L.23/96 e D.M. 16.7.2007. Piano Triennale Edilizia Scolastica 2007/2009 - Piano attuazione annualità 2007 - Patto per la sicurezza. Sostituzione Ente beneficiario interventi - graduatoria di merito Provincia di Bari.**

Pag. 10009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 febbraio 2013, n. 260

**Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario - Art. 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge n. 228/2012. Variazione al bilancio di competenza 2013.**

Pag. 10012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 febbraio 2013, n. 261

**Programma di Cooperazione Europea 2007/2013 “I.P.A. ADRIATIC cbc” Approvazione Progetto “ADRIFORT” - Presa d’atto VARIAZIONE DI BILANCIO.**

Pag. 10014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 febbraio 2013, n. 262

**Programma di Cooperazione Europea 2007/2013 “I.P.A. ADRIATIC cbc” Approvazione Progetto “INTERMODAL” - Presa d’atto VARIAZIONE DI BILANCIO.**

Pag. 10017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 febbraio 2013, n. 263

**Bando FEI 2011-Az. 9. Progetto “GI-FEI. Presa d’atto Convenzione di Sovvenzione e adesione al progetto. Approvazione e ratifica Schema di Convenzione con il capofila Regione Veneto. Istituzione capitoli in entrata e uscita. Affidamento a lpres e approvazione schema di convenzione integrativa.**

Pag. 10020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 febbraio 2013, n. 264

**Art. 42 L.R. n. 28/2001 - Iscrizione in aumento bilancio 2013 - Fondi a destinazione vincolata rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. € 27.920,00 sul capitolo di entrata 2033856 e € 62.272,36 sul capitolo di entrata 2033858.**

Pag. 10086

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 febbraio 2013, n. 265

**P.O. FESR 2007-2013 - Asse VII. Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per l’attuazione dell’Azione 7.1.1 “Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi” e dell’Azione 7.2.1 “Piani integrati di sviluppo territoriale”. - DGR n. 743 del 19 aprile 2011 e ss. mm. ii. Incremento della dotazione finanziaria e disposizioni attuative.**

Pag. 10088

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 266

**Variazione per aumento di stanziamento al bilancio di previsione 2013. Imputazione somme introitate a destinazione vincolata -L. n. 431/98- art. 11- anno 2010- Comune di Gioia del Colle.**

Pag. 10091

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 267

**Legge Regionale 28 marzo 2012 n° 8 - art. 2 - Integrazione della composizione della Commissione Provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica istituita presso il Comune di Bari (delibera di G.R. n.2252 del 13/11/2012).**

Pag. 10093

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 268

**Legge Regionale 28 marzo 2012 n° 8 - art. 2 - Integrazione della composizione della Commissione Provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica istituita presso il Comune di Andria (con delibera di G.R. n.2256 del 13/11/2012).**

Pag. 10094

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 269

**Legge Regionale 28 marzo 2012 n° 8 - art. 2 - Integrazione della composizione della Commissione Provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica istituita presso il Comune di Lecce (delibera di G.R. n.2254 del 13/11/2012).**

Pag. 10096

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 270

**Legge Regionale 28 marzo 2012 n° 8 - art. 2 - Integrazione della composizione della Commissione Provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica istituita presso il Comune di Foggia (delibera di G.R. n.2255 del 13/11/2012).**

Pag. 10098

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 271

**Legge Regionale 28 marzo 2012 n° 8 - art. 2 - Integrazione della composizione della Commissione Provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica istituita presso il Comune di Taranto (con delibera di G.R. n.2257 del 13/11/2012).**

Pag. 10099

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 272

**IACP LECCE - L.560/93 - Localizzazione dell'Intervento di Manutenzione Straordinaria del fabbricato di ERP in SQUINZANO sito in via Tarantelli n.6 dell'importo di € 229.460,93. Fondi rivenienti dall'alienazione alloggi anni 2005 - 2006.**

Pag. 10101

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 273

**Variazione di bilancio 2013 in termini di competenza e di cassa, per iscrizione risorse con vincolo di destinazione per la concessione delle provvidenze per le avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale con il DM. n. 12880 del 14/06/201L.**

Pag. 10102

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 274

**Adozione della "Disciplina degli incarichi extra-istituzionali svolti dal personale dipendente della Regione Puglia".**

Pag. 10104

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 280

**Risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti nell'ambito del POR Puglia 2000-2006. Intervento di completamento della tangenziale est della città di Lecce.**

Pag. 10112

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 281

**Protocollo d'intesa per la realizzazione di un programma interregionale di promozione dello spettacolo dal vivo. Approvazione schema. Autorizzazione alla sottoscrizione.**

Pag. 10114

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 282

**Conferma Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola in attuazione dell'art. 36 comma 7-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221 del 17/12/2012.**

Pag. 10123

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 283

**Art. 12, c.2 della L.R. 28.12.2012, n.46. Variazione di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, per l'assegnazione statale di quote a destinazione vincolata del F.S.N. relativa al fondo di esclusività del rapporto per il personale del ruolo sanitario. Anni 2008, 2009, 2010, 2011.**

Pag. 10125



## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 256

**Legge Regionale 28 marzo 2012 n° 8 - art. 2 - Nomina Presidente della Commissione Provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica istituita presso il Comune di Bari, capoluogo di Provincia.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce:

**PREMESSO che:**

La legge Regionale del 28 marzo 2012 n°8, stabilisce che il Comune assegna gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili sul proprio territorio mediante pubblico concorso; il bando di concorso è finalizzato alla formazione di una graduatoria provvisoria formulata dall'ufficio comunale competente sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni singola domanda di partecipazione al bando; L'art. 2 della predetta legge prevede che sia costituita, presso ogni capoluogo di provincia, una Commissione competente per i ricorsi avverso l'assegnazione di alloggi, nonché gli annullamenti delle assegnazioni e le decadenze dalle assegnazioni, detta Commissione deve essere composta da:

- a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale, designato dalla Giunta, che la presiede;
- b) un rappresentante dei comuni, designato dalla Sezione Regionale dell'ANCI fra i dirigenti dei comuni ricadenti nell'ambito del territorio provinciale;
- c) quattro rappresentanti delle associazioni dell'utenza riconosciute più rappresentative a livello nazionale e/o regionale;

- d) un rappresentante dell'Ente gestore (IACP) territorialmente competente;
- e) un segretario, designato d'intesa dai Comuni interessati.

La Commissione resta in carica tre anni.

La Giunta Regionale con provvedimento n.2252 del 13/11/2012 ha istituito la Commissione Provinciale di Bari nominando quale presidente della medesima la Dott.ssa Anna Maria CANDELA, dirigente regionale; con nota n.4760 del 5.12.2012 si è proceduto alla notifica del suddetto provvedimento alla nominata Presidente;

Con mail del 31/12/2012, acclarata al protocollo del Servizio Politiche Abitative in data 2/01/2013, la Dott.ssa Anna Maria CANDELA ha comunicato la sua rinuncia alla nomina nella Commissione Provinciale di Bari;

**CONSIDERATO**, che in base a quanto prescritto dal comma 3° del citato articolo 2 della Legge Regionale n.8/2012 che ha modificato l'art.5 della L.R. n. 54/84, la Commissione può insediarsi se sono stati nominati il presidente e tre componenti;

**VISTA** l'urgenza di nominare il Presidente della Commissione per consentire l'espletamento delle attività della medesima, di fondamentale importanza per la conclusione dei procedimenti di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

**PRESO ATTO** che i restanti componenti della Commissione Provinciale di Bari, hanno accusato ricevuta della notifica del provvedimento di nomina;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere alla nomina del Presidente della Commissione Provinciale di Bari al fine di garantire l'insediamento della stessa, come disposto per Legge.

**COPERTURA FINANZIARIA**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Vista la legge regionale n.7 del 04/02/1997, art.4, comma 4, punto K),

L'Assessore relatore, sulla base della risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di fare propri i contenuti della narrativa che precede;
- di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 - co. 1 - della Legge Regionale del 28 marzo 2012 n°8, in seno alla costituita commissione provinciale di Bari, in sostituzione della Dott.ssa Anna Maria CANDELA, il sig./dr. Giuseppe MUSICCO nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ e residente \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, Dirigente Regionale, Presidente della Commissione;
- di dichiarare agli effetti di legge costituita la Commissione Provinciale di Bari con sede in Bari presso la sede Comunale;
- di stabilire che entro 30 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, il presidente nominato dovrà produrre documentazione o autocertificazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi delle L.R. n. 24/78, integrata dall'art.1 della L.R. n. 52/80, pena la decadenza dalla nomina stessa, da trasmettere alla Regione Puglia, Assessorato Qualità del Territorio, Servizio Politiche Abitative;
- di dare incarico al Servizio Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta, e comunicare gli esiti agli interessati ed alla Giunta Regionale;

- di stabilire che la data di decorrenza di affidamento dell'incarico, da considerarsi, è quella di notifica del presente atto di nomina;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 257

#### **Legge Regionale 28 marzo 2012 n° 8 - art. 2 - Nomina Presidente della Commissione Provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica istituita presso il Comune di Andria, capoluogo di Provincia.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce:

#### **PREMESSO che:**

La legge Regionale del 28 marzo 2012 n°8, stabilisce che il Comune assegna gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili sul proprio territorio mediante pubblico concorso; il bando di concorso è finalizzato alla formazione di una graduatoria provvisoria formulata dall'ufficio comunale competente sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni singola domanda di partecipazione al bando; L'art. 2 della predetta legge prevede che sia costituita, presso ogni capoluogo di provincia, una Commissione competente per i ricorsi avverso l'assegnazione di alloggi, nonché gli annullamenti delle assegnazioni e le decadenze dalle assegnazioni, detta Commissione deve essere composta da:

- a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale, designato dalla Giunta, che la presiede;

- b) un rappresentante dei comuni, designato dalla Sezione Regionale dell'ANCI fra i dirigenti dei comuni ricadenti nell'ambito del territorio provinciale;
- c) quattro rappresentanti delle associazioni dell'utenza riconosciute più rappresentative a livello nazionale e/o regionale;
- d) un rappresentante dell'Ente gestore (IACP) territorialmente competente;
- e) un segretario, designato d'intesa dai Comuni interessati.

La Commissione resta in carica tre anni.

La Giunta Regionale con provvedimento n.2256 del 13/11/2012 ha istituito la Commissione Provinciale della BAT nominando quale presidente della medesima la Dott.ssa Francesca ZAMPANO, dirigente regionale; con nota n. 4761 del 5.12.2012 si è proceduto alla notifica del suddetto provvedimento alla nominata Presidente;

Con mail del 15/01/2013, acclarata al protocollo del Servizio Politiche Abitative in data 16/01/2013, la Dott.ssa Francesca ZAMPANO ha comunicato la sua rinuncia alla nomina nella Commissione Provinciale della BAT;

**CONSIDERATO**, che in base a quanto prescritto dal comma 3° del citato articolo 2 della Legge Regionale n.8/2012 che ha modificato l'art.5 della L.R. n. 54/84, la Commissione può insediarsi se sono stati nominati il presidente e tre componenti;

**VISTA** l'urgenza di nominare il Presidente della Commissione per consentire l'espletamento delle attività della medesima, di fondamentale importanza per la conclusione dei procedimenti di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

**PRESO ATTO** che i restanti componenti della Commissione Provinciale della BAT, hanno accusato ricevuta della notifica del provvedimento di nomina;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere alla nomina del Presidente della Commissione Provinciale della BAT al fine di garantire l'insediamento della stessa, come disposto per Legge.

## **COPERTURA FINANZIARIA**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Vista la legge regionale n.7 del 04/02/1997, art.4, comma 4, punto K),

l'Assessore relatore, sulla base della risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

- di fare propri i contenuti della narrativa che precede;
- di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 - co. 1 - della Legge Regionale del 28 marzo 2012 n° 8, in seno alla costituita commissione provinciale di Bari, in sostituzione della Dott.ssa Francesca ZAMPANO, il sig./dr. Massimiliano COLONNA nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, Dirigente Regionale, Presidente della Commissione;
- di dichiarare agli effetti di legge costituita la Commissione Provinciale della BAT con sede in Andria presso la sede Comunale;
- di stabilire che entro 30 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, il presidente nominato dovrà produrre documentazione o auto-

certificazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi delle L.R. n. 24/78, integrata dall'art.1 della L.R. n. 52/80 pena la decadenza dalla nomina stessa, da trasmettere alla Regione Puglia, Assessorato Qualità del Territorio, Servizio Politiche Abitative;

- di dare incarico al Servizio Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta, e comunicare gli esiti agli interessati ed alla Giunta Regionale;
- di stabilire che la data di decorrenza di affidamento dell'incarico, da considerarsi, è quella di notifica del presente atto di nomina;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 258

**Legge Regionale 28 marzo 2012 n° 8 - art. 2 - Nomina Presidente della Commissione Provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica istituita presso il Comune di Taranto, capoluogo di Provincia.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce:

**PREMESSO che:**

La legge Regionale del 28 marzo 2012 n°8, stabilisce che il Comune assegna gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili sul proprio territorio mediante pubblico concorso; il bando di concorso è finalizzato alla formazione di una gradua-

toria provvisoria formulata dall'ufficio comunale competente sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni singola domanda di partecipazione al bando; L'art. 2 della predetta legge prevede che sia costituita, presso ogni capoluogo di provincia, una Commissione competente per i ricorsi avverso l'assegnazione di alloggi, nonché gli annullamenti delle assegnazioni e le decadenze dalle assegnazioni, detta Commissione deve essere composta da:

- a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale, designato dalla Giunta, che la presiede;
- b) un rappresentante dei comuni, designato dalla Sezione Regionale dell'ANCI fra i dirigenti dei comuni ricadenti nell'ambito del territorio provinciale;
- c) quattro rappresentanti delle associazioni dell'utenza riconosciute più rappresentative a livello nazionale e/o regionale;
- d) un rappresentante dell'Ente gestore (IACP) territorialmente competente;
- e) un segretario, designato d'intesa dai Comuni interessati.

La Commissione resta in carica tre anni.

La Giunta Regionale con provvedimento n.2257 del 13/11/2012 ha istituito la Commissione Provinciale di Taranto nominando quale presidente della medesima il Dott. Vito ABBATANTUONO, dirigente regionale; con nota n. 4757 del 5.12.2012 si è proceduto alla notifica del suddetto provvedimento al nominato Presidente;

Con mail del 10/01/2013, acclarata al protocollo del Servizio Politiche Abitative in pari data, il Dott. Vito ABBATANTUONO ha comunicato la sua rinuncia alla nomina nella Commissione Provinciale di Taranto;

**CONSIDERATO**, che in base a quanto prescritto dal comma 3° del citato articolo 2 della Legge Regionale n.8/2012 che ha modificato l'art.5 della L.R. n. 54/84, la Commissione può insediarsi se sono stati nominati il presidente e tre componenti;

**VISTA** l'urgenza di nominare il Presidente della Commissione per consentire l'espletamento delle attività della medesima, di fondamentale importanza per la conclusione dei procedimenti di asse-



gnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

**PRESO ATTO** che i restanti componenti della Commissione Provinciale di Taranto, hanno accusato ricevuta della notifica del provvedimento di nomina;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere alla nomina del Presidente della Commissione Provinciale di Taranto al fine di garantire l'insediamento della stessa, come disposto per Legge.

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Vista la legge regionale n.7 del 04/02/1997, art.4, comma 4, punto K),

l'Assessore relatore, sulla base della risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di fare propri i contenuti della narrativa che precede;
- di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 - co. 1 - della Legge Regionale del 28 marzo 2012 n°8, in seno alla costituita commissione provinciale di Taranto, in sostituzione del Dott. Vito ABBATANTUONO, il sig./dr. Giuseppe SPINELLI nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_,

Dirigente Regionale, Presidente della Commissione;

- di dichiarare agli effetti di legge costituita la Commissione Provinciale di Taranto, con sede in Taranto presso la sede Comunale;
- di stabilire che entro 30 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, il presidente nominato dovrà produrre documentazione o autocertificazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi delle L.R. n. 24/78, integrata dall'art.1 della L.R. n. 52/80, pena la decadenza dalla nomina stessa, da trasmettere alla Regione Puglia, Assessorato Qualità del Territorio, Servizio Politiche Abitative;
- di dare incarico al Servizio Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta, e comunicare gli esiti agli interessati ed alla Giunta Regionale;
- di stabilire che la data di decorrenza di affidamento dell'incarico, da considerarsi, è quella di notifica del presente atto di nomina;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 259**

**Deliberazione G.R. n. 1734 del 23.10.2007 - L.23/96 e D.M. 16.7.2007. Piano Triennale Edilizia Scolastica 2007/2009 - Piano attuazione annualità 2007 - Patto per la sicurezza. Sostituzione Ente beneficiario interventi - graduatoria di merito Provincia di Bari.**

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione Professionale, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema Istruzione, confermata dal

Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- la Legge 11.1.1996 n.23, recante “Norme per l’edilizia scolastica”, assegna alla Regione il ruolo principale ed unico della programmazione, in ambito regionale, degli interventi di edilizia scolastica finanziati dallo Stato, mediante piani generali triennali ed annuali di attuazione, da approvare entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale di riparto tra tutte le regioni degli stanziamenti previsti nelle leggi finanziarie di riferimento;
  - con D.M. 16.7.2007, pubblicato sulla G.U. n.172 del 26.7.2007, il Ministero della Pubblica Istruzione, sulla base della predetta autorizzazione alla spesa, a gravare sul proprio Bilancio per la realizzazione dei piani di edilizia scolastica contemplati dall’art. 4 della L.23/96, ha attivato il piano triennale 2007/2009, articolato in singoli piani annuali, per complessivi 250 milioni di euro e proceduto alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di detti finanziamenti relativi al triennio 2007/2009;
  - con Deliberazione n.1734 del 23.01.2007, è stato approvato il Piano triennale di edilizia scolastica ed il Piano annuale di attuazione 2007, finalizzato ad interventi urgenti di messa in sicurezza ed adeguamento a norma delle scuole pugliesi che prevede, per gli interventi di competenza delle province, cinque graduatorie di merito, a scorrimento, una per provincia, con un relativo punteggio assegnato secondo i criteri definiti dallo stesso provvedimento;
  - con determinazione dir. n.128/2007, il Dirigente del Servizio ha provveduto ad impegnare la spesa relativa alla annualità 2007;
  - con Deliberazione n.1310 del 15.07.2008, la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 4 della L.23/96 e del D.M. del Ministero Pubblica Istruzione del 16.07.2007, il Piano annuale d’attuazione 2008, confermando le graduatorie di merito approvate con il Piano triennale;
  - conseguentemente, con determinazione dir. n.59/2008, il Dirigente del Servizio, ha provveduto ad impegnare la spesa complessiva relativa alla annualità 2008;
  - con Deliberazione n.964 del 11.06.2009, la
- Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 4 della L.23/96 e del D.M. del Ministero Pubblica Istruzione del 16.07.2007, il Piano annuale d’attuazione 2009, confermando le graduatorie di merito approvate con il Piano triennale, necessariamente rimodulate in conseguenza della decurtazione del finanziamento statale ai sensi del D.M. 5 marzo 2009;
  - con determinazione dir. n.127/2009, il Dirigente del Servizio, giusta delega della G.R., ha provveduto ad impegnare la spesa relativa alla annualità 2009;
  - nella tabella della “graduatoria di merito” di cui all’allegato E della citata DGR 1734/2007, la Provincia di Bari risulta beneficiaria di cofinanziamento regionale e statale per n.4 interventi - annualità 2007, n.7 interventi - annualità 2008, n.9 interventi(di cui 2 fuori graduatoria) - annualità 2009;
  - nell’ambito degli interventi ammessi a finanziamento, con Det. Dir. n. 726 del 21.05.2009 la Provincia di Bari ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza presso l’I.P.S.I.A. “Archimede” di Barletta, provvedendo al contempo, ad avviare la procedura di scelta del contraente;
  - successivamente con Det. Dir. n.919 del 09.06.2009, il predetto Ente ha aggiudicato i lavori definitivamente all’impresa DELTA ELETTRONICA s.n.c. di Bari;
  - in corso d’opera, con Legge 148 dell’11.06.2004 è stata istituita la nuova Provincia di Barletta-Andria-Trani, il 6 e 7 giugno 2009 è stato eletto il primo Presidente del nuovo Ente ed il primo Consiglio Provinciale;
  - con la nascita della nuova Provincia di Barletta-Andria-Trani è cessata la competenza della Provincia di Bari per gli edifici scolastici del ciclo d’istruzione, ubicati nei comuni di pertinenza del nuovo ente;
  - considerato che tra gli interventi della provincia di Bari è previsto il finanziamento per gli edifici scolastici di seguito riportati, passati, per effetto della istituzione della nuova Provincia, nella competenza della Provincia BAT:
    - Istituto Prof. Archimede di Barletta annualità 2007 importo stato-regione euro 433.290,00
    - Liceo Classico Troja di Andria annualità 2008 importo stato-regione euro 333.300,00
    - Ist. Prof. Servizi Sociali e Pubbl. di Andria

annualità 2008 importo stato-regione euro 266.640,00

Atteso che con nota RACC. A/R prot. n. 0055220 del 27.09.2012 la Provincia BAT ha chiesto al Servizio Scuola Università e Ricerca la possibilità di utilizzare le risorse economiche sopra indicate, impegnandosi in via formale, a mettere in atto le procedure per realizzare gli interventi nel più breve tempo possibile, considerato che per gli immobili in questione permangono condizioni di necessità e degrado, coerenti con le finalità del Piano.

Preso atto che la Provincia di Bari con nota PG 0192417 del 21.11.2012 ha concesso il nulla osta al trasferimento dei predetti finanziamenti, relativi agli interventi sopra indicati, in favore della Provincia BAT.

Considerato che la sostituzione, quale Ente beneficiario, della Provincia BAT alla Provincia di Bari non comporta alcun mutamento di natura finanziaria a carico del bilancio regionale e, la sostituzione dell'Ente non altera la ripartizione percentuale iniziale dei finanziamenti per ambiti provinciali;

Con il presente atto si ritiene opportuno procedere, per le motivazioni sopra espresse, alla sostituzione dell'Ente beneficiario degli interventi di edilizia scolastica sopra riportati.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.:**

La presente Deliberazione ha mera natura di rettificativa e non comporta oneri aggiuntivi rispetto all'impegno assunto con atti dirigenziali n. 128 del 23.11.2007 e n.59 del 04.09.2008.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. d).

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione Professionale;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. che ha curato l'istruttoria, dal Dirigente dell'Ufficio Sistema Istruzione, dal Dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca e dal Direttore dell'Area competenti, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di prendere atto di quanto descritto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di autorizzare, per effetto dell'istituzione della nuova Provincia BAT ai sensi della L.148/2004, la sostituzione della stessa, in luogo della Provincia di Bari, quale Ente beneficiario degli interventi di adeguamento a norma degli edifici scolastici, già utilmente inseriti tra quelli ammessi a finanziamento con il Piano triennale 2007/2009 - DGR 1734/2007, di seguito riportati:
  - Istituto Prof. Archimede di Barletta annualità 2007 importo stato-regione euro 433.290,00.
  - Liceo Classico Troja di Andria annualità 2008 importo stato-regione euro 333.300,00
  - Ist. Prof. Servizi Sociali e Pubbl. di Andria annualità 2008 importo stato-regione euro 266.640,00
- di demandare al Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca ogni adempimento attuativo;
- di autorizzare il Servizio Bilancio -Ragioneria a provvedere agli ulteriori conseguenti adempimenti;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 42 comma 7 della L.R. 28/2001 e sul sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 260

**Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario - Art. 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge n. 228/2012. Variazione al bilancio di competenza 2013.**

L'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. Trasporti e Infrastrutture ferroviari, confermata dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto segue.

L'art. 16 bis del d.l. 6.7.2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24.12.2012, n. 228, ha istituito, a decorrere dall'anno 2013, il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.

Il comma 3 del citato art. 16 bis prevede che i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse di cui sopra sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro il 31 gennaio 2013.

I criteri sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico, anche ferroviario mediante:

- a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
- b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
- c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispon-

dente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

- d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
- e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

Il comma 5 prevede che per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal DPCM di cui al precedente c. 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al c. 4 da parte delle regioni a statuto ordinario.

Il comma 8 dispone che le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico, anche ferroviario.

In relazione a quanto sopra, i competenti Ministeri hanno sottoposto, per la prevista intesa, alla Conferenza Unificata bozza del DPCM per la ripartizione delle risorse.

In data 6 e 7 febbraio 2013 la Conferenza unificata ha rilasciato l'intesa sulla proposta di DPCM. L'allegata tabella all'emanando DPCM, attribuisce a questa regione, per l'anno 2013, la complessiva somma di € 399.723.270,80, pari all'8,10% del fondo totale di € 4.934.821.820,60. Lo stesso DPCM prevede che per l'anno 2013, ai sensi di quanto previsto dal c. 5 dell'art. 16bis del d.l. 95/2912, gli obiettivi sono considerati soddisfatti mediante l'adozione del piano di riprogrammazione entro quattro mesi dall'emanazione del DPCM. Entro 130 giorni dalla data di emanazione del DPCM la Regione deve trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Osservatorio per le politiche del tpl, copia dei provvedimenti adottati relativi al piano di riprogrammazione dei servizi di cui sopra.

Per gli anni successivi la ripartizione delle risorse sarà effettuata per il 90% sulla base delle percentuali riportate nella tabella 1 del DPCM e per il residuo 10% sulla base del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

In relazione a quanto sopra riportato, occorre provvedere alla variazione in termini di competenza e cassa sia per la parte entrata che per la parte spesa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 nei termini seguenti:



**PARTE ENTRATA: variazione in termini di competenza cassa**

Cap. nuova istituzione: 2053457

“Fondo per il trasporto pubblico locale ex art. 16bis del D.L. 95/2012, come sostituito dall’art. 1, c.301 della legge n. 228/2012” € 399.723.270,80

**PARTE SPESA: variazione in aumento in termini di competenza e cassa**

U.P.B. 3.4.

551047 c.n.i. “ Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi ferroviari ex art. 9 del D.lgs. 422/97”  
€ 55.000.000,00

551048 c.n.i. “Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi ferroviari ex art. 8 del D.lgs. 422/97”  
€ 195.721.860,00

551049 c.n.i. “Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistici regionali e locali”  
€ 149.001.410,80

Totale parte spesa € 399.723.270,80

Inoltre, si propone, per l’esercizio finanziario 2013, quanto segue:

- la non accertabilità, per l’anno 2013, di somme in entrate sui seguenti capitoli: 1021100, 2055314, 2055306, 1021121, 1021123, 1021122 e 2055304;
- la non impegnabilità sui capitoli di spesa U.P.B. 3.4.2. - CAP. 552013; U.P.B. 3.4.4 CAP 553006; U.P.B. 3.4.3. CAP. 551027; U.P.B. 3.4.2. CAP 551037; U.P.B. 3.4.2. 552006;
- impegnabilità sul capitolo di spesa 552012 - U.P.B. 3.4.2. - sino alla concorrenza di € 21.501.104,65 (la somma indicata assicura al tpl il livello complessivo di spesa già previsto nel bilancio di previsione 2013);
- i suddetti capitoli saranno regolati in sede di assestamento del bilancio per l’esercizio finanziario 2013.

Infine, si pone in evidenza che il suddetto livello complessivo di spesa previsto nel bilancio per l’esercizio finanziario 2013 non consente il puntuale adempimento agli obblighi contrattualmente assunti in applicazione della disposizione prevista all’art. 24 della legge regionale n. 10/2009.

**COPERTURA FINANZIARIA**

Si introduce, per quanto riportato in narrativa, ai

sensi dell’art. 42 della l.r. n. 28/01 e successive modificazioni e integrazioni, la seguente variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa per l’esercizio, come di seguito riportato:

**PARTE ENTRATA: variazione in termini di competenza cassa**

Cap. nuova istituzione: 2053457

“Fondo per il trasporto pubblico locale ex art. 16bis del D.L. 95/2012, come sostituito dall’art. 1, c.301 della legge n. 228/2012” € 399.723.270,80

**PARTE SPESA: variazione in aumento in termini di competenza e cassa**

U.P.B. 3.4.

551047 c.n.i. “ Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi ferroviari ex art. 9 del D.lgs. 422/97”  
€ 55.000.000,00

551048 c.n.i. “Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi ferroviari ex art. 8 del D.lgs. 422/97”  
€ 195.721.860,00

551049 c.n.i. “Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistici regionali e locali”  
€ 149.001.410,80

Totale parte spesa € 399.723.270,80

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, evidenziando che il presente procedimento amministrativo rientra nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n° 7/1997, art. 4-c.4/lett. K).

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P., dal Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

A voti espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- 1) di apportare, per le motivazioni espresse in narrativa, la variazione amministrativa al bilancio

di previsione per l'esercizio finanziario 2013 come di seguito riportato:

**PARTE ENTRATA: variazione in termini di competenza cassa**

Cap. nuova istituzione:

“Fondo per il trasporto pubblico locale ex art. 16bis del D.L. 95/2012, come sostituito dall'art. 1, c. 301 della legge n. 228/2012”

€ 399.723.270,80

**PARTE SPESA: variazione in aumento in termini di competenza e cassa**

U.P.B. 3.4.

c.n.i. “ Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi ferroviari ex art. 9 del D.lgs. 422/97”

€ 55.000.000,00

c.n.i. “Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi ferroviari ex art. 8 del D.lgs. 422/97”

€ 195.721.860,00

c.n.i. “Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistici regionali e locali”

€ 149.001.410,80

Totale parte spesa € 399.723.270,80

2) di disporre, per l'esercizio finanziario 2013, quanto segue:

- la non accertabilità, per l'anno 2013, di somme in entrate sui seguenti capitoli: 1021100, 2055314, 2055306, 1021121, 1021123, 1021122 e 2055304;
- la non impegnabilità sui capitoli di spesa U.P.B. 3.4.2. - CAP. 552013; U.P.B. 3.4.4 CAP 553006; U.P.B. 3.4.3. CAP. 551027; U.P.B. 3.4.2. CAP 551037; U.P.B. 3.4.2. 552006;
- impegnabilità sul capitolo di spesa 552012 - U.P.B. 3.4.2. - sino alla concorrenza di € 21.501.104,65;
- i suddetti capitoli saranno regolati in sede di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2013;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 42, c. 7 della l.r.n. 28/01.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 261

**Programma di Cooperazione Europea 2007/2013 “I.P.A. ADRIATIC cbc” Approvazione Progetto “ADRIFORT” - Presa d'atto VARIAZIONE DI BILANCIO.**

L'Assessore al Mediterraneo, prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Mediterraneo e confermata dal Dirigente, riferisce:

**premesse che:**

La riforma dei Fondi Strutturali Comunitari relativi al F.E.S.R. (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), al F.S.E. (Fondo Sociale Europeo), e al Fondo di Coesione, e con l'istituzione di due nuovi strumenti finanziari: I.P.A (Strumento di Preadesione). - per il sostegno ai paesi di via di Adesione e/o preadesione all'Unione - ed E.N.P.I. (Strumento di Vicinato e Partenariato) - per il sostegno al partenariato euro mediterraneo - ha introdotto, per il periodo di programmazione 2007/2013, il nuovo obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea” con la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio comunitario ed il rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso la promozione della cooperazione tra paesi e regioni dell'unione Europea, tra questi e i Paesi in via di Adesione e/o preadesione e con i paesi della sponda sud del Mediterraneo.

Nelle distinte sezioni dell'Obiettivo Cooperazione: Transfrontaliera, Transnazionale, Interregionale, vi sono numerosi Programmi Operativi.

La Regione Puglia, nello specifico della Cooperazione Transnazionale, è territorio eleggibile al P.O. Programma “Mediterraneo Interno”, finanziato dal FESR, al pari delle Regioni Italiane e delle zone costiere degli Stati Membri dell'Unione Europea: Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Malta, Cipro, Inghilterra.

Questa Giunta, con deliberazione n. 1017/2009, ha già provveduto a prendere atto della partecipazione della Regione Puglia agli Spazi di Cooperazione e ha dettato le indicazioni relative alla “Governance” complessiva dell'Obiettivo Cooperazione in Regione, affidando la responsabilità del-

l'implementazione delle attività di programmazione dei vari P.O. al Servizio Mediterraneo..

I programmi di Cooperazione, per gli Stati Membri, sono cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed hanno come priorità: Strategie di Sviluppo Territoriale; Sistemi Urbani; Sistemi di Trasporto; Valorizzazione delle risorse Culturali Ambientali e Architettoniche; Sviluppo della conoscenza reciproca e integrazione delle popolazioni transfrontaliere.

Con la Programmazione in atto (2007/2013), inoltre, l'Unione Europea ha istituito un nuovo strumento finanziario - I.P.A. - con cui implementare le attività di Cooperazione con i Paesi in preadesione all'Unione oppure candidati all'ingresso nell'U.E.

Lo strumento succitato finanzia il P.O. I.P.A./ADRIATIC cbc. al quale è eliggibile direttamente, o come aree in deroga (provincia di Taranto), l'intero territorio della Regione, unitamente alle Regioni Italiane: Friuli Venezia Giulia; Veneto; Emilia Romagna; Marche; Abruzzo; Molise, e agli Stati di Slovenia; Grecia; Croazia; Albania; Montenegro; Bosnia Erzegovina e Serbia;

Come noto, lo Stato Italiano ha inserito i Programmi Operativi di cui all'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2007/2013, nel Quadro Strategico Nazionale, recependo in modo integrale le nuove politiche Comunitarie, che individuano i P.O. di Cooperazione quali strumenti basilari per la Coesione e l'Integrazione dei Territori.

A seguito di tale decisione, lo Stato ha previsto che, contrariamente a quanto avveniva per l'Iniziativa INTERREG, tutti i programmi operativi dell'Obiettivo Cooperazione siano finanziati solo con Risorse Comunitarie (F.E.S.R. - I.P.A. - E.N.P.I.) e con Risorse Nazionali (F d R - L. 183/1987) eliminando la quota di cofinanziamento che veniva richiesta alle Regioni.

Il Programma di Cooperazione "I.P.A. / ADRIATIC cbc.", per decisione della Commissione Europea è affidato alla gestione della Regione Abruzzo "

A seguito del Bando pubblicato dall'Autorità di Gestione del P.O., la Regione Puglia - Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti - ha presentato in qualità di Project Partners,, unitamente a partners Italiani, dell'Albania, della Croazia, dell'Albania, della Grecia e del Montenegro, il progetto denominato "ADRIFORT". Lead Partner del progetto è la Regione Veneto.

il Comitato di Sorveglianza del P.O., riunito in Trieste in data 26 e 27 luglio 2012, ha ritenuto ammissibile a finanziamento ed ha approvato il progetto "ADRIGOV".

L'importo complessivo del Finanziamento concesso al progetto ammonta a € 2.285.752,00, di cui € 170.575,00 coprono le attività progettuali da porre in essere da parte della regione Puglia, come evincesi dal Subsidy Contract e dal Partnership Agreement sottoscritti tra Lead Partners e Projects Partners e depositati agli Atti dell'Area per le Politiche per la Promozione del Territorio dei Saperi e dei Talenti.

Per effetto della normativa Comunitaria e Nazionale tale attività risulterà a costo zero per la Regione in quanto la spesa è cofinanziata per il 85% dal F.E.S.R. e per il 15% dal F. d. R.;

Ai fini della trasparenza degli atti e della tracciabilità dei flussi finanziari dalla Commissione ai Beneficiari è necessario disporre di appositi capitoli di Bilancio: In Entrata e in Spesa, nei quali allocare le risorse rimborsate dal L.P. - Regione Veneto -, e le risorse atte a finanziare le attività progettuali,

Tutto ciò premesso,

**VISTA** la delibera G.R. n. 1017/2009

**VISTA** la delibera G.R. n. 837/2012 l'Assessore propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto dell'avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul P.O. di Cooperazione territoriale Europea "I.P.A. ADRIATIC cbc", il progetto "ADRIFORT" del quale la Regione Puglia - Area Politiche Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti - è Partner Progettuale;
2. di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto "ADRIFORT" prevedono una spesa di € 170.575,00 finanziate interamente dai Fondi I.P.A./F.E.S.R. (85%) e F d R (15%) assegnati al programma;
3. di procedere alla necessaria variazione di Bilancio ai fini dell'iscrizione dei capitoli in Entrata e in Spesa relativi al progetto "ADRIFORT";
4. di autorizzare il Direttore dell' Area Politiche Promozione del Territorio, dei Saperi e dei

Talenti - a procedere agli impegni di spesa, ed alle susseguenti liquidazioni, limitatamente ai capitoli istituiti con il presente atto e rubricati nella U.P.B. 04.02.01 assegnata - ai sensi della DGR 324/2012 al Servizio Mediterraneo e inerenti l'attuazione del progetto ADRIFORT - approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al P.O. c.t.e. 2007/2013 I.P.A. / ADRIATIC cbc;

5. di prendere atto che per l'espletamento delle attività tecnico / scientifico previste dal progetto, si può far ricorso a professionalità e/o strutture di assistenza tecnica esterne all'amministrazione regionale qualora le stesse non fossero reperibili tra quelle interne all'amm.ne regionale.

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

Alla copertura finanziaria degli oneri rivenienti dal presente atto, si provvederà con le risorse da iscrivere nel Bilancio Regionale 2013 - Parte SPESA - ai capitoli di nuova iscrizione che trovano copertura con lo stanziamento da iscrivere nel Bilancio 2013 - Parte ENTRATA - al **c.n.i.**

#### **VARIAZIONE DI BILANCIO**

##### **U.P.B. 04.03.21**

##### **Parte I<sup>a</sup> ENTRATA - Bilancio Vincolato -**

1. c.n.i n. 2053510 "Trasferimenti correnti da Regione Veneto. - Leaders Partners di Progetto - relativi al progetto ""ADRIFORT"" - P.O. "I.P.A. / ADRIATIC cbc", per **€ 170.575,00**

##### **U.P.B. 04.02.01**

##### **Parte II<sup>a</sup> SPESA - Bilancio Vincolato -**

1. capitolo N.I. 1083506 "spese correnti finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (U.E.) relative all'attuazione del progetto ""ADRIFORT"" - P.O. "I.P.A. / ADRIATIC cbc", per **€ 144.988,75**
2. capitolo N.I. 1053522 "spese correnti finanziate dal Fondo di Rotazione (Stato) relative all'attuazione del progetto ""ADRIFORT"" - P.O. "I.P.A. / ADRIATIC cbc", per **€ 25.586,25**

I provvedimenti di Impegno saranno assunti dal Dirigente dell'Area Politiche Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti

L'Assessore al Mediterraneo, sulla base delle risultanze istruttorie come dianzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Tale atto è di competenza della Giunta a norma dell'art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. 7/97.

#### **LA GIUNTA**

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore Mediterraneo;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

1. Di prendere atto di quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto dell'avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul P.O. di Cooperazione territoriale Europea "I.P.A. ADRIATIC cbc", il progetto "ADRIFORT" del quale la Regione Puglia - Area Politiche Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti - è Partner Progettuale come evincesi dal Subsidy contract e dal Partnership Agreement redatti in lingua inglese - lingua Ufficiale del Programma di cooperazione - depositati agli atti del Servizio Mediterraneo e dell'Area Politiche per la Promozione del Territorio dei Saperi e dei Talenti e
3. di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto "ADRIFORT" prevedono una spesa di € 170.575,00 finanziate interamente dai Fondi I.P.A./FESR (85%) e F d R (15%) assegnati al programma;
4. di procedere alla necessaria variazione di Bilancio ai fini dell'iscrizione dei capitoli in Entrata e in Spesa relativi al progetto ""ADRIFORT""



5. di autorizzare il Direttore dell'Area Politiche Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti a procedere agli impegni di spesa, ed alle susseguenti liquidazioni, limitatamente ai capitoli istituiti con il presente atto e rubricati nella U.P.B. 04.02.01 assegnata - ai sensi della DGR 324/2012 al Servizio Mediterraneo e inerenti l'attuazione del progetto ADRIFORT - approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al P.O. c.t.e. 2007/2013 I.P.A. / ADRIATIC cbc;
6. di prendere atto che per l'espletamento delle attività tecnico / scientifico previste dal progetto, si può far ricorso a professionalità e/o strutture di assistenza tecnica esterne all'amministrazione regionale qualora le stesse non fossero reperibili tra quelle interne all'amm.ne regionale.
7. di autorizzare il Settore Ragioneria a procedere alle variazioni di Bilancio come riportato nella sezione "Copertura Finanziaria";
8. di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 42 comma 7 della l.r. 28/2001.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 262

**Programma di Cooperazione Europea 2007/2013 "I.P.A. ADRIATIC cbc" Approvazione Progetto "INTERMODAL" - Presa d'atto VARIAZIONE DI BILANCIO.**

L'Assessore al Mediterraneo, prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Mediterraneo e confermata dal Dirigente, riferisce:

**premesse che:**

La riforma dei Fondi Strutturali Comunitari relativi al F.E.S.R. (Fondo Europeo di Sviluppo Regio-

nale), al F.S.E. (Fondo Sociale Europeo), e al Fondo di Coesione, e con l'istituzione di due nuovi strumenti finanziari: I.P.A. (Strumento di Preadesione). - per il sostegno ai paesi di via di Adesione e/o preadesione all'Unione - ed E.N.P.I. (Strumento di Vicinato e Partenariato) - per il sostegno al partenariato euro mediterraneo - ha introdotto, per il periodo di programmazione 2007/2013, il nuovo obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea" con la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio comunitario ed il rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso la promozione della cooperazione tra paesi e regioni dell'unione Europea, tra questi e i Paesi in via di Adesione e/o preadesione e con i paesi della sponda sud del Mediterraneo.

Nelle distinte sezioni dell'Obiettivo Cooperazione: Transfrontaliera, Transnazionale, Interregionale, vi sono numerosi Programmi Operativi.

La Regione Puglia, nello specifico della Cooperazione Transnazionale, è territorio eleggibile al P.O. Programma "Mediterraneo Interno", finanziato dal FESR, al pari delle Regioni Italiane e delle zone costiere degli Stati Membri dell'Unione Europea: Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Malta, Cipro, Inghilterra.

Questa Giunta, con deliberazione n. 1017/2009, ha già provveduto a prendere atto della partecipazione della Regione Puglia agli Spazi di Cooperazione e ha dettato le indicazioni relative alla "Governance" complessiva dell'Obiettivo Cooperazione in Regione, affidando la responsabilità dell'implementazione delle attività di programmazione dei vari P.O. al Servizio Mediterraneo..

I programmi di Cooperazione, per gli Stati Membri, sono cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed hanno come priorità: Strategie di Sviluppo Territoriale; Sistemi Urbani; Sistemi di Trasporto; Valorizzazione delle risorse Culturali Ambientali e Architettoniche; Sviluppo della conoscenza reciproca e integrazione delle popolazioni transfrontaliere.

Con la Programmazione in atto (2007/2013), inoltre, l'Unione Europea ha istituito un nuovo strumento finanziario - I.P.A. - con cui implementare le attività di Cooperazione con i Paesi in preadesione all'Unione oppure candidati all'ingresso nell'U.E.

Lo strumento succitato finanzia il P.O. I.P.A./ADRIATIC cbc. al quale è eleggibile diretta-

mente, o come aree in deroga (provincia di Taranto), l'intero territorio della Regione, unitamente alle Regioni Italiane: Friuli Venezia Giulia; Veneto; Emilia Romagna; Marche; Abruzzo; Molise, e agli Stati di Slovenia; Grecia; Croazia; Albania; Montenegro; Bosnia Erzegovina e Serbia;

Come noto, lo Stato Italiano ha inserito i Programmi Operativi di cui all'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2007/2013, nel Quadro Strategico Nazionale, recependo in modo integrale le nuove politiche Comunitarie, che individuano i P.O. di Cooperazione quali strumenti basilari per la Coesione e l'Integrazione dei Territori.

A seguito di tale decisione, lo Stato ha previsto che, contrariamente a quanto avveniva per l'Iniziativa INTERREG, tutti i programmi operativi dell'Obiettivo Cooperazione siano finanziati solo con Risorse Comunitarie (F.E.S.R. - I.P.A. - E.N.P.I.) e con Risorse Nazionali (F d R - L. 183/1987) eliminando la quota di cofinanziamento che veniva richiesta alle Regioni.

Il Programma di Cooperazione "I.P.A. / ADRIATIC cbc.", per decisione della Commissione Europea è affidato alla gestione della Regione Abruzzo "

A seguito del Bando pubblicato dall'Autorità di Gestione del P.O., la Regione Puglia - Servizio Reti e infrastrutture per la mobilità -, ha presentato in qualità di Project Partners,, unitamente a partners Italiani, dell'Albania e della Croazia: il progetto denominato "INTERMODAL" il cui L.P. è "CONEROBUS" S.p.A.

il Comitato di Sorveglianza del P.O. ha ritenuto ammissibile a finanziamento ed ha approvato il progetto "INTERMODAL".

L'importo complessivo del Finanziamento concesso al progetto ammonta a € 2.000.000,01, di cui € 200.000,00 coprono le attività progettuali da porre in essere da parte della regione Puglia, come evincesi dal Subsidy Contract e dal Partnership Agreement sottoscritti tra Lead Partners e Projects Partners depositati agli atti del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità e, in copia, del Servizio Mediterraneo;

Per effetto della normativa Comunitaria e Nazionale tale attività risulterà a costo zero per la Regione in quanto la spesa è cofinanziata per il 85% dal F.E.S.R. e per il 15% dal F. d. R.;

Ai fini della trasparenza degli atti e della tracciabilità dei flussi finanziari dalla Commissione ai Beneficiari è necessario disporre di appositi capitoli di Bilancio: In Entrata e in Spesa, nei quali allocare le risorse rimborsate dal L.P. - Conerobus S.p.A. -, e le risorse atte a finanziare le attività progettuali,

Tutto ciò premesso, l'Assessore propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto dell'avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul P.O. di Cooperazione territoriale Europea "I.P.A. ADRIATIC cbc", il progetto "INTERMODAL" del quale la Regione Puglia - Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità - è Partner Progettuale;
2. di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto "INTERMODAL" prevedono una spesa di € 200.000,00 finanziate interamente dai Fondi I.P.A. (85%) e F d R (15%) assegnati al programma;
3. di procedere alla necessaria variazione di Bilancio ai fini dell'iscrizione dei capitoli in Entrata e in Spesa relativi al progetto "“INTERMODAL”";
4. Di autorizzare i dirigenti e i funzionari del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità a recarsi in missione all'estero per partecipare ai meeting necessari all'espletamento delle attività progettuali facendo gravare le spese sul budget di progetto;
5. di prendere atto che per l'espletamento delle attività tecnico / scientifico previste dal progetto, si può far ricorso a professionalità e/o strutture di assistenza tecnica esterne all'amministrazione regionale qualora le stesse non fossero reperibili tra quelle all'interno dell'Amm.ne Regionale

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

Alla copertura finanziaria degli oneri rivenienti dal presente atto, si provvederà con le risorse da iscrivere nel Bilancio Regionale 2013- Parte SPESA - ai capitoli di nuova iscrizione che trovano copertura con lo stanziamento da iscrivere nel Bilancio 2013 - Parte ENTRATA - al **c.n.i.**

**VARIAZIONE DI BILANCIO****U.P.B. 04.03.21****Parte I° ENTRATA - Bilancio Vincolato -**

1. c.n.i n. 2033417 “Trasferimenti diretti da CONEROBUS S.p.A. - Leaders Partners di Progetto - relativi al progetto ““INTERMODAL”” - P.O. “I.P.A. / ADRIATIC cbc”, per  
**€ 200.000,00**

**U.P.B. 04.02.01****Parte II° SPESA - Bilancio Vincolato -**

1. capitolo N.I. 1083507 “spese dirette finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (U.E.) relative all’ attuazione del progetto ““INTERMODAL”” - P.O. “I.P.A. / ADRIATIC cbc”, per  
**€ 170.000,00**
2. capitolo N.I. 1053523 “spese correnti finanziate dal Fondo di Rotazione (Stato) relative all’attuazione del progetto ““INTERMODAL”” - P.O. “I.P.A. / ADRIATIC cbc”, per  
**€ 30.000,00**

I provvedimenti di Impegno, come da dispositivo di cui alla delibera G.R. n. 837 del 02/05/2012, saranno assunti dal Dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, nel corso del corrente esercizio Finanziario.

L’Assessore al Mediterraneo, sulla base delle risultanze istruttorie come dianzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

Tale atto è di competenza della Giunta a norma dell’art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. 7/97.

**LA GIUNTA**

Udita e fatta propria la relazione dell’Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore Mediterraneo;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

1. Di prendere atto di quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

2. di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul P.O. di Cooperazione territoriale Europea “I.P.A. / ADRIATIC cbc”, il progetto “INTERMODAL” del quale la Regione Puglia-Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, è Partner Progettuale come evincesi dal Subsidy Contract e dal Partnership Agreement (redatti in lingua inglese - Lingua Ufficiale del programma di Cooperazione Teritoriale U.E.) depositati agli atti del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità e, in copia, del Servizio Mediterraneo;
3. di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto “INTERMODAL” prevedono una spesa di € 200.000,00 finanziate interamente dai Fondi I.P.A. (85%) e F d R (15%) assegnati al programma;
4. di procedere alla necessaria variazione di Bilancio ai fini dell’iscrizione dei capitoli in Entrata e in Spesa relativi al progetto “INTERMODAL”
5. di prendere atto che per l’espletamento delle attività tecnico / scientifico previste dal progetto, si può far ricorso a professionalità e/o strutture di assistenza tecnica esterne all’amministrazione regionale qualora le stesse non fossero reperibili all’interno dell’Amministrazione regionale.
6. Di autorizzare i dirigenti e i funzionari del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità a recarsi in missione all’estero per partecipare ai meeting necessari all’espletamento delle attività progettuali facendo gravare le spese sul budget di progetto;
7. di autorizzare il Servizio Ragioneria a procedere alle variazioni di Bilancio come riportato nella parte Copertura Finanziaria;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P. ai sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r. 20/2010.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 263

**Bando FEI 2011-Az. 9. Progetto “GI-FEI. Presa d’atto Convenzione di Sovvenzione e adesione al progetto. Approvazione e ratifica Schema di Convenzione con il capofila Regione Veneto. Istituzione capitoli in entrata e uscita. Affidamento a Ipres e approvazione schema di convenzione integrativa.**

Assente l’Assessore alla Politiche giovanili, cittadinanza sociale e attuazione del programma, dott. Nicola Fratoianni, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Immigrazione e confermata dalle Dirigente del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale, riferisce quanto segue l’Ass. Sasso.

**PREMESSO CHE**

- con la Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 25 giugno 2007 (2007/435/CE) è stato istituito il Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) 2007-2013 nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”;
- con decreto del 24 aprile 2008 il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo;
- secondo l’Articolo 7 della Decisione (2008/457/CE), l’Autorità Responsabile del Fondo agisce in veste di autorità preposta all’attribuzione attraverso la selezione di progetti, tramite inviti annuali aperti a presentare proposte (avvisi pubblici), per la realizzazione di interventi a “valenza territoriale” e rispondenti alle specifiche esigenze locali;
- in data 29/11/2011 è stato adottato il Decreto n. 8689 di Approvazione dell’Autorità responsabile.
- con decreto del 4 aprile 2012 prot. n. 2441, il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e l’Asilo, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Autorità Responsabile del FEI, ha adottato un avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sulle azioni 5 e 9 del Programma Annuale 2011;

- Nell’ambito dell’azione 9 “Scambio di esperienze e buone pratiche”, la Regione Puglia ha inteso aderire, in qualità di partner, al Progetto “GI-FEI - Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione, presentato dalla Regione Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori in qualità di Beneficiario Capofila, unitamente agli altri soggetti partner rappresentati dalla Regione Marche e dal Comune di Bologna - Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria “don Paolo Serra Zanetti”;
- il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione - Direzione centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’asilo con Decreto dell’Autorità Responsabile n. 5100 del 31/07/2012, ha ammesso a finanziamento il suddetto Progetto, per un importo pari ad € 173.919,20, di cui € 36.970,00 destinato alla Regione Puglia.

**CONSIDERATO CHE:**

- Il Progetto è finalizzato al rafforzamento degli scambi di esperienze europee negli ambiti dell’inclusione sociale, lavorativa e scolastica delle giovani generazioni di immigrati (minori stranieri e seconde e terze generazioni nella classe di età 15-18 anni), con particolare interesse verso i soggetti a rischio di abbandono scolastico che frequentano la scuola tecnica e professionale. Esso promuove il confronto tra le politiche multilivello di integrazione sviluppate in ambito regionale e locale in Italia e in altri Stati UE (in linea con l’Agenda per l’Integrazione Europea di luglio 2011), supportando l’identificazione di iniziative di integrazione trasferibili e la definizione di un modello di governance regionale dell’integrazione sostenibile ed efficace.
- All’interno del Progetto sono previste le seguenti azioni:
  - fase 1. Ricerca-azione per la creazione della base di conoscenza. Questa fase prevede un’analisi delle competenze tra i diversi livelli istituzionali, lo sviluppo di un questionario comune per la raccolta di esperienze e prassi rilevanti e attività di consultazione territoriali, una peer-review per la definizione di criteri di benchmarking rilevanti a livello locale e regionale e la valutazione delle pratiche tramite focus group territoriali;



- fase 2. Identificazione buone prassi ed esperienze europee per il sostegno e l'integrazione del capitale umano immigrato. È prevista la raccolta di esperienze e prassi rilevanti attraverso l'attivazione delle reti europee coinvolte, utilizzando gli strumenti sviluppati nella fase 1;
- fase 3. Scambio di esperienze e buone prassi a livello europeo. Sono previsti dei seminari regionali di presentazione e discussione delle risultanze e due visite studio dei rappresentanti delle regioni italiane presso partner europei per approfondire buone prassi a livello europeo;
- fase 4. Comunicazione e disseminazione delle esperienze e dei risultati, tramite la pubblicazione, la messa in rete dei risultati del Progetto e un convegno finale. Sono previsti: lo sviluppo e la firma di un documento di intesa fra i partner italiani ed europei del Progetto per la creazione di una rete e di mainstreaming di buone prassi identificate e per l'elaborazione di futuri progetti anche a carattere transnazionale.
- Tale progetto produce un rilevante impatto potenziale sulla nuova programmazione delle politiche regionali in materia di accoglienza e inclusione sociale, anche alla luce della redazione e realizzazione del Programma Triennale di Interventi a favore degli Immigrati previsto dalla recente legge regionale n. 32/2009.
- il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione in qualità di Autorità Responsabile del Fondo, ha stipulato con la Regione Veneto - Unità di Progetto Flussi Migratori in qualità di Beneficiario capofila e rappresentante dei partner beneficiari, la Convenzione di Sovvenzione (allegato A) che disciplina integralmente tutti gli adempimenti da svolgersi per l'esercizio del progetto suddetto;
- i rapporti tra la Regione Veneto quale Beneficiario Capofila e la Regione Puglia quale Soggetto Partner Beneficiario del Progetto unitamente alla Regione Marche ed al Comune di Bologna sono disciplinati da apposita Convenzione;

#### **SI PROPONE:**

- di prendere atto della Convenzione di Sovvenzione, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato A);

- di approvare lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra il soggetto Beneficiario Capofila e i Soggetti Partner, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B).

#### **CONSIDERATA, INOLTRE:**

- la necessità di assicurare le migliori competenze per l'attuazione delle fasi progettuali;
- che la Convenzione n. 812 del 23/04/2012, stipulata con IPRES - Istituto Pugliese di ricerche economiche e sociali, cui la Regione Puglia aderisce in qualità di socio e se ne avvale, in forza dell'art. 57 della legge regionale n. 1/2005 per la promozione e la realizzazione di attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in materia di sviluppo sociale ed economico, avente ad oggetto "Realizzazione delle attività di supporto alla programmazione, al monitoraggio ed alla valutazione delle politiche regionali per l'inserimento socio-lavorativo degli immigrati", per il triennio 2012-2014, prevede attività di supporto tecnico-scientifico per le seguenti linee di attività:
  - Attività 1. Studi, analisi e azioni di accompagnamento della programmazione
  - Attività 2. Raccolta dati ed elaborazioni per il monitoraggio del fenomeno migratorio
  - Attività 3. Ricerche per la valutazione delle politiche migratorie
  - Attività 4. Comunicazione istituzionale e informazione

#### **SI PROPONE, INOLTRE:**

- di affidare al citato IPRES - Istituto Pugliese di ricerche economiche e sociali, lo svolgimento delle suddette attività progettuali ad integrazione della Convenzione su richiamata;
- di approvare lo Schema di Convenzione integrativa (Addendum alla Convenzione n. 812 del 23/04/2012), allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato C), per l'affidamento di quanto sopra descritto;

#### **CONSIDERATO, INFINE:**

- che il budget complessivo assegnato alla Regione Puglia è di € 36.970,00, comprensivo di € 29.576,00 di finanziamento comunitario e

€ 7.394,00 di cofinanziamento regionale, assicurato e rendicontato attraverso l'utilizzo nel progetto di ore/lavoro di dipendenti regionali.

- Che la suddetta quota di finanziamento comunitario di 29.576,00 euro viene trasmessa alla Regione Puglia dal Beneficiario del progetto Regione Veneto.

#### **SI PROPONE, INFINE:**

- di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione 2013, istituendo, in termini di competenza e cassa, un Capitolo di Nuova Istituzione, in parte entrata (UPB 2.7.1), ed un Capitolo di Nuova Istituzione in parte spesa (UPB 2.7.1), dotando entrambi per un importo pari ad € 29.576 assegnato con decreto dell'Autorità Responsabile del Ministero dell'Interno n.5100 del 31/07/2012

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.**

La successiva attuazione del presente provvedimento, per un ammontare complessivo pari a € 29.576 trova copertura finanziaria decreto dell'Autorità Responsabile del Ministero dell'Interno n.5100 del 31 /07/2012 che assegna le somme di cui al progetto in oggetto.

Le variazioni da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 sono di seguito rappresentate:

#### **PARTE ENTRATA 2047060**

- Istituzione di un nuovo capitolo di entrata (CNI) **nella UPB 2.7.1**, vincolato, con declaratoria "Progetto"GI-FEI - Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione"
- variazione in aumento, in conto cassa e competenza, anno 2013, del CNI Trasferimenti delle quote vincolate relative al Progetto"GI-FEI - Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione", per un ammontare pari ad € 29.576,00

#### **PARTE SPESA 941060**

- Istituzione di un nuovo capitolo di spesa (CNI) **nella UPB 2.7.1**, vincolato, con declaratoria "Spese per la Realizzazione Progetto"GI-FEI - Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione"

- variazione in aumento, in conto cassa e competenza, anno 2013, del CNI "Trasferimenti delle quote vincolate relative al Progetto"GI-FEI - Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione", per un ammontare pari a € 29.576,00.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento:

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

#### **DELIBERA**

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di prendere atto della Convenzione di Sovvenzione (allegato A) stipulata tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione e la Regione Veneto, contenente anche le responsabilità della Regione Puglia;
- di approvare lo Schema di Convenzione tra la Regione Puglia e gli altri soggetti partners (allegato B);
- di approvare lo Schema di Convenzione integrativa (Addendum alla Convenzione n. 812 del 23/04/2012), allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato C), per l'affidamento di quanto sopra descritto;

- di delegare alla firma dei suddetti schema di Convenzione la Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale;
- di istituire, in termini di competenza e cassa, un Capitolo di Nuova Istituzione, in parte entrata (UPB 2.3.1), ed un Capitolo di Nuova Istituzione in parte spesa (UPB 2.7.1), dotando entrambi per un importo pari a € 29.576,00 come di seguito rappresentato:

#### **PARTE ENTRATA**

- Istituzione di un nuovo capitolo di entrata (CNI) **nella UPB 2.7.1**, vincolato, con declaratoria "Progetto" "GI-FEI - Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione"
- variazione in aumento, in conto cassa e competenza, anno 2013, del CNI Trasferimenti delle quote vincolate relative al Progetto "GI-FEI - Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione", per un ammontare pari ad € 29.576,00

#### **PARTE SPESA**

- Istituzione di un nuovo capitolo di spesa (CNI)

**nella UPB 2.7.1**, vincolato, con declaratoria "Spese per la Realizzazione Progetto" "GI-FEI - Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione"

- variazione in aumento, in conto cassa e competenza, anno 2013, del CNI "Trasferimenti delle quote vincolate relative al Progetto" "GI-FEI - Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione", per un ammontare pari a € 29.576,00.
- di demandare alla Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale ogni adempimento attuativo;
- di disporre che di tale provvedimento venga data comunicazione al Consiglio Regionale entro 10 giorni dall'adozione, ai sensi del comma 2 art. 42 della l.r. 28/2001;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone


Allegato A

**REGIONE PUGLIA****Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale****Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione  
Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale  
Ufficio Immigrazione**

**CONVENZIONE DI SOVVENZIONE  
TRA  
IL MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E  
L'IMMIGRAZIONE  
E  
IL CAPOFILA  
REGIONE VENETO  
PER  
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GI-FEI - GIOVANI IMMIGRATI, FORMAZIONE ED  
ESPERIENZE DI INTEGRAZIONE.**

**La Dirigente del Servizio  
Dott.ssa Antonella Bisceglia**

**Timbro** \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_ 

*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione*

**FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI  
CITTADINI DI PAESI TERZI**

**CONVENZIONE DI SOVVENZIONE**

**NUMERO: 2011 / FEI / PROG-102052**

<b>Beneficiario</b>	Regione del Veneto
<b>Titolo del progetto</b>	GI-FEI: GIOVANI IMMIGRATI, FORMAZIONE ED ESPERIENZE DI INTEGRAZIONE
<b>Azione e Programma Annuale</b>	Azione 9 - Avviso interreg. / 2011
<b>Costo del progetto</b>	173919,20
<b>Durata</b>	10
<b>Data conclusione del progetto</b>	30 giugno 2013



## Indice

### ARGOMENTO

Art. 1 Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione .....	
Art. 2 Obblighi e Responsabilità.....	
Art. 3 Composizione del contributo .....	
Art. 4 Destinatari, obiettivi e attività del progetto .....	
Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma .....	
Art. 6 Indicatori utilizzati .....	
Art. 7 Affidamento degli incarichi e stipulazione dei contratti di appalto (ove applicabile).....	
Art. 8 Attuazione della Convenzione .....	
Art. 9 Definizione dei costi ammissibili.....	
Art. 10 Condizioni di versamento della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili ..	
Art. 11 Condizioni per la tracciabilità dei dati.....	
Art. 12 Controlli.....	
Art. 13 Sanzioni e revoche .....	
Art. 14 Protezione dei dati.....	
Art. 15 Regole di pubblicità .....	
Art. 16 Foro competente .....	
Art. 17 Conflitto d'interessi .....	
Art. 18 Proprietà e uso dei risultati .....	
Art. 19 Riservatezza .....	
Art. 20 Sospensione .....	
Art. 21 Forza maggiore .....	
Art. 22 Recesso dell'Autorità Responsabile .....	
Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo.....	
Art. 24 Accordi ulteriori .....	
Allegati alla Convenzione di Sovvenzione.....	
Nota di accettazione del finanziamento .....	
Regole di pubblicità del Fondo .....	
"Tracciabilità dei flussi finanziari" .....	

Il Direttore Centrale **per le Politiche di Immigrazione e Asilo** Prefetto **Angelo Malandrino**, in qualità di Autorità Responsabile del **Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi** (di seguito "Amministrazione" o "Autorità Responsabile"),

e

Nome del Beneficiario [e/o del Capofila in caso di partecipazione in Raggruppamento

Regione del Veneto

Marilinda Scarpa

nd

Dorsoduro 3901 30123 Venezia VE

80007580279 - 02392630279

[eventuale in caso di raggruppamento] ed i seguenti partner di progetto co-beneficiari:

- 1 Istituzione per l'Inclusione Sociale e Comunitaria Don Paolo Serra Zanetti, Comune di Bologna
- 2 Regione Emilia-Romagna
- 3 Regione Puglia - Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale

Rappresentato per la firma della presente Convenzione da **Marilinda Scarpa, Dirigente Unità di Progetto Flussi Migratori**

### **Premesso che**

(a) con la Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 25 giugno 2007 (2007/435/CE) è stato istituito il Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori";

(b) con decreto del 24 aprile 2008 il Capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo;

(c) secondo l'Articolo 7 della Decisione (2008/457/CE), l'Autorità Responsabile del Fondo agisce in veste di autorità preposta all'attribuzione attraverso la selezione di progetti tramite

inviti annuali aperti a presentare proposte (avvisi pubblici), per la realizzazione di interventi a "valenza territoriale" e rispondenti alle specifiche esigenze locali;

(d) in data **29/11/2011** è stato adottato il Decreto di Approvazione dell'Autorità responsabile n. **8689**.

Tutto quanto sopra premesso, l'Autorità Responsabile e il Beneficiario, o il Beneficiario Capofila in caso di raggruppamento, convengono e stipulano quanto segue.

## **Art. 1 Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione**

- 1.1** La Convenzione ha per oggetto il progetto denominato GI-FEI: GIOVANI IMMIGRATI, FORMAZIONE ED ESPERIENZE DI INTEGRAZIONE , del Programma Annuale FEI 2011.
- 1.2** L'importo della Convenzione è pari ad € 173919,20 , così come previsto all'art. 5 Budget di progetto e Cronogramma.  
Tale importo è fisso ed invariabile, salvo eventuali economie di progetto, e sarà corrisposto al Beneficiario secondo le modalità previste all'art. 10 Condizioni di versamento della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili.
- 1.3** Il progetto ha una durata pari a 10 mesi. L'esecuzione delle attività progettuali dovrà concludersi il 30/06/2013 e comunque non oltre il 30 giugno 2013.  
La presente Convenzione resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.
- 1.4** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila del finanziamento si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso (*ove applicabile*) e nella presente Convenzione.

## **Art. 2 Obblighi e Responsabilità**

- 2.1** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il "Beneficiario Capofila":

- a) ha la piena responsabilità nell'assicurare che il progetto sia eseguito esattamente ed integralmente, nel pieno rispetto della Convenzione;
- b) in caso di Raggruppamento, è l'unico referente ed ha la piena responsabilità per tutte le comunicazioni tra i co-beneficiari e l'Autorità Responsabile. Ogni comunicazione relativa alla Convenzione dell'Autorità Responsabile, verrà inviata tramite Posta Elettronica Certificata ovvero attraverso un apposito sistema informatico (tramite le funzionalità del sito (<https://www.fondisolid.interno.it>), esclusivamente al soggetto Capofila, che dovrà fornire riscontro certo della ricezione, salvo diverse specifiche disposizioni previste nella presente Convenzione;
- c) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall'Autorità Responsabile, soprattutto in relazione ai pagamenti;
- d) in caso di Raggruppamento, non potrà delegare in alcun modo le attività sopra descritte ai co-beneficiari o ad altri soggetti. Quando è richiesta un'informazione sui co-beneficiari, il Capofila è responsabile per il suo ottenimento, la verifica dell'informazione e la comunicazione della stessa all'Autorità Responsabile;
- e) in caso di Raggruppamento, informa i co-beneficiari di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- f) informa l'Autorità Responsabile delle eventuali modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa adeguata giustificazione;
- g) sottoscrive apposita garanzia fideiussoria (*ove previsto*) sul modello di quella resa disponibile dall'Amministrazione;
- h) è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione degli obblighi di certificazione previsti a carico del revisore indipendente nel rispetto delle tempistiche definite dall'Autorità Responsabile;
- i) in caso di Raggruppamento, gestisce, predispone e presenta le richieste di pagamento anche per conto degli altri partner beneficiari; dettaglia l'ammontare esatto delle richieste e le quote assegnate a ciascun co-beneficiario, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione; individua l'entità dei costi ammissibili come da budget di progetto e tutti i costi effettivamente sostenuti;
- j) prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell'Autorità Responsabile siano disposti secondo quanto previsto nell'art. 10;



- k) in caso di Raggruppamento, è il solo destinatario dei finanziamenti che riceve anche a nome di tutti i partner co-beneficiari ed assicura che tutti i contributi ricevuti siano riassegnati ai co-beneficiari senza alcun ritardo ingiustificato. Informa l'Autorità Responsabile della avvenuta ripartizione del contributo ricevuto tra tutti i partner co-beneficiari e della data del relativo trasferimento, tenendone analitica traccia documentale;
- l) è responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, (in caso di Raggruppamento, inclusa la documentazione contabile dei partner co-beneficiari), dei documenti contabili e delle copie dei contratti di affidamento a terzi;
- m) assume l'esclusiva responsabilità nei confronti dell'Autorità Responsabile della corretta attuazione del progetto e della corretta gestione degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;
- n) è tenuto, infine, a rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela dei diversamente abili.
- [In caso di raggruppamento] I partner co-beneficiari:*
- o) si accordano tra loro ed offrono al Beneficiario Capofila la massima collaborazione al fine di eseguire esattamente ed integralmente, per quanto di spettanza, il progetto;
- p) inviano al Capofila i dati necessari per predisporre i *report* da inviare all'Autorità Responsabile, i consuntivi ed altri documenti richiesti dalla Convenzione;
- q) inviano all'Autorità Responsabile, attraverso il Beneficiario Capofila, ovvero direttamente all'Autorità Responsabile, nei casi specificatamente richiesti dalla presente Convenzione o dalla stessa Autorità, tutte le informazioni necessarie, utili o anche solo opportune per la corretta esecuzione del progetto;
- r) informano il Capofila tempestivamente di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- s) informano il Capofila delle eventuali modifiche da apportare al budget di progetto;
- t) inviano al Capofila tutti i documenti necessari in caso di audit e controlli.

Al fine di rispettare tutti gli obblighi e le responsabilità su elencati, Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il "Beneficiario Capofila" comunica i nominativi dei seguenti referenti:

**Referenti Beneficiario**



Ambiti	Nome e Cognome	Indirizzo Mail e Telefono
Responsabile di progetto	<b>Marilinda Scarpa</b>	<b>marilinda.scarpa@regione.veneto.it</b> <b>flussimigratori@regione.veneto.it</b> <b>041 2794137</b>
Referente monitoraggio e valutazione	<b>Roberto Fabian</b>	<b>roberto.fabian@regione.veneto.it</b> <b>041 2794162</b>
Referente contabile	<b>Francesca Meneghella</b>	<b>francesca.meneghella@regione.veneto.it</b> <b>041 2794163</b>

**2.2** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, assume nei confronti dell'Autorità Responsabile l'esclusiva responsabilità per qualsiasi danno, anche all'immagine, causato al Ministero dell'Interno e/o a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall'esecuzione del progetto.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, rimangono gli unici responsabili nei confronti dell'Amministrazione, anche qualora i predetti danni fossero causati dai co-beneficiari e/o dai soggetti di cui all'art. 7 che segue.

In particolare, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, manleverà e terrà indenne l'Autorità Responsabile da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all'esecuzione del progetto.

**2.3** Il partner co-beneficiario si impegna, al fine di consentire l'accertamento delle eventuali responsabilità, a consentire i controlli e le verifiche in loco delle Autorità Designate del Fondo o di altro organismo deputato a tale scopo ed a collaborare alla loro corretta esecuzione.

### **Art. 3 Composizione del contributo**

**3.1** Fermo restando l'importo complessivo di cui al precedente art. 1, la percentuale massima del contributo comunitario, a norma di quanto previsto nel dettato dell'atto istitutivo del Fondo<sup>1</sup>, è stabilita al 50,00 % dell'importo totale del finanziamento e corrisponde ad 86959,60 . Il restante 50,00 % è così ripartito:

<sup>1</sup> Art. 13, par. 4 della Decisione del Consiglio 2007/435/CE.

▪ Contributo del Beneficiario (o Beneficiario Capofila) e/o partner di progetto	34783,84	20,00 %
▪ Contributo pubblico nazionale ed eventuali contributi di terzi	52175,76	30,00 %
▪ Introiti del progetto	0,00	0,00 %

**3.2** In relazione al contributo privato alla realizzazione del progetto, si specifica che nell'ipotesi in cui l'importo effettivamente speso e rendicontato al momento del final assessment sia inferiore a quello previsto nel budget iniziale di progetto e ammesso al finanziamento e/o nell'ipotesi di eventuali tagli per inammissibilità delle spese rendicontate alla decurtazione percentuale del contributo pubblico cofinanziato corrisponderà una proporzionale diminuzione del contributo privato dovuto.

#### **Art. 4 Destinatari, obiettivi e attività del progetto**

**4.1** I destinatari ultimi del progetto sono quelli individuati nella proposta progettuale ammessa a finanziamento ed esplicitamente previsti dall'Avviso pubblico ovvero nella proposta progettuale approvata, ossia:

Il target di intervento sono le giovani generazioni di immigrati (minori stranieri e seconde e terze generazioni), i soggetti a rischio di abbandono scolastico che frequentano la scuola tecnica e professionale

**4.2** Gli obiettivi del progetto sono indicati nella scheda progetto ammessa a finanziamento.

In sintesi, il progetto si pone i seguenti obiettivi:

1. **Coordinamento tecnico e gestione generale in qualità di Capofila;**
2. **Attività di benchmarking;**
3. **Organizzazione seminario regionale;**
4. **Partecipazione a seminari dei partner e visite studio all'estero;**
5. **Funzioni amministrative e di rendicontazione in qualità di Capofila.**

- 4.3** Il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto degli accordi, sottoscritti dal Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, dal Beneficiario Capofila e/o partner co-beneficiario con eventuali soggetti della rete territoriale.

## **Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma**

- 5.1** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, è tenuto a rispettare e, in caso di Raggruppamento, a far rispettare il budget di progetto ed il cronogramma approvati ed allegati alla presente Convenzione.
- 5.2** La percentuale fissa di costi indiretti, come definiti nell'allegato XI «Regole di ammissibilità delle spese» della Decisione applicativa del Fondo<sup>2</sup>, non deve superare il 7% dei costi diretti ammissibili.
- 5.3** Per quanto riguarda i costi del personale degli enti pubblici si fa riferimento a quanto previsto all'allegato XI «Regole di ammissibilità delle spese» della Decisione applicativa del Fondo CE/2008/457 (punto II.1.1.2.) così come modificata dalla Decisione della Commissione del 03.03.2011 n.1289.

---

<sup>2</sup> FEI: Decisione 2008/457/CE e successiva Decisione modificativa 2011/1289/CE.

Di seguito la scheda sintetica del budget di progetto:

**BUDGET\***

Costi personale: 74956,00

Costi Viaggio: 28220,00

Costi attrezzature: 0,00

Costi immobili: 0,00

Costi materiali: 0,00

Costi subappalti: 66743,20

Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento: 4000,00

Onorari di esperti: 0,00

Spese specifiche relative ai gruppi destinatari: 0,00

Costi indiretti: 0,00

Contributo UE: 86959,60

Contributo NAZ: 52175,76

Contributo Benef: 34783,84

Introiti di progetto: 0,00



5.4 Al fine di snellire le procedure di controllo gestionale e di prevedere termini più brevi per l'erogazione dei contributi, questa Autorità ritiene necessario il ricorso ad un revisore indipendente per la certificazione delle spese sostenute. Si specifica che la quota da destinare al revisore non deve essere superiore al 7% dei costi diretti, IVA inclusa. Tale spesa deve essere imputata alla voce di costo G – *Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento comunitario*:

G - Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento comunitario		
Revisore indipendente	Importo (€)	% rispetto ai costi diretti
Da individuare	4.000,00	2,3%

In merito alla voce F – Subappalti (*ove applicabile*) del budget si specifica che il beneficiario deve essere in grado di svolgere autonomamente le attività relative al progetto. Resta ferma l'impossibilità di subappaltare attività relative alla gestione complessiva del progetto; tuttavia, è possibile subappaltare parzialmente o integralmente altre attività, solo nel caso in cui l'ammontare delle mansioni subappaltate, chiaramente indicate di seguito, siano approvate dall'Autorità Responsabile, contestualmente alla firma della presente Convenzione:

F – Subappalti						
Ref	Oggetto	Modalità affidamento	Unità di misura	Quantità	Costo	Totale
1	Attività di benchmarking	Regione del Veneto- Esperti	ora	1.000	31,60	31.600,00
2	Organizzazione 1 seminario regionale e una Conferenza finale	Regione del Veneto - servizio esterno	evento	2	6.000	12.000,00
3	Pubblicazione finale dibenchmarking e video interviste per benchmarking	Regione del Veneto - servizio esterno	copie di materiale multimediale	1	7.000	7.000



4	Organizzazione seminario regionale	Regione Puglia - Servizio esterno	evento	1	6.100	6.100
5	Organizzazione seminario regionale	Comune di Bologna - servizio esterno	evento	1	8.443,20	8.443,20
6	Stampa volantini e leaflet	Regione Emilia-Romagna - servizio esterno	Copia materiale	2.000	0.80	1.600,00

### Art. 6 Indicatori utilizzati

6.1 Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi descritti all'art. 4, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila completerà la tabella sottostante riportando gli indicatori già contenuti nella proposta progettuale, comprensivi di quelli previsti dal programma annuale per l'azione di riferimento, e degli eventuali ulteriori integrati dallo stesso Beneficiario in base alle specifiche attività progettuali ivi stabilite.

Nr	Indicatori di Realizzazione	Unit ♦ di Misura	Valore Atteso
1	tavoli di lavoro	tavoli lavoro	4
2	N. di rapporti di benchmarking	N.	1
3	visite studio presso i partner aderenti europei	2 visite studio	2
4	seminari regionali con la partecipazione di istituzioni europee	3 seminari	3
5	evento finale di presentazione delle risultanze e di definizione del follow-up del progetto	1 conferenza finale	1

Nr	Indicatori di Risultato	Unit ♦ di Misura	Valore Atteso
1	attori regionali e locali con aumentata conoscenza prassi europee	numero	100
2	Incremento del n. di protocolli di intese e progetti in cooperazione tra Pubbliche Ammin. di diversi Stati membri, competenti nelle medesime materie	%	100%

Il raggiungimento degli indicatori espressi nel presente articolo è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, è facoltà dell'Autorità Responsabile revocare tutto o parte del finanziamento.

### **Art. 7 Affidamento degli incarichi e stipulazione dei contratti di appalto (ove applicabile)**

- 7.1** Come previsto nell'Allegato XI della Decisione applicativa del Fondo così come modificata dalla Decisione della Commissione del 03.03.2011 n.1289, i Beneficiari devono essere in grado di svolgere autonomamente l'attività di coordinamento del progetto che non può, in nessun caso, essere affidata a soggetti diversi dal Beneficiario stesso. Tuttavia, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, potranno – sotto la propria esclusiva responsabilità - affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto, l'esecuzione di parte dello stesso.
- 7.2** Qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i co-beneficiari intendano affidare parte delle attività a soggetti terzi, questi dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento e non potranno subaffidare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, delle attività.
- 7.3** I contratti stipulati tra Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o co-beneficiari e soggetti terzi subaffidatari, dovranno essere dettagliati, nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo.
- 7.4** Per ciò che concerne il rispetto dell'art. 3 della l. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Beneficiario (e, in caso di raggruppamento, il Beneficiario Capofila), in caso di subaffidamento di parte delle attività a soggetti privati è tenuto ad inserire nel

relativo contratto, le clausole che prevedano il rispetto dei predetti obblighi da parte dei subaffidatari.

In particolare dovranno essere necessariamente incluse a pena di nullità nei suddetti contratti:

- a) una clausola con la quale i soggetti terzi affidatari si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo, anche dell'Amministrazione (Ministero dell'Interno), tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del contratto di affidamento;  
*(per i soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 3 della l. n. 136 del 2010)*
- b) una clausola recante la seguente dicitura "1. L'impresa/Il soggetto (██████████...), in qualità di subcontraente dell'impresa (██████████...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Amministrazione (██████████...), identificato con il CIG n. (██████████...)/CUP n. (██████████...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'impresa/il soggetto (██████████...), in qualità di sub-contraente del Beneficiario (...██████████), si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione (██████████...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'impresa/il soggetto (██████████...), in qualità di sub-contraente del Beneficiario (...██████████), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Autorità Responsabile (██████████...)." "
- c) una clausola recante la seguente dicitura: "per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto viene utilizzato il seguente conto corrente bancario (o postale), IBAN \_██████████\_ acceso (o dedicato) in data \_██████████\_ presso la Banca (o presso la società Poste italiane Spa) \_██████████\_ intestato a \_██████████\_, Codice Fiscale o Partita I.V.A. \_██████████\_ con sede / residenza in \_██████████\_ in ossequio alle previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Ogni bonifico bancario (o postale) effettuato riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP).";
- d) una clausola recante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti di cui al punto b) che precede;

Resta inteso che, qualora il subaffidatario sia un soggetto di natura pubblica, questo non è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della l. 136/2010 ed il Beneficiario o, in caso



di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, non è tenuto all'inserimento delle predette clausole nei relativi contratti.

**7.5** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, acquisirà i beni e i servizi necessari per la realizzazione del progetto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia e del principio del *value for money*.

**7.6** Ferma l'applicabilità delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, nell'attuazione del progetto, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, in caso di applicazione di procedure ad evidenza pubblica, aggiudicano il relativo contratto di appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, evitando ogni conflitto di interessi.

Sia nel caso in cui il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, rivestano la qualifica di soggetto tenuto all'applicazione del Codice dei Contratti (D.lgs. 163/2006), sia nel caso in cui non rivestano tale qualifica, in quanto soggetto privato, il suddetto Beneficiario e/o Capofila e/o partner co-beneficiario in caso di Raggruppamento, dovranno richiedere, per l'affidamento a terzi, almeno tre offerte per importi tra € 5.000,00 ed € 40.000,00 (ferme restando le prescrizioni relative a conflitto di interessi e requisiti di legge), ai fini di una idonea e documentata indagine di mercato, valutabile dall'Amministrazione.

Per importi superiori a € 40.000,00, qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario siano tenuti all'applicazione del Codice dei Contratti pubblici, dovranno applicare la normativa in parola per l'affidamento a terzi (secondo le norme previste per gli acquisti in economia, procedure sotto-soglia e sopra-soglia); nel caso in cui sia un soggetto non tenuto all'applicazione del Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006), dovrà in ogni caso ispirarsi alla suddetta normativa, ponendo in essere procedure di individuazione del contraente basate sui principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità e parità di trattamento, nonché assumendone ogni relativo onere in merito alla richiesta del CIG, necessario ai fini del rispetto della richiamata normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 7.4.

Nell'ipotesi in cui il Beneficiario, o Beneficiario Capofila nel caso di Raggruppamento, intenda affidare l'esecuzione delle attività progettuali a soggetti diversi da quelli indicati

all'art 34 del D.lgs. 163/2006 o comunque a soggetti non aventi natura privata, non è tenuto a procedere come previsto nel comma che precede; è comunque sempre obbligato al rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, ed a fornire idonea motivazione in merito alle ragioni giustificative della scelta del contraente. Fermo quanto sopra, si precisa che l'affidamento di contratti di valore inferiore a € 5.000,00 può essere effettuato sulla base di un'unica offerta (affidamento diretto). È vietato l'artificioso frazionamento degli appalti da affidare.

**7.7** La Commissione Europea e/o la Corte dei Conti e/o altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, hanno il potere di controllo su tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati dal Beneficiario e/o partner per quanto di rispettiva competenza.

**7.8** Fermo quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto ad inviare all'Autorità Responsabile la documentazione indicata nel Vademecum di attuazione pubblicato sul sito <https://www.fondisolid.interno.it>, secondo la tempistica stabilita, pena la revoca del finanziamento.

## **Art. 8 Attuazione della Convenzione**

**8.1** Le attività di cui alla presente Convenzione si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria e nazionale e nei limiti di spesa prestabiliti, secondo le indicazioni previste dalle Decisioni istitutiva ed applicativa del Fondo.

In particolare, nell'attuazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:

- utilizzare la Posta Elettronica Certificata ed il sistema informatico (<https://www.fondisolid.interno.it>) quale mezzo per le comunicazioni;
- avviare le attività progettuali entro i tempi di seguito stabiliti, comunicando all'Autorità Responsabile la data di inizio delle attività progettuali e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto;
- rispettare la tempistica di realizzazione ed il cronogramma di spesa di cui all'art. 5;
- tenere costantemente informata l'Autorità Responsabile dell'avanzamento esecutivo dei progetti, e rispettare gli adempimenti procedurali in materia di monitoraggio previsti dalla presente Convenzione;



- rispettare quanto previsto dalle Decisioni istitutiva ed applicativa del Fondo, e quanto nella Programmazione Pluriennale ed Annuale di riferimento;
- adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse al finanziamento;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale delle spese ammissibili redatto dalla Commissione (*Manual of the Eligibility Rules of costs reported for EU support in the context of the General Programme 'Solidarity and Management of Migration Flows', Version 4 – 16/03/2011*) ed eventuali successive modifiche o integrazioni, laddove applicabili al caso di specie;
- attenersi alle indicazioni dell'Autorità Responsabile in merito all'applicazione delle regole di ammissibilità delle spese;
- (*per i soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010*) applicare le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

**8.2** Fermo quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto ad inviare all'Autorità Responsabile la documentazione indicata nella tabella seguente, secondo la tempistica stabilita. Qualora il Beneficiario non ottemperi ai predetti obblighi assunti, l'Autorità Responsabile si riserva la facoltà di non erogare, in tutto o in parte il finanziamento, in caso di mancato rispetto di quanto indicato all'art. 10 che segue, e/o di revocare il finanziamento stesso ove già erogato nonché, in ogni caso di applicare le sanzioni pecuniarie di cui al successivo articolo 13.

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
<b>Documentazione di inizio attività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comunicazione di inizio attività e della sede di svolgimento delle stesse</li> <li>▶ Autocertificazione di inesistenza di elementi ostativi all'erogazioni del Fondo (<i>ove applicabile</i>)</li> </ul>	Entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla stipula della Convenzione
<b>Eventuale domanda di anticipo (relativa al 40% della sovvenzione)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Domanda di anticipo</li> <li>▶ Fideiussione (<i>ove applicabile</i>)</li> </ul>	Entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla stipula della Convenzione

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
<b>Domanda di Rimborso Intermedia*</b> (relativa minimo al 50% massimo al 80% della sovvenzione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese</li> <li>▶ Interim Assessment (Parte I e Parte II)</li> <li>▶ Checklist per le verifiche relative alla selezione del soggetto attuatore e per le verifiche amministrativo-contabili (ove applicabile)</li> <li>▶ Documentazione di spesa debitamente quietanzata</li> <li>▶ Modulo Autodichiarazioni ai fini della Rendicontazione</li> <li>▶ Certificazione dell'avvenuta prestazione da parte di esperti e/o soggetti appaltatori (ove applicabile)</li> </ul>	- Entro 30 (trenta) giorni di calendario dal raggiungimento della soglia del 50% della spesa rendicontabile (finanziamento comunitario, finanziamento nazionale e contributo privato) quietanzata; qualora non si sia raggiunta la soglia del 50%, comunque entro il 31 marzo 2013 occorre caricare a sistema l'Interim Assessment (Parte I e Parte II).
<b>Modello di domanda di rimborso finale</b> (relativa al saldo della sovvenzione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese</li> <li>▶ Final Assessment (Parte I e Parte II)</li> <li>▶ Checklist per le verifiche relative alla selezione del soggetto attuatore e per le verifiche amministrativo-contabili (ove applicabile)</li> <li>▶ Documentazione di spesa debitamente quietanzata</li> <li>▶ Modulo Autodichiarazioni ai fini della Rendicontazione</li> <li>▶ Certificazione dell'avvenuta prestazione da parte di esperti e/o soggetti appaltatori (ove applicabile)</li> </ul>	- Entro 60 (sessanta) giorni di calendario dal raggiungimento della soglia del 100% della spesa rendicontabile (finanziamento comunitario, finanziamento nazionale e contributo privato) quietanzata; ovvero entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di conclusione delle attività progettuali; comunque non oltre il 31 agosto 2013 <sup>3</sup>
<b>Verifiche amministrativo-contabili di revisore indipendente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Documentazione relativa alla certificazione preliminare delle spese da parte di revisore indipendente</li> </ul>	- Entro 30 giorni dalla trasmissione della rendicontazione intermedia e /o finale all'AR
<b>Monitoraggio</b>	Scheda di monitoraggio (o Interim/Final Assessment)	Cadenza trimestrale**
<b>Valutazione progetti</b>	Questionari per la valutazione del progetto debitamente compilati	Secondo la tempistica stabilita dall'AR

\* la Domanda di Rimborso Intermedia dovrà, pertanto, riportare importi tra il 10% e l'80% corrispondenti alle spese quietanzate (ovvero all'ammontare di pagamenti già effettuati) maturate alla data di riferimento. In caso di assenza di richiesta di anticipo, l'importo da richiedere è pari alla spesa quietanzata

<sup>3</sup> Così come riportato nel Manuale delle Spese Ammissibili, i costi devono essere sostenuti entro il 30/06/2012, mentre i pagamenti relativi a tali costi possono essere effettuati successivamente a tale data.



A titolo esemplificativo delle percentuali di spesa da richiedere si rimette di seguito tabella indicativa.

**Percentuali degli importi da richiedere nella Domanda di Rimborso Intermedia al 31 Marzo 2013 nei casi di anticipo già percepito o meno (esempio)**

Spesa Quietanzata maturata (%)	Anticipo	Importo Anticipato (%)	Eventuale importo da richiedere (%)
57%	Richiesto	40%	17%
	Non richiesto	-	57%

\*\* il monitoraggio trimestrale di progetto seguirà le seguenti modalità e tempistiche

**Prospetto riepilogativo delle modalità e del calendario di monitoraggio dei progetti**

Monitoraggio di progetto	Periodo di riferimento delle attività progettuali	Tipologia di documento di monitoraggio	Periodo di caricamento a sistema
I	Dall'avvio al 30 settembre	Scheda di monitoraggio	1-10 ottobre 2012
II	1 ottobre- 31 dicembre	Scheda di monitoraggio	2-15 gennaio 2013
III	1 gennaio- 31 marzo	L'Interim Assessment sostituisce la scheda di monitoraggio	1-15 aprile 2013
IV	1 aprile- 30 giugno	Scheda di monitoraggio	1-15 luglio 2013
V	1 aprile- 30 giugno	Final Assessment	1-luglio-31 agosto 2013

- 8.3** Nell'ipotesi in cui il Soggetto Beneficiario non presenti la Domanda di Anticipo entro 10 giorni di calendario dalla firma della Convenzione di Sovvenzione, dovrà presentare una domanda di rimborso intermedia che riporti importi compresi tra il 10% ed il 80% della spesa sostenuta come indicato nel prospetto di cui al punto 8.2, secondo le tempistiche e le modalità sopra elencate.
- 8.4** Tenuto conto del cronogramma di spesa allegato alla presente Convenzione (ed eventuale rimodulazione dello stesso), la documentazione relativa alla "Domanda di Rimborso Intermedia" dovrà essere presentata entro e comunque non oltre il 31 marzo 2013. Qualora non si sia raggiunta la soglia minima del 50%, occorrerà richiedere la

rinuncia al rimborso intermedio che deve essere approvata dall'Autorità Responsabile e comunque trasmettere l'Interim Assessment (Parte I e Parte II), entro il 31 marzo 2013, secondo le modalità operative indicate nel Manuale Utente modulo C – Interim Assessment – che sarà pubblicato sul sito <https://www.fondisolid.interno.it>.

**8.5** Oltre alla documentazione di cui sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, del Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, è tenuto ad adempiere alle eventuali ed ulteriori richieste di documentazione, dati ed informazioni dell'Autorità Responsabile, secondo le modalità e tempistiche che saranno comunicate.

**8.6** I modelli previsti per adempiere alle disposizioni descritte è accessibile attraverso il sistema informativo SOLID (<https://www.fondisolid.interno.it>). Si rimanda al Manuale Utente modulo C – Interim Assessment – che sarà pubblicato sul sito <https://www.fondisolid.interno.it>

**8.7** Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, del Beneficiario Capofila, possono essere autorizzate dall'Autorità Responsabile modifiche al progetto finanziato. Resta inteso che l'autorizzazione dell'Autorità Responsabile è concessa nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte corrispondono comunque alle indicazioni dell'Avviso cui il progetto si riferisce e non mutano la sostanza del progetto per quanto a oggetto, attività, importo massimo della convenzione e destinatari coinvolti.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila può presentare modifiche di budget nel numero massimo di tre e comunque non oltre il 15 giugno 2013. Ognuna di tali modifiche dovrà essere approvata specificamente dall'Amministrazione.

Il budget finale non potrà discostarsi dal budget iniziale approvato per una quota maggiore del 30%.

Ai fini del calcolo del 30% di cui sopra concorreranno tutte e tre le modifiche apportate durante il periodo di attuazione del progetto.

L'Amministrazione non autorizzerà modifiche superiori al 30%, tuttavia in situazioni eccezionali, e previa presentazione di adeguate giustificazioni da parte del Beneficiario, l'Amministrazione medesima si riserva, secondo il suo insindacabile giudizio, di approvare modifiche che superino la misura del 30%.

Il Beneficiario, e in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, sono tenuti ad inoltrare all'Amministrazione la richiesta di modifica del budget prima che questa possa produrre qualsivoglia effetto.

- 8.8** Ogni modifica alla composizione del gruppo di lavoro dovrà essere soggetta ad una formale approvazione da parte dell'Autorità Responsabile. Qualora la sostituzione delle risorse comporti una modifica del budget, la suddetta modifica dovrà essere inoltrata all'Autorità Responsabile prima che possa produrre effetto.

### **Art. 9 Definizione dei costi ammissibili**

- 9.1** Sono ammessi a finanziamento i costi previsti dalla Decisione applicativa del Fondo. In particolare, si fa riferimento alla definizione dei costi ammissibili così come previsto dall'Allegato XI della medesima Decisione, così come modificata dalla Decisione della Commissione del 03.03.2011 n.1289.

A norma della Decisione applicativa del Fondo, per essere ammissibili le spese devono:

- a) rientrare nel campo di applicazione del Fondo e dei suoi obiettivi, secondo quanto stabilito dalla Decisione istitutiva del Fondo<sup>4</sup>;
- b) essere comprese nelle azioni ammissibili elencate nella Decisione istitutiva del Fondo<sup>5</sup>;
- c) essere necessarie per svolgere le attività previste nel progetto facente parte dei programmi pluriennali e annuali approvati dalla Commissione;
- d) essere ragionevoli e rispondere ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare ai principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia;
- e) essere sostenute dal Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, dal Beneficiario Capofila e/o dai partner del progetto, residenti e registrati in uno Stato membro. Le organizzazioni governative internazionali che perseguano i medesimi obiettivi indicati nella Decisione applicativa del Fondo possono essere residenti ed essere registrati in un Paese terzo. In riferimento all'articolo 39, paragrafo 2, della Decisione, le norme relative al Beneficiario Finale si applicano *mutatis mutandis* ai partner del progetto;
- f) riguardare i gruppi destinatari di cui alla Decisione istitutiva del Fondo;

<sup>4</sup> Artt. 1, 2 e 3 della Decisione 2007/435/CE.

<sup>5</sup> Artt. 1, 2 e 3 della Decisione 2007/435/CE.



- g) essere sostenute nel rispetto delle disposizioni specifiche enunciate nella presente Convenzione.

Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dalla data di avvio delle attività indicata nell'apposita comunicazione e fino alla data di conclusione del progetto (e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2013). Inoltre, il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

## **Art. 10 Condizioni di versamento della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili**

**10.1** L'Autorità Responsabile, attraverso il Fondo di Rotazione (istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze) nel quale confluiscono i Fondi comunitari e nazionali, corrisponderà al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila l'importo spettante secondo le seguenti modalità:

- a) **anticipo (se richiesto) pari al 40% dell'importo aggiudicato**, ad avvenuta ricezione della dichiarazione di avvio delle attività progettuali, nonché della presentazione, se dovuta, di idonea fideiussione bancaria, o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a garanzia dell'anticipo; la fideiussione dovrà valere fino alla conclusione dei controlli in capo alle Autorità Designate del Fondo, prevista per il 30 marzo 2014 e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Autorità Responsabile. La fideiussione dovrà inoltre contenere la clausola di formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Autorità Responsabile. Nel caso di presentazione di polizza assicurativa (*ove applicabile*), la stessa dovrà prevedere il pagamento anticipato del premio complessivo; in tal caso il Beneficiario, o il Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, dovrà consegnare all'Autorità Responsabile idonea documentazione dalla quale si evinca in modo chiaro ed inequivoco l'avvenuto pagamento dell'intero premio. Resta inteso che la predetta fideiussione non dovrà essere rilasciata in caso di

soggetti pubblici che abbiano partecipato alla procedura di cui all'Avviso singolarmente o quali soggetti Capofila in caso di Raggruppamento;

a) **secondo finanziamento, pari ad una percentuale compresa tra il 10% e il 80%** dell'importo complessivo aggiudicato come da prospetto "Percentuali degli importi da richiedere nella Domanda di Rimborso Intermedia al 31 Marzo 2013 nei casi di anticipo già percepito o meno" di cui al punto 8.2, a seguito della presentazione della Domanda di Rimborso intermedia (cfr. allo stesso punto la tabella riepilogativa della documentazione inerente da presentare) che attesti il raggiungimento di almeno il 50% di spesa debitamente quietanzata. Qualora non venga raggiunto il 50% di spesa, occorrerà richiedere la rinuncia al rimborso intermedio che deve essere approvata dall'Autorità Responsabile e comunque trasmettere l'Interim Assessment (Parte I e Parte II), entro il 31 marzo 2013, secondo le modalità operative indicate nel Manuale Utente modulo C – Interim Assessment che verrà pubblicato sul sito <https://www.fondisolid.interno.it>.

b) **Il caricamento a sistema della documentazione di monitoraggio (Interim Assessment e schede di monitoraggio trimestrali previste) è da considerarsi vincolante e propedeutico all'erogazione del pagamento intermedio.**

c) **saldo**, al termine del progetto e dietro presentazione del Final Assessment (relazione sull'attività), al raggiungimento della soglia del 100% del budget previsto (finanziamento comunitario, finanziamento nazionale e contributo privato), entro 60 giorni di calendario dalla data di conclusione delle attività progettuali, sulla base delle spese rendicontabili sostenute e quietanzate dal Beneficiario nella realizzazione del progetto.

**Il caricamento a sistema della documentazione di monitoraggio (Final Assessment e schede di monitoraggio trimestrali previste) è da considerarsi vincolante e propedeutico all'erogazione del pagamento finale.**

**10.2** I pagamenti saranno effettuati direttamente al Beneficiario, e in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila, solo a seguito dell'esito positivo della verifica sulla documentazione amministrativo-contabile da parte dei soggetti competenti, e saranno costituiti da due quote: comunitaria e nazionale. I pagamenti sono subordinati

all'accREDITAMENTO della quota comunitaria sul Fondo di Rotazione da parte della Commissione Europea e quindi, l'Autorità Responsabile non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali ritardi nella liquidazione, che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei sopraccitati fondi.

**10.3** Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila sul conto corrente identificato come segue (*per i soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 3 L. 136/2010*):

- Codice IBAN: in caso di enti privati [REDACTED]
- Numero del Conto di Tesoreria Unica: In caso di Enti Pubblici Locali **22920**
- Banca: **Banca d'Italia**
- Nome dell'intestatario del conto: **Regione del Veneto**
- Data di apertura del conto o di dedizione alla commessa: [REDACTED]
- Generalità e codice fiscale del/dei soggetto/i ad operare sul conto: [REDACTED]

Nome e Cognome [REDACTED]

Nato/a a [REDACTED] il [REDACTED]

Residente in [REDACTED]

C.F.: Codice Fiscale [REDACTED]

(*Per i soggetti tenuti all'applicazione*) In ossequio all'art. 3 della L. 136/2010, la presente Convenzione sarà risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente di cui sopra e/o dei conti correnti dedicati, individuati nella Dichiarazione allegata alla presente Convenzione, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La parte che avrà notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, al ricorrere dei presupposti dell'art. 3 della L. 136/2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'amministrazione e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

**10.4** In caso di Raggruppamento, per ciascun pagamento effettuato dall'Autorità Responsabile sul conto menzionato, il Capofila dovrà trasferire ad ogni co-beneficiario la somma corrispondente alla loro partecipazione al progetto, senza ingiustificato ritardo. Il Capofila



informa l'Autorità Responsabile della ripartizione e dell'assegnazione del contributo ricevuto tra tutti i co-beneficiari e la data del trasferimento. L'Autorità Responsabile si riserva di effettuare verifiche a campione assegnazioni sui trasferimenti del contributo effettuati dal Capofila.

**10.5** Ogni somma richiesta dal Beneficiario non dovrà superare il contributo previsto dalla presente Convenzione. Inoltre il Beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità Responsabile le economie eventualmente previste, qualora queste superino una quota del 30% rispetto all'importo totale del progetto.

Il beneficiario non potrà comunque utilizzare le predette economie in assenza di formale approvazione della stessa Autorità Responsabile.

**10.6** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila nonché gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo, sono tenuti a rispettare, nella tenuta della documentazione contabile, i principi di contabilità ufficialmente riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché un sistema di contabilità separata e informatizzata per tutte le operazioni relative al progetto.

**10.7** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila assicura che tutti i documenti giustificativi (originali o copie certificate conformi agli originali) relativi alle spese del progetto siano tenuti a disposizione dell'Autorità Responsabile, della Commissione e della Corte dei Conti per i cinque anni successivi alla chiusura del progetto. La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti cartacei e informatici che ne garantiscano l'adeguata conservazione e l'immediata intelligibilità.

## **Art. 11 Condizioni per la tracciabilità dei dati**

**11.1** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila deve garantire la tracciabilità dei dati soddisfacendo i seguenti criteri:



- a) utilizzare la Posta Elettronica Certificata ovvero il sistema informatico (<https://www.fondisolid.interno.it>) quale mezzo per la registrazione di tutti i dati di progetto previsti;
- b) consentire alla Commissione il riscontro esatto tra gli importi che il Beneficiario ha riportato nei propri registri contabili ed i documenti giustificativi degli stessi, in possesso dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità Responsabile;
- c) dare evidenza delle fonti di finanziamento del progetto, in particolare ripartite in: (i) pagamento del contributo pubblico, (ii) attribuzione e trasferimento del finanziamento comunitario a titolo del Fondo, (iii) altre fonti di cofinanziamento del progetto;
- d) conservare la documentazione inerente alle eventuali specifiche tecniche ed al piano di finanziamento del progetto, nonché la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione di affidamenti in favore di soggetti terzi e le relazioni delle verifiche e degli audit effettuati.

## **Art. 12 Controlli**

**12.1** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e i partner di progetto, e i terzi affidatari potranno essere oggetto di controllo, sia documentale che fisico (in loco) da parte delle Autorità Designate del Fondo, della Commissione Europea, della Corte dei Conti o di altri organismi di controllo.

**12.2** In particolare, l'Autorità Responsabile disporrà verifiche e controlli, come previsti dalle Decisioni istitutiva ed applicativa del Fondo, sull'avvio delle attività, nonché sulla corretta esecuzione del progetto. In merito alle attività di controllo, l'Autorità Responsabile potrà avvalersi delle Prefetture o di organi istituzionali individuati sia a livello centrale che locale.

**12.3** Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila sarà richiesto di provvedere entro un termine perentorio indicato dall'Autorità Responsabile, fermo quanto previsto dal successivo Articolo 13.

In caso di mancato adempimento nei tempi stabiliti, l'Autorità Responsabile procederà alla revoca del finanziamento e all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13.

**12.4** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, dichiara che tutta la documentazione inerente l'esecuzione del progetto e i relativi atti connessi e conseguenti, ed anche relativi alle attività eseguite da eventuali partner, sarà depositata e conservata presso la sede **Regione del Veneto – U.P. Flussi Migratori Fondamenta S.Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia.**

Resta inteso che in caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, Beneficiario Capofila dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità Responsabile.

### **Art. 13 Sanzioni e revoche**

**13.1** Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione in capo al Beneficiario, o Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, l'Autorità Responsabile potrà concedere un termine per consentire al Beneficiario o al Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, di porre fine all'inadempimento. Qualora il Beneficiario non ottemperi nel predetto termine l'Autorità Responsabile potrà applicare una sanzione pecuniaria variabile tra il 2% e il 10% del valore della sovvenzione concessa, rispettando il principio della proporzionalità. Il Beneficiario (Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento) sarà informato con congruo anticipo delle decisioni dell'Autorità Responsabile in merito alle sanzioni finanziarie comminategli.

**13.2** Ferma restando l'applicazione delle predette sanzioni pecuniarie, l'Autorità Responsabile può revocare in tutto o in parte il contributo, a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive e in caso di mancata comunicazione delle variazioni di sede di cui al precedente art. 12;
- b) inadempimento all'obbligo di esecuzione delle attività, di cui all'art. 8, spettanti al Beneficiario;
- c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;

- d) inadempienza nell'attività di *reporting* (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa e l'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 10.5) sia sotto il profilo del mancato invio e sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- e) difformità tra il progetto approvato e la realizzazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, e/o difformità e scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 6;
- f) erogazione di servizi a favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma Annuale di riferimento, dalle disposizioni del Fondo e dal progetto;
- g) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- h) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- i) perdita dei requisiti minimi previsti nell'Avviso per l'esecuzione delle attività di progetto;
- j) non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate per la partecipazione all'Avviso e/o in ordine alle situazioni di cui all'art. 38, D.lgs. 163/2006;
- k) mancato rispetto delle regole di pubblicità di cui all'art. 15 e degli obblighi di cui all'art. 17;
- l) in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo.

La revoca è disposta dall'Autorità Responsabile con le medesime forme dell'assegnazione. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente, anche mediante l'escussione della fideiussione.

**13.3** Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in merito all'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed in merito alla facoltà di revocare il contributo, nei casi di cui alle lettere b), d), e), g) e k) del presente articolo, l'Autorità Responsabile, constatato l'inadempimento, concederà al Beneficiario (o al Beneficiario Capofila) un termine di 15 giorni per porre rimedio all'inadempimento contestato. Qualora il Beneficiario non ottemperi nel predetto termine, l'Autorità Responsabile procederà alla risoluzione della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 c.c. dichiarando la propria volontà mediante raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente).



**13.4** Nei casi di cui alle lettere i) e j) del presente articolo, l'Autorità Responsabile procederà alla risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. dichiarando la propria volontà mediante raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente).

La Convenzione potrà essere altresì risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente di cui all'articolo 10, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

**13.5** Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all'Autorità Responsabile la somma in questione nel termine concesso dall'Autorità Responsabile, anche se il Beneficiario non è stato il destinatario finale della somma erogata.

Qualora la restituzione dei predetti importi non venisse effettuata nel termine concesso, l'Autorità Responsabile si riserva il diritto di recuperare direttamente le somme dovute dal destinatario finale del contributo, ferma restando la responsabilità del Beneficiario o del Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni patiti.

Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali. Gli interessi sul ritardato rimborso saranno riferiti al periodo tra la data ultima prevista per il rimborso e la data in cui l'Autorità Responsabile riceve il completo pagamento della somma dovuta. Ogni rimborso, anche parziale andrà prioritariamente a copertura prima degli interessi e delle penali e successivamente della sorte capitale dovuta.

Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all'Autorità Responsabile potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato, tramite lettera raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente), o tramite l'escussione della fideiussione (qualora prevista) presentata ai sensi dell'art. 10.



- 13.6** Resta inteso che qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l'Autorità Responsabile potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.
- 13.7** Il Beneficiario o il Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, a mezzo della sottoscrizione della presente, manifesta ora per allora il suo pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.
- 13.8** L'Autorità Responsabile potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, o del Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, della procedura di riscossione per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre alle procedure ordinarie, anche giudiziali.

#### **Art. 14 Protezione dei dati**

- 14.1** Tutti i dati personali contenuti nella presente Convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dall'Autorità Responsabile esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente Convenzione, senza recare alcun pregiudizio, nella loro comunicazione, né ai servizi di auditing interno e/o a qualunque organismo di controllo istituzionale, né agli interessi finanziari dell'Autorità Responsabile. I Beneficiari e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto potranno, su richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. I Beneficiari potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali, direttamente all'Autorità Responsabile.
- 14.2** Il Beneficiario, e in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila dovrà prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del progetto, ai dati relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo.

- 14.3** Le informazioni relative alle eventuali modifiche dei dati trasmessi, dovranno essere comunicate unicamente ai soggetti che, nell'ambito della struttura dell'Autorità Responsabile, degli Organismi di controllo e delle Istituzioni comunitarie, hanno titolo ad accedere ai dati sensibili nell'esercizio delle loro funzioni.
- 14.4** Le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

### **Art. 15 Regole di pubblicità**

- 15.1** È compito del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, del Beneficiario Capofila e/o dei partner, informare il pubblico del contributo ricevuto dal Fondo. A tale scopo il Beneficiario e, in caso di raggruppamento, il Beneficiario Capofila si impegna a che i destinatari del progetto siano informati del finanziamento. Pertanto ogni documento riguardante il progetto, compresi i certificati di frequenza o di altro tipo, dovrà riportare l'indicazione che il progetto è stato cofinanziato dal Fondo.
- 15.2** Le iniziative di pubblicità e comunicazione afferenti alla realizzazione del progetto, dovranno essere comunicate con congruo anticipo all'Autorità Responsabile, che potrà indicare tempi e modalità di attuazione, vincolanti per il Beneficiario.
- 15.3** Per ciò che concerne gli obblighi di pubblicità e informazione e relativamente alle modalità di attuazione di tali obblighi in capo al Beneficiario, si rimanda all'Allegato sulle regole di pubblicità che è parte integrante della presente Convenzione.

### **Art. 16 Foro competente**

- 16.1** Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

## **Art. 17 Conflitto d'interessi**

**17.1** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto, si impegnano a prendere ogni necessaria misura per prevenire ogni rischio di conflitto di interesse che potrebbe impattare sull'imparzialità e l'obiettività della presente Convenzione. Tali conflitti di interesse potrebbero sorgere, in particolare, in relazione a interessi economici, affinità politiche o territoriali, ragioni emotive o familiari, o qualsiasi altro interesse condiviso.

**17.2** Ogni situazione che costituisce o potrebbe portare a conflitti d'interesse durante l'esecuzione delle attività, deve essere immediatamente comunicata all'Autorità Responsabile. Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto devono procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. L'Autorità Responsabile si riserva il diritto di verificare che le misure prese siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive. Nel caso la situazione di conflitto dovesse permanere, l'Autorità Responsabile applicherà i rimedi previsti nel precedente art. 13.

## **Art. 18 Proprietà e uso dei risultati**

**18.1** La proprietà dei risultati delle azioni (inclusi i nomi ed i loghi eventualmente creati), i diritti di proprietà intellettuale e industriale, dei documenti e dei report legati ad esse, sarà conferita ai Beneficiari e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila ed a ciascun soggetto intervenuto nella realizzazione del progetto per quanto di rispettiva competenza. Posto quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, ciascun partner di progetto e soggetto Capofila, per quanto di rispettiva competenza, garantisce all'Autorità Responsabile il diritto di utilizzare gratuitamente e di concedere a terzi, l'utilizzo gratuito dei risultati delle azioni, dei nomi e dei loghi allo scopo realizzati, dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, dei documenti e dei report legati ad esse, in modo da non violare alcuna disposizione in materia di riservatezza o diritti di proprietà intellettuale e industriale esistenti.



## **Art. 19 Riservatezza**

- 19.1** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, ciascun partner di progetto nonché il soggetto Capofila, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- 19.2** L'obbligo di cui al precedente articolo 19.1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 19.3** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 19.3** In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità Responsabile ha la facoltà di adottare le misure previste dall'Articolo 13, fermo restando che il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Autorità Responsabile.
- 19.4** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila e ciascun partner di progetto si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

## **Art. 20 Sospensione**

- 20.1** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo il caso fortuito ovvero le ipotesi di forza maggiore di cui all'art. 21 che segue e salvi gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati, se ed in quanto valutati come tali dall'Autorità Responsabile.



**20.2** L'Autorità Responsabile si riserva, in caso di sospensione, la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, a norma dell'art. 22 che segue. Qualora l'Autorità Responsabile non si avvalga della menzionata facoltà il Beneficiario, e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, dovrà riprendere l'esecuzione del progetto come inizialmente pianificato, una volta che le circostanze lo rendano possibile, e ne dovrà informare immediatamente l'Autorità Responsabile. In tal caso la durata del progetto potrà essere estesa compatibilmente con il periodo di ammissibilità del Programma Annuale, previa autorizzazione scritta dell'Autorità Responsabile.

## **Art. 21 Forza maggiore**

**21.1** Per forza maggiore si intende ogni situazione imprevista ed eccezionale o ogni evento fuori dal controllo delle parti, che non permette il completamento delle prescrizioni della presente Convenzione, che non è imputabile a errore o negligenza e che le parti non avrebbero potuto prevedere o prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. Difetti nelle forniture o nei materiali o ritardi nel loro reperimento, controversie di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere considerati cause di forza maggiore.

**22.2** La parte che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare l'altra parte senza indugio tramite lettera raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente), indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti e deve, comunque, porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a cause di forza maggiore.

**22.3** Nessuna delle parti può essere considerata inadempiente alle disposizioni della presente Convenzione in caso non riesca ad adempiere alle disposizioni per cause di forza maggiore.

**22.4** In presenza di cause di forza maggiore l'esecuzione del progetto potrà essere sospeso secondo quanto previsto dall'art. 20.

## **Art. 22 Recesso dell'Autorità Responsabile**

**22.1** L'Autorità Responsabile può recedere unilateralmente e liberamente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla presente Convenzione

(i) per giusta causa. Sono da intendersi per giusta causa a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti circostanze:

a) qualora sia stato depositato contro il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o partner, un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Beneficiario;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione.

(ii) in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte del Beneficiario.

**22.2** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila ha diritto al versamento del contributo per la quota parte di progetto realizzato (purché correttamente ed utilmente), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

**22.3** Nei casi di recesso dell'Autorità Responsabile, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila ha 60 giorni dalla data in cui il recesso dalla presente Convenzione ha effetto, come notificato dall'Autorità Responsabile, per produrre una richiesta finale di pagamento secondo le procedure previste dall'art. 10. Se non è inviata alcuna richiesta di pagamento nei termini previsti, l'Autorità Responsabile non erogherà alcuna somma per gli interventi previsti ed attuati fino alla data di esercizio del diritto di recesso, e recupererà ogni somma eventualmente già corrisposta, se non comprovata da idoneo documento o rendiconto finanziario.

## **Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo**

**23.1** In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, potrà comunicare all'Autorità Responsabile la rinuncia parziale al contributo (anche mediante rimborso se già ottenuto) se ha effettuato prestazioni superiori al 50% del costo totale del progetto e la rinuncia totale al contributo (anche mediante rimborso se già ottenuto) se ha realizzato prestazioni inferiori al 50% del costo totale del progetto.

**23.2** L'Autorità Responsabile valuterà la richiesta di rinuncia parziale al contributo e potrà accettarla solo nel caso in cui la percentuale delle attività svolte (superiori comunque al 50%) siano funzionali all'obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabili; in caso contrario verrà richiesto al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila, di rimborsare in tutto o in parte la somma già pagata.

## **Art. 24 Accordi ulteriori**

**24.1** Qualora ricorrano i presupposti di legge per la sottoposizione della presente Convenzione al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, di cui all'art. 3 l. 20/1994, la Convenzione medesima vincolerà l'Amministrazione solo a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuto positivo controllo mentre, in ogni caso, sarà vincolante per il Beneficiario a far data dalla sottoscrizione.

**24.2** Tutte le modifiche alla presente Convenzione saranno vincolanti per le parti, solo qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti.

**24.3** L'accordo ulteriore eventualmente sottoscritto, non può in ogni caso avere lo scopo o l'effetto di produrre cambiamenti alla Convenzione che possano mettere in discussione la decisione di finanziamento o porre in essere un iniquo trattamento delle parti.

**24.4** L'Autorità Responsabile potrà modificare unilateralmente la presente Convenzione in relazione ad esigenze di interesse pubblico sopravvenuto. Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, che intenda modificare la presente Convenzione, dovrà inviare una richiesta scritta all'Autorità Responsabile non oltre un mese prima del termine di esecuzione del progetto.

Il sottoscritto Marilinda Scarpa, quale legale rappresentante del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, Beneficiario Capofila, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 1 (Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione), art. 2 (Obblighi e Responsabilità), art. 3 (Composizione del contributo), art. 5 (Budget del progetto e cronogramma), Art. 6 (Indicatori utilizzati), art. 7 (Affidamento degli incarichi e stipulazione di contratti d'appalto), art. 9 (Definizione di costi ammissibili), art. 10 (Condizioni di versamento della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili), art. 12 (Controlli), art. 13 (Sanzioni e revoche), art. 14 (Protezione dati), art. 15 (regole di pubblicità), art. 16 (Foro competente), art. 17 (Conflitto d'interessi), art. 18 (Proprietà e uso dei risultati), art. 19 (Riservatezza), art. 20 (Sospensione), art. 22 (Recesso dell'autorità Responsabile), art. 23 (Rinuncia parziale e/o totale al contributo), art. 24 (Accordi ulteriori).

Firma  
(per il Beneficiario)





UNIONE  
EUROPEA

Convenzione di  
Sovvenzione



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**Allegati alla Convenzione di Sovvenzione**

## Nota di accettazione del finanziamento

### **OGGETTO: Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi – Accettazione del finanziamento**

Si comunica che il prog. n. **102052** " GI-FEI: Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione" presentato nell'ambito del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi, azione 9 Programma Annuale 2011 è stato **AMMESSO AL FINANZIAMENTO** con Decreto dell'Autorità Responsabile 5100 del 31/07/2012 di cui si allega copia.

Si informa che accettando l'ammissione al finanziamento il Beneficiario accetta di venire incluso nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito internet del Fondo [www.interno.it](http://www.interno.it)

Si prega di voler restituire debitamente firmata la nota allegata alla presente a titolo di accettazione formale dell'ammissione al finanziamento e degli impegni conseguenti.

Data 31/08/2012

L'Autorità Responsabile  
(Malandrino)

Per accettazione  
(Il Legale Rappresentante)

## Regole di pubblicità del Fondo

### Regole Generali

Il Beneficiario Finale ha il compito di **informare** il pubblico dell'assistenza ricevuta dal Fondo, mediante le misure indicate di seguito nel documento. Il Beneficiario Finale deve affiggere una **targa permanente**, ben visibile e di cospicue dimensioni, entro tre mesi dalla data di completamento dei progetti rispondenti ai seguenti criteri<sup>6</sup>:

- a) contributo comunitario totale per il progetto superiore a € 100.000,00;
- b) locali dedicati esclusivamente allo svolgimento delle attività progettuali;
- c) operazione consistente nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di progetto d'infrastrutture o di costruzione.

Nella targa sono indicati il **tipo** e la **denominazione** del progetto. Inoltre le informazioni di seguito descritte occupano almeno il 25 % della targa:

- a) il logo dell'Unione Europea, conforme alle norme grafiche di seguito indicate, e il riferimento all'Unione Europea;
- b) il riferimento al Fondo.

Ogni documento riguardante i progetti, compresi i certificati di frequenza o di altro tipo, comprende una **dichiarazione** indicante che il progetto è stato **cofinanziato dal Fondo**.

L'Autorità Responsabile acquisisce, secondo quanto disciplinato all'art. 18 della Dichiarazione, il libero diritto di utilizzo di tutto quanto prodotto in esecuzione della presente Dichiarazione. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Autorità Responsabile in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

---

<sup>6</sup> Condizioni a) e b).

**Norme concernenti l'utilizzo da parte del Beneficiario Finale dei loghi dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno**

Relativamente all'apposizione di loghi dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno, è necessario richiedere con congruo anticipo l'approvazione per un eventuale utilizzo degli stessi indirizzando una e-mail a [dlci.fondointegrazione@interno.it](mailto:dlci.fondointegrazione@interno.it)

I Beneficiari che desiderano utilizzare il logo, nella forma e nelle modalità autorizzate dall'Autorità Responsabile, possono farlo gratuitamente purché rispettino le seguenti condizioni:

- i loghi non possono essere utilizzati per scopi, attività o manifestazioni incompatibili con i principi e con gli obiettivi del Fondo. I loghi non possono essere riprodotti in nessun caso per fini illeciti e contrari al buon costume;
- l'utilizzo non deve dar adito a confusione fra l'utilizzatore e le istituzioni coinvolte. A tal fine nessun altro marchio di fabbrica, marchio di servizio, simbolo, disegno o denominazione commerciale può essere utilizzato insieme ai loghi;
- i loghi non possono essere utilizzati a fini commerciali. Chiunque intenda riprodurre i loghi nell'ambito delle proprie attività è autorizzato a farlo a condizione che tale uso sia effettuato a titolo gratuito e non sia oggetto di alcun valore aggiunto con possibili ripercussioni sui cittadini italiani ed europei. L'Autorità Responsabile autorizza in particolare la riproduzione del logo su qualsiasi oggetto destinato a promuovere le attività finanziate dal Fondo;
- l'utilizzo deve essere compatibile con le norme vigenti in materia di tutela dei diritti d'autore e non deve violare i diritti morali o patrimoniali dell'autore né i diritti ceduti da quest'ultimo all'Autorità Responsabile;
- l'utilizzatore si impegna a rispettare la rappresentazione visiva dei loghi stabilita dall'Autorità Responsabile. Sono consentite solo le modifiche espressamente autorizzate dall'Autorità Responsabile;
- la presente autorizzazione d'uso non conferisce all'utilizzatore alcun diritto sui loghi né la facoltà di reclamare alcun diritto;
- l'utilizzatore non può registrare né chiedere la registrazione, in nessun paese dell'Unione Europea, di alcun marchio o denominazione contenente i loghi o somigliante ai loghi al punto tale da risultare ingannevole o da indurre confusione.



### **Istruzioni riguardanti il logo dell'Unione Europea e definizione dei colori standard**

Nella tabella seguente viene riportata la descrizione grafica del logo cui fare riferimento per ogni utilizzo dello stesso (sia esso in formato cartaceo, elettronico o altro).

<b>Il logo</b>
Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità
<b>Descrizione araldica</b>
Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.
<b>Descrizione geometrica</b>
Il logo è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate ad intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.

Nella tabella seguente vengono riportate le specifiche tecniche dei colori del logo cui fare riferimento per ogni utilizzo dello stesso (sia esso in formato cartaceo, elettronico o altro).

<b>I colori regolamentari</b>
I colori del logo sono i seguenti: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo; PANTONE YELLOW per le stelle. La gamma internazionale PANTONE è largamente diffusa e di facile consultazione, anche per i non addetti al settore grafico.
<b>Riproduzione in quadricromia</b>
In caso di stampa in quadricromia non è possibile utilizzare i due colori standard. Questi saranno quindi ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia. Il PANTONE YELLOW si ottiene con il 100% di "Process Yellow". Mescolando il 100% di "Process Cyan" e l'80% di "Process Magenta" si ottiene un blu molto simile al PANTONE REFLEX BLUE.
<b>Riproduzione in monocromia</b>
Se si ha a disposizione solo il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco. Nel caso in cui si possa utilizzare come unico colore il blu (ovviamente il "Reflex Blue"), usarlo al 100% per lo sfondo e ricavare le stelle in negativo (bianche).
<b>Riproduzione su Internet</b>
PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB:0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW al colore RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00).
<b>Riproduzione su fondi colorati</b>
Il logo va riprodotto preferibilmente su sfondo bianco. Evitare gli sfondi di vario colore e comunque di tonalità stridente con il blu. Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.

### **Uso da parte di terzi del logo dell'Unione Europea**

L'uso del simbolo europeo è subordinato alle seguenti condizioni:

- non deve creare confusione tra l'utilizzatore e l'Unione europea o il Consiglio d'Europa;
- non deve essere legato ad obiettivi o attività incompatibili con i principi e gli scopi dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa.

L'autorizzazione ad usare il simbolo europeo non conferisce alcun diritto d'esclusiva, non permette l'appropriazione di tale simbolo o di un marchio o logotipo simile, sia a mezzo di deposito registrato sia in qualsiasi altro modo. Ogni caso sarà esaminato individualmente per verificare il rispetto dei suddetti requisiti. L'autorizzazione non sarà concessa qualora il simbolo sia utilizzato a fini commerciali congiuntamente al logotipo, nome o marchio di una società.

### **Eventi, manifesti e pubblicazioni (incluso quelle elettroniche)**

Nel caso si organizzino eventi quali workshop, seminari e conferenze di presentazione occorre richiedere all'Autorità Responsabile l'approvazione preventiva per un'eventuale partecipazione.

A fronte di tale approvazione, è necessario esporre all'interno della sala dove l'evento ha luogo la **bandiera dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana**.

Per quanto riguarda la realizzazione di materiali correlati all'evento (inviti, badge, fondali, cartelline, ecc...), di manifesti e di pubblicazioni in generale (brochure, comunicati stampa, lettere d'informazione, dépliant, ecc.), è necessario concordare con l'Autorità Responsabile il formato grafico e le specifiche tecniche del materiale prodotto (cartaceo, audiovisivo o digitale).

Nello specifico, il materiale prodotto deve riportare quale intestazione:

- il **logo dell'UE** riportando la dicitura "**Progetto co-finanziato dall'Unione Europea**" (in alto a sinistra);
- il **logo del Ministero dell'Interno**, riportando la dicitura "**Ministero dell'Interno**" (in alto a destra);
- il riferimento al **Fondo** (immediatamente sotto ai due loghi).

#### **Esempio**

*progetto cofinanziato da*



UNIONE  
EUROPEA



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi**

Nel caso di pubblicazioni, produzione di materiale audio e/o video (ad esempio cd e dvd), lo schema di cui sopra dovrà essere riportato in copertina. Nel caso di realizzazione di siti Web, lo stesso dovrà comparire nell'intestazione della home page.

Inoltre, per la realizzazione di siti Web, la produzione di CD-Rom o di pubblicazioni digitali, è necessario attivare un collegamento ipertestuale al sito Web della **Commissione europea** ([http://ec.europa.eu/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/index_it.htm)) e **del Ministero dell'Interno** (<http://www.interno.it>) attraverso i relativi loghi.

In presenza di loghi istituzionali (nazionali, regionali, locali), occorre che:

- tutti i loghi istituzionali presenti siano disposti sulla stessa linea orizzontale ideale;
- il logo dell'UE sia sempre posizionato alla sinistra di tutti i loghi presenti;
- il logo del Ministero dell'Interno sia sempre posizionato alla destra di tutti i loghi presenti;
- il logo dell'UE e quello del Ministero dell'Interno non siano di dimensioni inferiori a quelle di tutti gli altri loghi presenti.

Inoltre, in caso di ridotto spazio a disposizione, ci si può limitare a includere il solo logo del Ministero dell'Interno unitamente al logo dell'Unione Europea senza le suddette diciture.

#### **Esempio**

*progetto cofinanziato da*



UNIONE  
EUROPEA



MINISTERO  
DELL'INTERNO

#### **Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi**

Al fine di soddisfare ulteriori esigenze informative, il **Beneficiario Finale** può inserire il proprio **logo e nominativo** a piè di pagina del materiale prodotto.

#### **Riferimenti**

Tutti i loghi da utilizzare, secondo le indicazioni di cui sopra, sono reperibili sui seguenti siti internet:

- Logo Unione Europea: [http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download\\_it.htm](http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_it.htm);
- Logo Ministero dell'Interno: [www.interno.it](http://www.interno.it).

#### **Documentazione di riferimento**

- Artt. 34 e 35 della Decisione 2008/457/CE.
- Allegato X della Decisione 2008/457/CE.







- Residente a [redacted] in [redacted]
- Nome e Cognome: [redacted]
- C.F. [redacted]
- Luogo e data di nascita [redacted]
- Residente a [redacted] in [redacted]

- Nome e Cognome: [redacted]
- C.F. [redacted]
- Luogo e data di nascita [redacted]
- Residente a [redacted] in [redacted]

- Nome e Cognome: [redacted]
- C.F. [redacted]
- Luogo e data di nascita [redacted]
- Residente a [redacted] in [redacted]

(si precisa che in caso il Beneficiario utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)

#### Estremi identificativi

- Codice IBAN: in caso di enti privati [redacted]
- Banca: [redacted]
- Nome dell'intestatario del conto: [redacted]
- Data di apertura del conto o di dedizione alla commessa: [redacted]

#### Generalità persone delegate ad operare:

- Nome e Cognome: [redacted]
- C.F. [redacted]
- Luogo e data di nascita [redacted]
- Residente a [redacted] in [redacted]

2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che, in caso di affidamento di attività, servizi e/o forniture a soggetti terzi nelle modalità previste dall'articolo 7 della Convenzione, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto sottoscritto con il subcontraente affidatario, nonché l'esercizio da parte dell'Amministrazione della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
3. che nell'ipotesi di affidamento di cui al precedente punto 2, l'Amministrazione verificherà l'assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti ed in particolare che nei contratti sottoscritti con i subaffidatari sia inserita, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
4. che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all'art. 3 legge 136/2010;
5. che qualora nel prosieguo della procedura di selezione e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni.
6. che, se previsto in relazione all'oggetto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Beneficiario, dal Beneficiario Capofila e/o dai Partner di progetto e dai loro subcontraenti il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta del soggetto che indice la gara/procedura di selezione/indagine di mercato e il codice unico di progetto (CUP) richiesto per il finanziamento oggetto della Convenzione.
7. di autorizzare al trattamento e l'utilizzo dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003.

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 163 del 2006**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all'esecuzione del contratto.

I dati forniti saranno trattati nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dal Soggetto Beneficiario al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per l'Autorità Responsabile di procedere al pagamento di quanto dovuto fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010.

Il titolare del trattamento è l'Autorità Responsabile del Fondo.

FIRMA

(per il Beneficiario / Beneficiario Capofila)

---

DATA dell'apposizione della firma

Allegato B



**Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale**

**Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione  
Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale  
Ufficio Immigrazione**

Allegato B

**SCHEMA DI CONVENZIONE  
TRA  
IL CAPOFILA  
REGIONE VENETO  
E  
I PARTNERS  
REGIONE PUGLIA – REGIONE MARCHE – COMUNE DI BOLOGNA  
per  
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GI-FEI – GIOVANI IMMIGRATI, FORMAZIONE ED  
ESPERIENZE DI INTEGRAZIONE.**

**La Dirigente del Servizio  
Dott.ssa Antonella Bisceglia**

**Timbro** \_\_\_\_\_

**Firma**  \_\_\_\_\_



**Allegato B**  
**SCHEMA DI CONVENZIONE**  
**TRA**  
**IL CAPOFILA**  
**REGIONE VENETO**  
**E**  
**I PARTNERS**  
**REGIONE PUGLIA – REGIONE MARCHE – COMUNE DI BOLOGNA**

CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GI-FEI – GIOVANI IMMIGRATI, FORMAZIONE ED ESPERIENZE DI INTEGRAZIONE. CUP H79E12000390007. FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DEI PAESI TERZI (F.E.I.) PROGRAMMA ANNUALE 2011 - AZIONE 9.

**TRA IL CAPOFILA**

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da \_\_\_\_\_ il quale agisce in questo atto nella veste di Dirigente della Unità di Progetto Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 2303 del 28.09.2010;

**E I PARTNER**

Regione Puglia – Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, con sede in Bari, via Lungomare Nazario Sauro 33, Codice Fiscale 80017210727 rappresentata da \_\_\_\_\_ domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

**E**

Regione Marche – Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione Lavoro - P.F. Servizi per l'Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali e produttive, con sede in Ancona, via Tiziano 44, Partita IVA 00481070423, rappresentato da \_\_\_\_\_ domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

**E**

Il Comune di Bologna - Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria "don Paolo Serra Zanetti", con sede in Bologna, Piazza Maggiore n. 6, Codice Fiscale 1232710374, rappresentato da \_\_\_\_\_ domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

- a) La presente Convenzione è stipulata nel rispetto della Decisione 2007/435/CE del Consiglio dell'Unione Europea che ha istituito il Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) per il periodo 2007-2013, delle Decisioni della Commissione Europea 2008/457/CE, 2007/3926/CE e C(2011) 6455 del 13 settembre 2011;
- b) con decreto del 4 aprile 2012 prot. n. 2441, il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e l'Asilo, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Autorità Responsabile del FEI (di seguito A.R.), ha adottato un avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sulle azioni 5 e 9 del Programma Annuale 2011;
- c) con D.G.R. n. 1061 del 5 giugno 2012 la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione della Regione del Veneto al Progetto "GI-FEI – Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione" (di seguito Progetto), che vede coinvolti la Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori (di seguito il Capofila), la Regione Puglia, la Regione Marche e il Comune di Bologna - Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria "don Paolo Serra Zanetti" (questi ultimi di seguito i Partner);
- d) con decreto prot. n. 5100 del 31 luglio 2012 l'A.R. ha approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali il Progetto;

- e) in data 25 settembre 2012 la Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, ha sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione con l'A.R. (di seguito Convenzione di Sovvenzione), parte integrante del presente atto;
- f) con D.G.R. n. \_\_\_\_\_ la Giunta Regionale ha approvato in particolare la stipula di una convenzione fra i Partner del Progetto.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Premessa**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 2 Definizione dei Partner**

Secondo quanto previsto dal presente accordo i Partner concordano che:

- il Capofila è l'organismo responsabile di tutte le operazioni indicate nella Convenzione di Sovvenzione, nonché del coordinamento e della gestione finanziaria del Progetto. Esso è l'unico responsabile nei confronti dell'A.R. per quanto riguarda la realizzazione del Progetto;
- i Partner sono gli organismi responsabili delle singole attività progettuali, così come indicato nella Convenzione di Sovvenzione.

### **Art. 3 Oggetto**

Oggetto della presente convenzione è la definizione e la regolamentazione dei rapporti di partenariato per la realizzazione del Progetto, articolato in quattro fasi tra loro coese e coerenti:

- fase 1. Ricerca-azione per la creazione della base di conoscenza. Questa fase prevede un'analisi delle competenze tra i diversi livelli istituzionali, lo sviluppo di un questionario comune per la raccolta di esperienze e prassi rilevanti e attività di consultazione territoriali, una *peer-review* per la definizione di criteri di *benchmarking* rilevanti a livello locale e regionale e la valutazione delle pratiche tramite *focus group* territoriali;
- fase 2. Identificazione buone prassi ed esperienze europee per il sostegno e l'integrazione del capitale umano immigrato. È prevista la raccolta di esperienze e prassi rilevanti attraverso l'attivazione delle reti europee coinvolte, utilizzando gli strumenti sviluppati nella fase 1;
- fase 3. Scambio di esperienze e buone prassi a livello europeo. Sono previsti dei seminari regionali di presentazione e discussione delle risultanze e due visite studio dei rappresentanti delle regioni italiane presso partner europei per approfondire buone prassi a livello europeo;
- fase 4. Comunicazione e disseminazione delle esperienze e dei risultati, tramite la pubblicazione, la messa in rete dei risultati del Progetto e un convegno finale. Sono previsti: lo sviluppo e la firma di un documento di intesa fra i partner italiani ed europei del Progetto per la creazione di una rete e di *mainstreaming* di buone prassi identificate e per l'elaborazione di futuri progetti anche a carattere transnazionale.

Ciascun Partner e il Capofila parteciperanno attivamente ad ogni fase del Progetto per quanto di competenza.

La Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, in qualità di Capofila e di unico responsabile - referente nei confronti degli organi di gestione del FEI, assicurerà una corretta ed organica gestione degli aspetti tecnici e finanziari del Progetto, e svolgerà il ruolo di coordinatore generale delle diverse attività programmate e previste dal FEI. Ciò comporta responsabilità specifiche, dettagliate nella Convenzione di Sovvenzione. A garanzia della coerenza delle spese sostenute dai partner e della loro certificazione, per il successivo trasferimento ai partner delle spettanti quote di finanziamento percepite dall'A.R., la Regione del Veneto individuerà un revisore indipendente. Il capofila dovrà inoltre garantire la diffusione dei risultati del Progetto, attenendosi alle regole previste dalla Convenzione di Sovvenzione.

### **Art. 4 Durata**

La presente convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2013 e comunque resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate. Eventuali proroghe dovranno essere approvate per atto scritto.



**Art. 5 Responsabilità**

Il Capofila e i Partner si impegnano a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal Progetto ammesso al finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso, nella Convenzione di Sovvenzione e nella presente convenzione.

I Partner devono attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti:

- accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione di Sovvenzione e nei suoi allegati, con particolare riguardo alla parte di Progetto di competenza;
- realizzare la parte progettuale, per la quale ciascun Partner è responsabile, e rispettare tutti gli obblighi derivanti dall'ammissione del Progetto a contributo;
- impegnarsi, nel caso di inadempienza da parte di uno dei Partner, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della presente convenzione, ad individuare una soluzione condivisa;
- impegnarsi ad applicare il manuale per le spese ammissibili redatto dalla Commissione ed attenersi alle indicazioni dell'A.R. in merito all'applicazione delle regole di ammissibilità delle spese;
- impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla realizzazione del Progetto;
- fornire al capofila i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del Progetto nei tempi utili per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla Convenzione di Sovvenzione e dal Vademecum dei beneficiari finali;
- essere responsabili della propria quota di finanziamento;
- portare immediatamente a conoscenza del capofila ogni evento che potrebbe comportare una interruzione temporanea o definitiva del Progetto o qualsiasi altra rilevante modifica all'attività progettuale.

**Art. 6 Composizione del budget e sua distribuzione fra i partner**

Il budget del Progetto ammonta complessivamente a € 173.919,20 di cui:

▪ quota comunitaria	€ 86.959,60
▪ quota nazionale	€ 52.175,76
▪ cofinanziamento	€ 34.783,84

Il Capofila e ciascun Partner cofinanziano il Progetto attraverso la rendicontazione di personale interno.

Il Capofila e i Partner concordano nel ripartire il budget di Progetto come segue:

- Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, € 77.410,00 (di cui € 38.705,00 derivante da contributo comunitario, € 23.223,00 da contributo nazionale, €15.482,00 di cofinanziamento);
- Regione Puglia, Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale € 36.970,00 (di cui € 19.985,00 derivante da contributo comunitario, € 11.091,00 da contributo nazionale, € 7.394,00 di cofinanziamento);
- Regione Marche, Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione Lavoro - P.F. Servizi per l'Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali e produttive, € 26.120,00 (di cui € 13.060,00 derivante da contributo comunitario, € 7.836,00 da contributo nazionale, € 5.224,00 di cofinanziamento);
- Comune di Bologna, Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria "don Paolo Serra Zanetti" € 33.419,20 (di cui € 16.709,60 derivante da contributo comunitario, € 10.025,76 da contributo nazionale, € 6.683,84 di cofinanziamento).

Il piano finanziario del Capofila e di ciascun Partner si articola nel budget approvato dall'A.R., che si allega alla presente Convenzione.

Sono ammissibili le spese sostenute e quietanzate per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 3; esse si riferiscono alle categorie di spesa qui di seguito specificate:

<b>Categoria di spesa</b>	<b>Regione del Veneto</b>	<b>Regione Puglia</b>	<b>Regione Marche</b>	<b>Comune Bologna</b>	<b>Totale complessivo</b>
<b>Costi del personale</b>	€ 15.440,00	€ 22.100,00	€ 18.900,00	€ 18.516,00	€ 74.956,00
<b>Costi di viaggio e di soggiorno</b>	€ 7.370,00	€ 8.770,00	€ 5.620,00	€ 6.460,00	€ 28.220,00
<b>Subappalti</b>	€ 50.600,00	€ 6.100,00	€ 1.600,00	€ 8.443,20	€ 66.743,20
<b>Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento comunitario - revisore contabile</b>	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
<b>Totale complessivo di cui</b>	€ 77.410,00	€ 36.970,00	€ 26.120,00	€ 33.419,20	€ 173.919,20
<b>Fondo comunitario</b>	€ 38.705,00	€ 18.485,00	€ 13.060,00	€ 16.709,00	€ 86.959,60
<b>Fondo di Rotazione</b>	€ 23.223,00	€ 11.091,00	€ 7.836,00	€ 10.025,76	€ 52.175,00
<b>Quota parte partner</b>	€ 15.482,00	€ 7.394,00	€ 5.224,00	€ 6.683,84	€ 34.783,84

Il piano finanziario può essere modificato, su proposta di ciascuno e in accordo con il Capofila, nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione di Sovvenzione.

#### **Art. 7 Modalità di erogazione del finanziamento**

L'A.R. provvederà, a seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione e della richiesta di anticipo da parte della Regione del Veneto, ad erogare un prefinanziamento al Capofila.

Il Capofila, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e previa richiesta formale dei Partner, si impegna a sua volta a corrispondere un ammontare di prefinanziamento ai Partner proporzionato alla percentuale di contributo ricevuta dall'A.R..

Al raggiungimento della soglia del 50% della spesa rendicontabile quietanzata potrà essere presentata all'A.R., da parte del Capofila, una domanda di rimborso intermedia.

Il saldo verrà erogato dall'A.R. al capofila dietro presentazione del Final Assessment, sulla base anche delle spese rendicontabili sostenute e quietanzate dai Partner.



Il Capofila rimborserà i Partner pro quota, sulla base delle spese validate dall'A.R., sia in fase di rendicontazione intermedia che ad erogazione del saldo.

I pagamenti ai Partner saranno subordinati all'accreditamento del finanziamento al capofila da parte dell'A.R. Il Capofila non potrà essere pertanto ritenuto responsabile degli eventuali ritardi nella liquidazione di quanto spettante.

Il Progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

#### **Art. 8 Avanzamento tecnico e finanziario del Progetto**

I Partner si impegnano a fornire al Capofila tutte le informazioni necessarie alla redazione dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal FEI. Il Capofila si impegna, a sua volta, ad inviare ai Partner copia dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici presentati agli organismi di gestione del Fondo.

Il Capofila può richiedere ai Partner informazioni aggiuntive qualora possano essere necessarie o utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da parte di organismi autorizzati.

Il Capofila deve mantenere aggiornati i Partner su tutte le comunicazioni intervenute, rilevanti per la corretta realizzazione del Progetto.

#### **Art. 9 Principi di rendicontazione**

I Partner si impegnano a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie, nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in Euro.

I rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e gli altri documenti, inclusa la copia conforme all'originale di tutta la documentazione di spesa, devono essere inviati al Capofila almeno 10 giorni prima rispetto ad ogni scadenza stabilita nella Convenzione di Sovvenzione.

Il Capofila è l'unico responsabile nei confronti dell'A.R. relativamente alla presentazione delle richieste di rimborso e dei rapporti di avanzamento del Progetto. Esso deve garantire la veridicità dei rapporti contabili e finanziari e dei documenti presentati da ogni Partner e può, in caso di necessità, richiedere ulteriori informazioni.

Nel caso emerga una non completa conformità alla normativa comunitaria e nazionale dei rapporti di avanzamento del Progetto del Partner o l'utilizzo di modelli riepilogativi della spesa non concordati, il Capofila deve richiedere al Partner di rielaborare ed aggiornare i suddetti documenti finanziari.

Il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione del Capofila e dei Partner deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori ed eventuali indicazioni previste dal FEI.

Il Capofila, alla luce di ragionevoli dubbi, ed al fine di garantire la congruità con i contenuti dei suddetti documenti, ha il diritto di richiedere ed ottenere dai Partner opportuni chiarimenti ed informazioni più dettagliate. Il Capofila non deve essere, tuttavia, ritenuto responsabile, nei confronti degli altri Partner, per eventuali conseguenze negative derivanti da una difforme interpretazione delle disposizioni stabilite dall'A.R.

#### **Art. 10 Verifica e conservazione dei documenti**

I Partner hanno l'obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell'attuazione del Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle istituzioni competenti.

Il Capofila e i Partner hanno l'obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti gli altri documenti relativi al Progetto, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura del Progetto stesso.

Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

In caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, dovrà essere data immediata comunicazione al Capofila.

#### **Art. 11 Affidamento degli incarichi e subappalto**

Nel caso di un affidamento a terzi di attività di Progetto, i Partner rimangono comunque gli unici responsabili nei confronti del Capofila.

Nessun Partner ha il diritto di subappaltare *in toto* a terzi le attività di propria competenza disciplinate dalla presente Convenzione. Per quanto riguarda la disciplina dell'affidamento degli incarichi si applica l'art. 7 della Convenzione di Sovvenzione.

#### **Art. 12 Sanzioni e Revoche**

Qualora l'A.R., al verificarsi di una delle cause specificate all'art. 13 della Convenzione di Sovvenzione, decida di ridurre o interrompere il finanziamento del Progetto, e a tal fine richieda un rimborso parziale o totale delle risorse già trasferite, il Partner responsabile o inadempiente si impegna a provvedere a tale rimborso (tramite il Capofila) per quota parte.

Per poter definire l'ammontare del suddetto rimborso relativamente ai Partner, e poter pertanto liberare il Capofila da ogni responsabilità nei confronti dell'A.R. per l'importo complessivo delle risorse già versate, ogni rapporto di avanzamento tecnico-finanziario deve poter dimostrare la corretta ripartizione delle quote finanziarie tra i Partner.

#### **Art. 13 Mancato rispetto degli obblighi o ritardi**

Nel caso in cui si presentino eventi che possano determinare criticità e/o costituire impedimento nella realizzazione del Progetto, i Partner hanno l'obbligo di informarne immediatamente il Capofila e fornirgli tutti i dettagli del caso.

Qualora uno dei Partner sia inadempiente ai propri impegni, il Capofila ha l'obbligo, tramite comunicazione scritta con raccomandata A/R, di richiamarlo al rispetto degli stessi entro e non oltre un mese dal ricevimento di tale comunicazione.

Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, il Capofila potrà decidere di escludere il Partner dal Progetto dandone immediata comunicazione scritta al Partner stesso e all'A.R. Il Partner escluso sarà obbligato a rifondere al Capofila ogni finanziamento ricevuto qualora le spese sostenute non siano ritenute ammissibili o, qualora siano ritenute ammissibili, non se ne possa provare, alla data di esclusione, l'effettivo utilizzo ai fini della realizzazione del Progetto.

Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte del Partner determini l'impossibilità di realizzare il Progetto, il Capofila può pretendere il risarcimento del danno causato mediante richiesta scritta con raccomandata A/R.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni previste nell'art. 13 della Convenzione di Sovvenzione.

#### **Art. 14 Regole di pubblicità**

Ai Partner si applicano le disposizioni previste nell'art. 15 della Convenzione di Sovvenzione.

#### **Art. 15 Trattamento dati personali e riservatezza**

Ai Partner si applicano le disposizioni previste nell'art. 14 della Convenzione di Sovvenzione.

#### **Art. 16 Modifiche, integrazioni ed accordi ulteriori**

La presente convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Il Partner che intenda modificare la presente convenzione dovrà inviare una richiesta scritta al Capofila non oltre due mesi prima del termine di conclusione del Progetto (vedi art. 24 Convenzione di Sovvenzione, che si applica per quanto non disciplinato nel presente articolo).



**Art. 17 Obblighi di informazione**

Il Capofila e i Partner si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

**Art. 18 Controversie**

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

**Art. 19 Disposizioni finali**

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

**Art. 20 Registrazione**

Il Capofila e i Partner concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

**Art. 21 Clausola finale**

Le parti dichiarano di aver letto la presente convenzione composta da 21 articoli scritti su \_\_\_\_\_ fogli e di accettarne i termini e le condizioni.

Venezia lì, .....

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

Unità di Progetto Flussi Migratori

\_\_\_\_\_

per la Regione Puglia

Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale

\_\_\_\_\_

per la Regione Marche

Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione Lavoro

P.F. Servizi per l'Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali e produttive

\_\_\_\_\_

per il Comune di Bologna

Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria "don Paolo Serra Zanetti"

Allegato C**Atto Integrativo  
alla convenzione di cui alla DGR n.812 del 23/04/2012**

Progetto "GI-FEI – Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione, Azione 9 - Scambio di esperienze e buone pratiche - FEI 2007-2013 - finalizzato al rafforzamento degli scambi di esperienze europee negli ambiti dell'inclusione sociale, lavorativa e scolastica delle giovani generazioni di immigrati"

Tra

**REGIONE PUGLIA** (in seguito "Regione"), con sede in BARI, Lungomare Nazario Sauro, codice fiscale **80017210727**, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa **Antonella BISCEGLIA**, in qualità di dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale;

e

l'Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (in seguito "**IPRES**"), con sede in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13 – C.F. - Partita IVA **00724660725** – legalmente rappresentato dal prof. **Nicola Di Cagno** nato a Bari il 25 aprile 1944 domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'IPRES;

PREMESSO che

l'IPRES è l'Istituto di ricerca del quale la Regione Puglia si avvale "per la promozione e la realizzazione di attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in materia di sviluppo sociale ed economico" (L. R. 12 gennaio 2005, n.1 Titolo I, Capo V, art. 57, 1° comma);

l'Istituto, al quale la Regione Puglia partecipa nella qualità di Socio fondatore, possiede i requisiti degli "organismi di diritto pubblico", ai sensi dell'art. 1 c.9 della Direttiva 2004/18 CE del 31/03/2004 e dell'art.3, comma 26, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, essendo un'associazione senza fine di lucro tra soggetti pubblici, dotata di personalità giuridica riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 1284 del 15 ottobre 1998;

l'IPRES, inoltre, per la sua qualità di istituzione senza scopo di lucro, controllata e finanziata in prevalenza da amministrazioni pubbliche, è inserito nell'elenco delle unità istituzionali del settore delle "Amministrazioni pubbliche" (art. 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 - "Legge finanziaria 2005") elaborato e pubblicato annualmente dall'ISTAT.

**CONSIDERATO CHE**

- Con deliberazione N. 812 del 23/04/2012 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES) per la realizzazione delle attività di supporto alla programmazione, al monitoraggio ed alla valutazione delle politiche regionali per l'inserimento socio-lavorativo degli immigrati
- In data 30 aprile 2012 è stata sottoscritta la convenzione tra Regione Puglia e l'Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES)

**CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- L'art. 2 della succitata convenzione affida all'IPRES il supporto tecnico-scientifico alle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali per l'inserimento socio lavorativo degli immigrati per il triennio 2012 – 2014.
- La Bozza di Programma delle Attività allegato alla Convenzione, individua le linee di attività di supporto alle strutture regionali che l'IPRES è chiamato a svolgere per un



periodo di tre anni (2012 - 2014); le attività sono rivolte, in primis, al Servizio 'Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale' e all'Ufficio 'Immigrazione' e, per il loro tramite, alle altre strutture regionali competenti per settore funzionale di intervento.

- La suddetta Bozza di Programma delle Attività individua la linea di attività N.1 "Studi, analisi e azioni di accompagnamento della programmazione finalizzata all'approfondimento dei diversi ambiti di intervento (istruzione e formazione, lavoro, abitazione, assistenza, sanità, cultura, diritti di cittadinanza, rapporti internazionali), assicurando alle strutture regionali quadri conoscitivi, approfondimenti e assistenza per la predisposizione di documenti funzionali alla programmazione integrata, settoriale e territoriale, degli interventi di inserimento socio-lavorativo degli immigrati.

Con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Giunta Regionale, ha approvato il presente schema di convenzione integrativo tra la Regione Puglia e l'Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali per la realizzazione del Progetto "GI-FEI - Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione, Azione 9 - Scambio di esperienze e buone pratiche - FEI 2007-2013 - finalizzato al rafforzamento degli scambi di esperienze europee negli ambiti dell'inclusione sociale, lavorativa e scolastica delle giovani generazioni di immigrati.

Con il medesimo Provvedimento, è stata disposta apposita variazione di bilancio per complessivi € 29.576,00, pari al budget assegnato alla Regione Puglia come finanziamento comunitario del Progetto "GI-FEI".

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

(Richiamo delle premesse)

Le premesse, le considerazioni e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Atto.

#### Art. 2

(Oggetto)

Il presente atto integrativo - avente ad oggetto la realizzazione del Progetto "GI-FEI - Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione, Azione 9 "Scambio di esperienze e buone pratiche"- FEI 2007-2013 - finalizzato al rafforzamento degli scambi di esperienze europee negli ambiti dell'inclusione sociale, lavorativa e scolastica delle giovani generazioni di immigrati costituisce integrazione alla convenzione di cui alla DGR n. 812, sottoscritta in data 30 aprile 2012 tra Regione e IPRES, per l'ambito di attività di cui all'art. 2, della convenzione di cui alla DGR 812 ed alla Bozza di Programma delle Attività allegato alla Convenzione.

#### Art. 3

(Attività di competenza dell'IPRES in qualità di Soggetto Attuatore)

All'IPRES, in qualità di soggetto attuatore, è affidata, in nome e per conto della Regione Puglia, la realizzazione del Progetto "GI-FEI - Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione, Azione 9 - Scambio di esperienze e buone pratiche - FEI 2007-2013 - finalizzato al rafforzamento degli scambi di esperienze europee negli ambiti dell'inclusione sociale, lavorativa e scolastica delle giovani generazioni di immigrati".

Il Progetto è finalizzato al rafforzamento degli scambi di esperienze europee negli ambiti dell'inclusione sociale, lavorativa e scolastica delle giovani generazioni di immigrati (minori stranieri e seconde e terze generazioni nella classe di età 15-18 anni), con particolare interesse verso i soggetti a rischio di abbandono scolastico che frequentano la scuola tecnica e professionale. Esso promuove il confronto tra le politiche multilivello di integrazione sviluppate in ambito regionale e locale in Italia e in altri Stati UE (in linea con l'Agenda per l'Integrazione Europea di luglio 2011), supportando l'identificazione di iniziative di integrazione trasferibili e la definizione di un modello di governance regionale dell'integrazione sostenibile ed efficace.

All'interno del Progetto sono previste le seguenti azioni :

- ✓ fase 1. Ricerca-azione per la creazione della base di conoscenza. Questa fase prevede un'analisi delle competenze tra i diversi livelli istituzionali, lo sviluppo di un questionario comune per la raccolta di esperienze e prassi rilevanti e attività di consultazione territoriali, una peer-review per la definizione di criteri di benchmarking rilevanti a livello locale e regionale e la valutazione delle pratiche tramite focus group territoriali;
- ✓ fase 2. Identificazione buone prassi ed esperienze europee per il sostegno e l'integrazione del capitale umano immigrato. È prevista la raccolta di esperienze e prassi rilevanti attraverso l'attivazione delle reti europee coinvolte, utilizzando gli strumenti sviluppati nella fase 1;
- ✓ fase 3. Scambio di esperienze e buone prassi a livello europeo. Sono previsti dei seminari regionali di presentazione e discussione delle risultanze e due visite studio dei rappresentanti delle regioni italiane presso partner europei per approfondire buone prassi a livello europeo;
- ✓ fase 4. Comunicazione e disseminazione delle esperienze e dei risultati, tramite la pubblicazione, la messa in rete dei risultati del Progetto e un convegno finale. Sono previsti: lo sviluppo e la firma di un documento di intesa fra i partner italiani ed europei del Progetto per la creazione di una rete e di mainstreaming di buone prassi identificate e per l'elaborazione di futuri progetti anche a carattere transnazionale.

Tale progetto produce un rilevante impatto potenziale sulla nuova programmazione delle politiche regionali in materia di accoglienza e inclusione sociale, anche alla luce della redazione e realizzazione del Programma Triennale di Interventi a favore degli Immigrati previsto dalla recente legge regionale n. 32/2009.

#### Art. 4

(Referente Tecnico)

L'IPRES individuerà un proprio referente tecnico per l'attuazione delle attività impegnandosi, altresì, a comunicarne il nominativo entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

#### ART. 5

(Articolazione del Progetto)

Il Progetto dovrà essere elaborato secondo le indicazioni e in coerenza con la normativa di indirizzo.

In particolare modo, dovrà essere articolato secondo le disposizioni normative inerenti i procedimenti amministrativi, nel quadro più generale del processo di informatizzazione e di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e secondo le indicazioni della scheda attività - allegata alla presente convenzione.

#### ART. 6

(Oneri a carico delle parti)

La Regione Puglia provvederà alla supervisione e al controllo della corretta applicazione della convenzione in ordine alla realizzazione del Progetto affidato all'IPRES.

L'IPRES sarà responsabile, ai sensi di legge, dello svolgimento delle attività affidate, per cui la Regione è esonerata da ogni responsabilità nei confronti di terzi per fatti che siano imputabili allo stesso Istituto.

L'IPRES si impegna a realizzare le seguenti attività secondo il crono-programma contenuto nella citata Scheda attività:

- a) assicurare il funzionamento del sistema progettato nonché curare la realizzazione del sistema di formazione e addestramento, comunicazione e promozione dell'iniziativa;
- b) tenere, per il Progetto, contabilità separata;



- c) comunicare tempestivamente al Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza sociale ogni informazione riguardante le eventuali problematiche che potrebbero causare ritardi nella realizzazione dell'intervento;
- d) rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, le normative nazionali e comunitarie attualmente vigenti in materia di lavori pubblici, di servizi e/o forniture.

## ART. 7

(Durata delle attività)

Il presente atto integrativo alla convenzione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 751/2009 ha durata di 18 (diciotto) mesi dalla sua sottoscrizione, così come previsto dalla scheda progetto parte integrante e sostanziale dell'A.D. n. 263 del 29/09/2011.

La concessione da parte della Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza sociale di eventuali proroghe dei termini per il completamento delle attività progettuali non dà luogo ad alcun onere economico aggiuntivo a carico della Regione.

## ART. 8

(Norma finanziaria)

Le risorse disponibili per il Progetto, ammontano in € 36.970,00 di cui 29.576,00 euro di cofinanziamento comunitario e 7.394,00 euro di cofinanziamento regionale, quest'ultimo assicurato e rendicontato attraverso l'utilizzo nel progetto di ore/lavoro di dirigenti/dipendenti regionali, equivalenti a 30 giornate lavorative, come di seguito determinate:

<b>Categoria di spesa</b>	<b>Regione Puglia</b>
<b>Costi del personale</b>	€ 22.100,00
<b>Costi di viaggio e di soggiorno</b>	€ 8.770,00
<b>Subappalti</b>	€ 6.100,00
<b>Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento comunitario al revisore contabile</b>	€ 0,00
<b>Totale complessivo</b>	€ 36.970,00
<b>di cui</b>	
• <b>Fondo comunitario</b>	€ 18.485,00
• <b>Fondo di Rotazione</b>	€ 11.091,00
• <b>Quota parte partner</b>	€ 7.394,00

## ART. 9

(Modalità di pagamento)

L'erogazione del corrispettivo per l'elaborazione e la realizzazione del progetto, pari 29.576,00 euro di cofinanziamento comunitario, omnicomprendivo, avverrà con le seguenti modalità:

- una prima erogazione pari al 40% dell'importo assegnato, entro 3 mesi dalla stipula della presente convenzione, previa dichiarazione di avvio dell'attività da parte del'IPRES;

- una seconda erogazione pari al 40% dell'importo assegnato, a seguito della rendicontazione di spese sostenute in misura non inferiore al 80% dell'importo della prima erogazione;
- erogazione finale a saldo del residuo 10% alla conclusione del progetto ed a seguito del positivo esito della verifica tecnico-contabile, da eseguirsi da parte della Regione Puglia presso la sede dell'IPRES.

Per quanto attiene la definizione degli ulteriori aspetti relativi alle modalità di pagamento si rinvia all'art. 9 della convenzione generale regolante i rapporti tra la Regione e l'IPRES di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 812 del 23 aprile 2012 e sottoscritta dalle parti in data 30 aprile 2012.

**ART. 10**  
(Spese ammissibili)

A decorrere dalla sottoscrizione del presente atto integrativo, ed entro i limiti dell'importo fissato nell'Art. 8, sono ammissibili, in ossequio alla normativa vigente, solo le spese effettivamente sostenute e, quindi, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

**ART. 11**  
(Rinvio alla convenzione generale regolante i rapporti tra Regione e la Società)

Per tutti gli altri aspetti non trattati nel presente atto integrativo si fa riferimento e rinvio ai contenuti della convenzione sottoscritta in data 30 aprile 2012 regolante i rapporti tra la Regione e l'IPRES di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 812 del 23 aprile 2012.

*Letto, confermato e sottoscritto in Bari, in data \_\_\_\_\_*

**Per la Regione Puglia**

Dott.ssa **Antonella BISCEGLIA**

**Per l'IPRES**

Prof. **Nicola DI CAGNO**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 264

**Art. 42 L.R. n. 28/2001 - Iscrizione in aumento bilancio 2013 - Fondi a destinazione vincolata rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. € 27.920,00 sul capitolo di entrata 2033856 e € 62.272,36 sul capitolo di entrata 2033858.**

Assente l'Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma, Dr. Nicola Fratoianni, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile e confermata dalla dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, riferisce quanto segue l'Ass. Sasso:

La legge n. 64 del 6 marzo 2001 ha istituito il Servizio Civile Nazionale.

Successivamente, l'art. 2 del decreto legislativo n. 77/02, ha disposto che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano curano l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze.

Il Protocollo di intesa tra Stato, Regioni e Province autonome, sottoscritto in data 26/01/2006, che ha dato avvio alla procedura di delega delle attività del Servizio Civile Nazionale alle Regioni e Province autonome, prevede, tra l'altro, che La Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, effettui annualmente dei trasferimenti finanziari, in favore delle Regioni e delle Province autonome, allo scopo di fornire:

- un apporto finanziario per le attività d'informazione/comunicazione e formazione svolte a cura delle stesse Regioni e Province autonome;
- un contributo per le spese di funzionamento degli Uffici regionali preposti alla gestione del Servizio civile;
- un ausilio finanziario correlato alla consistenza delle attività valutative svolte dalle Regioni e Province autonome per l'accreditamento o l'adeguamento degli Enti nei rispettivi Albi, nonché per la valutazione dei progetti presentati negli stessi albi.

**Considerato che:**

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, Via Sicilia, 194 - 00187 ROMA ha provveduto ad emettere, in data 28/03/2012, prot. 6621/4.29.6.1, il mandato n° 364 di € 27.920,00 a pagare mediante accreditamento in conto di Tesoreria Unica, acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bari e intestato alla Regione Puglia;
- tale somma va regolarizzata sul capitolo di entrata della Regione 2033856/2013;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, Via Sicilia, 194 - 00187 ROMA ha provveduto ad emettere, in data 04/10/2012, prot. 26051/4.29.6.1, il mandato n° n°847 di € 62.272,36 a pagare mediante accreditamento in conto di Tesoreria Unica, acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bari e intestato alla Regione Puglia;
- tale somma va regolarizzata sul capitolo di entrata della Regione 2033858/2013;

**Propone:**

- tenuto conto che si tratta di assegnazione vincolata, di apportare, ai sensi dell'art. 42, comma 1, della L.R. 28/01 e dell'art. 12 della L.R. n. 46/2012, variazione in aumento al Bilancio regionale 2013 per permettere l'intera imputazione di somme introitate.

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento comporta la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:

**Parte I<sup>a</sup> - Entrata**

Variazione in aumento

**Capitolo 2033858** - Assegnazione dello Stato per le attività di funzionamento del servizio civile, operazioni di accreditamento degli enti e di valutazione dei progetti (L.n.64/2001; D.lgs. n.77/2002 - Art. 6, co.7)

**TOT variazione Competenza + € 62.272,36**  
**TOT variazione Cassa + € 62.272,36**

Variazione in aumento

**Capitolo 2033856** - Assegnazione dello Stato per la formazione e la comunicazione istituzionale in

materia di Servizio Civile (L.n.64/2001; D.lgs. n.77/2002 - Art. 11, co. 3)

**TOT variazione Competenza + € 27.920,00**

**TOT variazione Cassa + € 27.920,00**

### Parte II<sup>a</sup> Spesa

Variazione in aumento

**Capitolo 531067** - Spese per il funzionamento del Servizio Civile, operazioni di accreditamento degli enti e di valutazione dei progetti (L. 64/2004; D.lgs - 77/2002 - Art.6, co.7)

**TOT variazione Competenza + € 62.272,36**

**TOT variazione Cassa + € 62.272,36**

Variazione in aumento

**Capitolo 531066** - Spese per la formazione e la comunicazione istituzionale in materia di Servizio Civile (L.n.64/2001; D.lgs. n.77/2002 - Art.11, co.3)

**TOT variazione Competenza + € 27.920,00**

**TOT variazione Cassa + € 27.920,00**

Il presente provvedimento rientra nella categoria atti di competenza della G.R., ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lett. k e della deliberazione di G.R. n. 3261/98.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

### LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dalla Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

### DELIBERA

- di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, e quanto riportato nelle premesse;

- di apportare, ai sensi dell'art.42 della L.R. 28/2001 e s.m.i. e dell'art. 12 della L.R. n. 46/2012, la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa, come di seguito indicato:

### Parte I<sup>a</sup> - ENTRATA

#### Variazione in aumento

Capitolo 2033858 - Assegnazione dello Stato per le attività di funzionamento del servizio civile, operazioni di accreditamento degli enti e di valutazione dei progetti (L.n.64/2001; D.lgs. n.77/2002 - Art. 6, co. 7)

**TOT variazione Competenza + € 62.272,36**

**TOT variazione Cassa + € 62.272,36**

#### Variazione in aumento

Capitolo 2033856 - Assegnazione dello Stato per la formazione e la comunicazione istituzionale in materia di Servizio Civile (L.n.64/2001; D.lgs. n.77/2002 - Art. 11, co. 3)

**TOT variazione Competenza + € 27.920,00**

**TOT variazione Cassa + € 27.920,00**

### Parte II<sup>a</sup> SPESA

#### Variazione in aumento

Capitolo 531067 - Spese per il funzionamento del Servizio Civile, operazioni di accreditamento degli enti e di valutazione dei progetti (L. 64/2004; D.lgs - 77/2002 - Art.6, co.7)

**TOT variazione Competenza + € 62.272,36**

**TOT variazione Cassa + € 62.272,36**

#### Variazione in aumento

Capitolo 531066 - Spese per la formazione e la comunicazione istituzionale in materia di Servizio Civile (L.n.64/2001; D.lgs. n.77/2002 - Art.11, co.3)

**TOT variazione Competenza + € 27.920,00**

**TOT variazione Cassa + € 27.920,00**

- di autorizzare il Servizio Bilancio Ragioneria a provvedere agli ulteriori conseguenti adempimenti;

- di trasmettere copia del presente atto al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 46/12.

- di disporre la pubblicazione del presente provve-

dimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 265

**P.O. FESR 2007-2013 - Asse VII. Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per l'attuazione dell'Azione 7.1.1 "Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi" e dell'Azione 7.2.1 "Piani integrati di sviluppo territoriale". - DGR n. 743 del 19 aprile 2011 e ss. mm. ii. Incremento della dotazione finanziaria e disposizioni attuative.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue.

**Viste:**

- la D.G.R. n. 743 del 19.04.2011 con la quale è stato approvato Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per l'attuazione per dell'Azione 7.1.1 "Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi" e dell'Azione 7.2.1 "Piani integrati di sviluppo territoriale", prevedendo una dotazione finanziaria complessiva pari a € 104.000.000,00, ripartiti in € 52.000.000,00 per l'Azione 7.1.1 e € 52.000.000,00 per l'Azione 7.2.1;
- la D.G.R. n. 793 del 28.04.2011 ad integrazione della predetta Deliberazione di Giunta Regionale con la quale si è stabilito che la fase negoziale, ai fini dell'ammissione a finanziamento degli interventi, deve concludersi entro il termine di 30 gg a partire dal primo tavolo tecnico convocato dal Servizio Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso in oggetto;
- la D.G.R. n.1175 del 24.05.2011 con la quale si è stabilito: a) di prorogare di 30 giorni il termine perentorio di presentazione delle candidature di cui al punto 8) dell'AVVISO della D.G.R.

743/2011, alle ore 12 del giorno 6 luglio 2011 a pena di non ammissione; b) di fissare al 31 agosto 2011 il termine massimo per la pubblicazione degli Elenchi di ammissione delle candidature alla successiva fase negoziale da parte del Servizio Assetto del Territorio; c) di chiarire che le Associazioni tra Comuni (in qualunque forma, tra cui le Unioni di Comuni di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 267/2000) candidate alla Azione 7.2.1 "Piani integrati di sviluppo territoriale" non possono interessare territori comunali appartenenti ad Aree Vaste diverse; d) di integrare l'Avviso di cui alla D.G.R. n. 743/2011 nella premessa, negli artt. 4 e 6 e negli allegati A e B;

- la Determinazione n. 461 del 8.08.2011 del Servizio Assetto del Territorio con la quale è stato approvato l' Elenco delle candidature relative all'Azione 7.1.1 ai fini dell'ammissione alla successiva fase negoziale, così come riportato nell' ALLEGATO 1 del medesimo provvedimento;
- la Determinazione n. 462 del 8.08.2011 del Servizio Assetto del Territorio con la quale è stato approvato l' Elenco delle candidature relative all'Azione 7.2.1 ai fini dell'ammissione alla successiva fase negoziale, così come riportato nell' ALLEGATO 1 del medesimo provvedimento;
- la Determinazione n. 543 del 20.09.2011 del Servizio Assetto del Territorio con la quale è stato approvato l'Elenco definitivo relativo all'Azione 7.2.1 contenente le candidature ammissibili e non ammissibili, nonché l'ordine di ammissione utile alla successiva fase negoziale, a seguito delle osservazioni e motivate opposizioni prodotte ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.7, comma 2 e dell'art. 5 delle "Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-13" nei 20 gg successivi alla data di pubblicazione della Determinazione n. 462/2011;
- la Determinazione n. 544 del 20.09.2011 del Servizio Assetto del Territorio con la quale è stato approvato l'Elenco definitivo relativo all'Azione 7.1.1 contenente le candidature ammissibili e non ammissibili, nonché l'ordine di ammissione utile alla successiva fase negoziale, a seguito delle osservazioni e motivate opposizioni prodotte ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.7, comma 2 e dell'art. 5 delle "Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-13" nei 20 gg successivi alla data di pubblicazione della Determinazione n. 461/2011;



- la D.G.R. n.2179 del 27.09.2011 con la quale si è attuata una variazione compensativa tra capitoli (variazione in diminuzione sul residuo di stanziamento anno 2010 sul capitolo n. 1157020 -Programma operativo FESR 2007-2013 spesa per l'attuazione Asse VII linea di intervento 7.2 pari a euro 14.244.612,12 e variazione in aumento sul capitolo n. 1157010 Programma operativo FESR 2007-2013 spesa per l'attuazione Asse VII linea di intervento 7.1 pari a euro 14.244.612,12);
- la D.G.R. n. 2578 del 22.11.2011 con la quale è stata incrementata la dotazione finanziaria del Avviso pubblico in oggetto per l'attuazione dell'Azione 7.1.1 "Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi" e dell'Azione 7.2.1 "Piani integrati di sviluppo territoriale" del PO FESR 2007-2013 di euro 28.000.000,00 complessivi, di cui euro 14.000.000,00 sul Capitolo di spesa 1157010 (PO FESR 2007-2013 -spese per l'attuazione Asse VII Linea di intervento 7.1 Piani integrati di sviluppo urbano), e euro 14.000.000,00 sul Capitolo di spesa 1157020 (PO FESR 2007-2013 -spese per l'attuazione Asse VII Linea di intervento 7.2 Piani integrati di sviluppo territoriale);

#### **Premesso che**

- Nel corso del 2011 il Governo ha avviato, di intesa con la Commissione Europea, l'azione per accelerare l'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 sulla base di quanto stabilito dalla Delibera CIPE 1/2011
- Nell'ambito delle misure accelerazione della spesa comunitaria è stato predisposto il Piano di Azione Coesione, inviato il 15 novembre 2011 dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale al Commissario Europeo per la Politica Regionale. Scopo del Piano di Azione è quello di rilanciare i programmi in grave ritardo, garantendo una forte concentrazione delle risorse su quattro priorità: istruzione, agenda digitale, occupazione e ferrovie.
- Gli accordi stipulati tra il 10 ed il 14 dicembre 2011 tra il Ministro per la Coesione Territoriale, il Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti e le amministrazioni regionali individuano gli interventi prioritari nel settore ferroviario da finanziare attraverso la riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale nella programmazione comunitaria 2007-2013.

- Il 10 dicembre 2011 è stato sottoscritto il verbale di accordo tra Governo e Regione Puglia in cui relativamente agli interventi ferroviari la Regione dichiara la propria disponibilità a mettere a disposizione 100 milioni di euro per assicurare la preservazione del finanziamento totale del nodo di Bari (parte sud) da parte del Contratto di Programma MIT-RFI e del raddoppio della tratta Termoli-Chieti-Lesina nella Tratta Lesina-Ripalta previsto dalla Legge Obiettivo e il finanziamento del ripristino dell'itinerario merci Napoli-Bari e Foggia.
- A seguito dell'adesione della Regione al Piano di Azione e Coesione, l'Autorità di Gestione ha attivato la procedura di consultazione scritta (ai sensi dell'art 7 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza) per la revisione del PO FESR 2007-2013, con nota n. prot. AOO\_165\_3460 del 9 agosto 2012, poi conclusasi positivamente e senza osservazioni decorso il termine previsto per la presentazioni delle suddette osservazioni (nota dell'Autorità di Gestione di prot. AOO\_165\_3967 del 25/09/2012),
- nel Documento "Revisione del programma a seguito dell'adesione al piano di azione e coesione" allegato alla citata nota prot. AOO\_165\_3967 del 25/09/2012 in adesione agli obiettivi del Piano di Azione e Coesione e a seguito delle interlocuzioni intervenute con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica è previsto il finanziamento della quota funzionale all'obiettivo "Ferrovie", concordato sia con la Commissione Europea sia con il Governo nazionale; pertanto, è stata ridotta la quota di cofinanziamento nazionale del PO FESR 2007-2013 della Puglia pari a 100 M€, suddiviso in parte nell'Asse V, 60 M€ e in parte nell'Asse VII, 40 M€;
- con la Decisione C(2012) 9313 del 6 dicembre 2012 è stata adottata da parte della Commissione Europea la proposta di modifica del PO FESR 2007-2013 della Puglia;

#### **Considerato che**

- con D.G.R. n. 2814 del 20.12.2012 è stata disposta una variazione in aumento del capitolo 1157010, Programma Operativo FESR 2007-2013. Spese per attuazione Asse VII per Linea 7.1 "Piani integrati di sviluppo urbano" per un

- ammontare pari a € 60.235.373,52; e una variazione in aumento del capitolo 1157020, Programma Operativo FESR 2007-2013. Spese per attuazione Asse VII per Linea 7.2 “Piani integrati di sviluppo territoriale” per un ammontare pari a € 53.000.000,00;
- risultano, inoltre, disponibili dai residui di stanziamento gli importi di € 216.004,45 a valere sul capitolo 1157010 quali residui di stanziamento 2011 ed € 38.757,54 a valere sul capitolo di spesa 1157020 quali residui di stanziamento 2010;
  - si ritiene opportuno procedere allo scorrimento dell’elenco relativo all’Azione 7.1.1 (contenente le candidature ammissibili nonché l’ordine di ammissione utile all’accesso successiva fase negoziale) e dell’elenco relativo all’Azione 7.2.1 (contenente le candidature ammissibili nonché l’ordine di ammissione utile all’accesso successiva fase negoziale) dell’ Avviso pubblico ex DGR 743/2011 e ss.mm.ii, incrementando la dotazione finanziaria dello stesso di € 73.490.135,51 complessivi, di cui € 40.451.377,97 sul Capitolo di spesa 1157010, e € 33.038.757,54 sul Capitolo di spesa 1157020
  - ai fini del perseguimento degli obiettivi e delle finalità individuate nel Programma Pluriennale dell’Asse VII del PO FESR 2007-2013 si ritiene che nell’ambito della fase negoziale prevista nel predetto Avviso pubblico, il Servizio Assetto del Territorio possa indicare non solo tempi, criteri ed eventuali prescrizioni cui attenersi, ma anche alternative progettuali che rendano gli interventi proposti maggiormente coerenti con gli obiettivi del programma e i criteri di selezione delle candidature;
  - data la maggiore complessità, che si presume possa comportare la fase negoziale, si ritiene debba essere superato il limite, indicato con DGR 793/2011, di 30 gg. quale termine perentorio per la chiusura di detta fase, portandolo a 90 gg a partire dal primo tavolo tecnico convocato dal Servizio Assetto del Territorio per l’avvio di detta fase, fatta salva la possibilità per il Servizio Assetto del Territorio di derogare tale termine in via del tutto eccezionale in ragione della notevole maggiore complessità degli interventi nonché dell’importo ammesso a finanziamento;
  - inoltre, si ritiene che nell’ambito del confronto negoziale l’effettivo recepimento delle prescri-

zioni e indicazioni del Servizio Assetto del Territorio, nei tempi stabiliti, sia condizione per l’ammissione a finanziamento del progetto.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm. e ii.**

L’onere derivante dal presente provvedimento pari a complessivi € 73.490.135,51 trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli di spesa:

**sul Capitolo di spesa 1157010** (PO FESR 2007-2013 - spese per l’attuazione Asse VII Linea di intervento 7.1 Piani integrati di sviluppo urbano) **l’importo complessivo di € 40.451.377,97, così ripartito:**

per l’importo di € 216.004,45 a valere su residui di stanziamento 2011

per l’importo di € 40.235.373,52 a valere su residui di stanziamento 2012

**sul capitolo di spesa 1157020** (PO FESR 2007-2013 - spese per l’attuazione Asse VII Linea di intervento 7.2 Piani integrati di sviluppo territoriale) **l’importo complessivo di € 33.038.757,54, così come di seguito ripartito:**

per l’importo di € 38.757,54 a valere su residui di stanziamento 2010

per l’importo di € 33.000.000,00 a valere su residui di stanziamento 2012

Per il cofinanziamento regionale dell’Asse VII si fa riferimento alle quote finanziarie dei capitoli di spesa indicati nell’allegato “C” della legge regionale n. 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Assessore relatore propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità del Territorio Angela Barbanente

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

*DELIBERA*

Di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;

- di stabilire di incrementare la dotazione finanziaria dell'Avviso pubblico per l'attuazione dell'Azione 7.1.1 "Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi" e dell'Azione 7.2.1 "Piani integrati di sviluppo territoriale" del PO FESR 2007-2013 tecnico di detta fase convocato dal Servizio Assetto del Territorio di € 73.490.135,51 complessivi, di cui € 40.451.377,97 sul Capitolo di spesa 1157010 (PO FESR 2007-2013 - spese per l'attuazione Asse VII Linea di intervento 7.1 Piani integrati di sviluppo urbano), e € 33.038.757,54 sul Capitolo di spesa 1157020 (PO FESR 2007-2013 - spese per l'attuazione Asse VII Linea di intervento 7.2 Piani integrati di sviluppo territoriale);
- di dare mandato al Servizio Assetto del Territorio affinché possa, nella fase negoziale prevista nell'Avviso pubblico (ex DGR 743/2011 e ss.mm.ii), indicare non solo tempi, criteri ed eventuali prescrizioni cui attenersi, ma anche alternative progettuali che rendano gli interventi proposti maggiormente coerenti con gli obiettivi del programma e i criteri di selezione delle candidature;
- di modificare il termine per la conclusione della fase negoziale prevista nell'Avviso pubblico per l'attuazione dell'Azione 7.1.1 "Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi" e dell'Azione 7.2.1 "Piani integrati di sviluppo territoriale" del PO FESR 2007-2013 (ex DGR 743/2011 e ss.mm.ii) portandolo a 90 gg a partire dal primo tavolo tecnico convocato dal Servizio Assetto del Territorio, fatta salva la possibilità per il Servizio Assetto del Territorio di derogare tale termine in via del tutto eccezionale in ragione della notevole maggiore complessità degli interventi nonché dell'importo ammesso a finanziamento;
- di dare mandato alla Dirigente del Servizio Assetto del Territorio in qualità di Responsabile

delle Linee di intervento 7.1 e 7.2 di porre in essere e coordinare tutte le iniziative e le attività finalizzate all'attuazione dell'Avviso pubblico sopramenzionato;

- di dare mandato al Responsabile delle Linee di intervento 7.1 e 7.2 di procedere agli adempimenti di competenza necessari all'impegno di spesa relativo alle Azioni 7.1.1 e 7.2.1.;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, per gli adempimenti di competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 266

**Variazione per aumento di stanziamento al bilancio di previsione 2013. Imputazione somme introitate a destinazione vincolata -L. n. 431/98-art. 11- anno 2010- Comune di Gioia del Colle.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Osservatorio Condizione Abitativa, Programmi Comunali e I.A.C.P., di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce:

L'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Ogni anno la Giunta Regionale provvede a localizzare tra i Comuni i fondi a disposizione per la concessione di contributi sui canoni di locazione ai soggetti meno abbienti, risultati ammissibili a seguito di bando di concorso.



Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2076 del 23/9/2011 e successiva deliberazione di G.R. n. 263 del 14/2/2012 sono stati localizzati i fondi a disposizione per il sostegno ai canoni di locazione per l'anno 2010. Al Comune di Gioia del Colle sono stati assegnati complessivamente € 106.892,63.

Esaminata la documentazione presentata dal Comune di Gioia del Colle a seguito dell'espletamento del bando di concorso e verificata la regolarità della stessa, con determinazione dirigenziale n. 244 del 3/7/2012 sono stati disposti la liquidazione e il pagamento in favore del Comune di Gioia del Colle della somma di € 106.892,63.

Da un controllo contabile effettuato d'Ufficio, si è rilevato che al Comune di Gioia del Colle è stata erroneamente liquidata la somma di € 108.892,63, pertanto, con nota prot. n. 3350 del 13/9/2012, il Comune medesimo è stato invitato ad effettuare il versamento a favore della Regione Puglia della maggiore somma di € 2.000,00 erroneamente percepita.

Il Servizio Bilancio e Ragioneria, con nota prot. 116/21319/ETR del 11/12/2012, ha comunicato al Servizio Politiche Abitative che, con bonifico bancario sul c/c diretto Tesoreria Regionale n. 40/1, il Comune di Gioia del Colle ha restituito alla Regione Puglia la somma di € 2.000,00, con causale "Fondi vincolati- L. 431/98- Art. 11- Assistenza abitativa anno 2010- Restituzione somma- Valuta 14/11/2012".

Il Servizio Bilancio e Ragioneria ha comunicato inoltre di aver riscosso detta somma emettendo reversale di incasso n. 10920/12, accertamento 584/12, al capitolo 6153300/12 P.d.G. "Somme rimosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione", di pari importo, ed ha chiesto a questo Servizio di effettuare gli adempimenti amministrativo-contabili ai sensi della vigente legge di contabilità regionale.

Ciò premesso, occorre ora provvedere alla variazione per aumento di stanziamento al bilancio 2013 con l'iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della somma di € 2.000,00 - fondi vincolati- L. n. 431/98, art. 11- nel rispetto della legge regionale n. 28/01, art. 72, comma 1.

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

Il presente provvedimento comporta variazione per aumento di stanziamento al bilancio 2013 con

l'iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della somma di € 2.000,00 - fondi a destinazione vincolata- L. n. 431/98, art. 11.

#### **Entrata**

**Capitolo 2057005** "Contributi ed assegnazioni annualità statali in materia di edilizia residenziale pubblica- (D.L.VO 112/98)." € 2.000,00.

#### **Uscita**

**Capitolo 411192** "Cofinanziamento per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. L. n. 431/98". € 2.000,00 -risorse vincolate- spese correnti operative.

Vista la L.R. n. 7 del 4/2/97, art. 4, comma 4, punto a)

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di apportare, ai sensi della L.R. n. 28/2001, art. 72, comma 1, la variazione per aumento di stanziamento al bilancio di previsione 2013 mediante l'iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della somma di € 2.000,00- fondi a destinazione vincolata- L. n. 431/98, art. 11.

#### **Entrata**

**Capitolo 2057005** "Contributi ed assegnazioni annualità statali in materia di edilizia residenziale pubblica- (D.L.VO 112/98)." € 2.000,00.

**Uscita**

**Capitolo 411192** “Cofinanziamento per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. L. n. 431/98.” € 2.000,00 -risorse vincolate-spese correnti operative.

- di autorizzare il Servizio Bilancio - Ragioneria ad effettuare i conseguenti adempimenti di competenza. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 267

**Legge Regionale 28 marzo 2012 n° 8 - art. 2 - Integrazione della composizione della Commissione Provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica istituita presso il Comune di Bari (delibera di G.R. n.2252 del 13/11/2012).**

L’Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce:

**PREMESSO che:**

La legge Regionale del 28 marzo 2012 n°8, stabilisce che il Comune asse- gna gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili sul proprio territorio mediante pubblico concorso; il bando di concorso è finalizzato alla formazione di una graduatoria provvisoria formulata dall’ufficio comunale competente sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni singola domanda di partecipazione al bando;

L’art. 2 della predetta legge prevede che sia costituita, presso ogni capoluogo di provincia, una Commissione competente per i ricorsi avverso l’assegnazione di alloggi, nonché gli annullamenti delle assegnazioni e le decadenze dalle as- segnazioni, detta Commissione deve essere composta da:

- a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale, designato dalla Giunta, che la presiede;
- b) un rappresentante dei comuni, designato dalla Sezione Regionale dell’ANCI fra i dirigenti dei comuni ricadenti nell’ambito del territorio provinciale;
- c) quattro rappresentanti delle associazioni dell’utenza riconosciute più rappresentative a livello nazionale e/o regionale;
- d) un rappresentante dell’Ente gestore (IACP) territorialmente competente;
- e) un segretario, designato d’intesa, dai Comuni interessati.

La Commissione resta in carica tre anni.

Con provvedimento di G.R. del 13 novembre 2012, n.2252 è stata costituita presso il Comune di Bari, la Commissione Provinciale di cui all’art. 2 della L.R. n.8/2012, e nominati parte dei suoi componenti oltre il Presidente; per i rappresentanti delle associazioni di categoria si è proceduto solo alla nomina dei designati dal SICET e dal SUNIA in quanto queste ultime risultano, tra le associazioni di categoria, presenti in tutte le provincie con un numero cospicuo di associati;

Il punto 3 della delibera n.2252/2012, ha rinviato ad altro provvedimento la nomina dei restanti rappresentanti delle sigle sindacali vista la richiesta avanzata dall’UNIAT di procedere ad una ulteriore verifica dei dati associativi delle sigle sindacali presenti sul territorio;

Con nota n.4379 del 14 novembre 2012, le associazioni di categoria, risultate maggiormente rappresentative in ciascuna provincia, sono state invitate ad integrare i dati associativi già forniti;

**DATO ATTO** che le associazioni di categoria interessate hanno prodotto i dati associati integrativi richiesti;

**CONSIDERATO** che il risultato dell’approfondimento operato sulle sigle sindacali non ha inciso sull’ordine di rappresentatività delle sigle sindacali UNIAT e UNIA- CEP ma solo sul numero dei loro associati;

**PRESO ATTO** che, per la nomina a componente la Commissione Provinciale di Bari, sono pervenute le seguenti designazioni:

- Per l'UNIACEP il Sig. Pugliese Angelo;
- Per l'UNIAT il Sig. Losito Francesco;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere ad integrare la composizione della Commissione Provinciale di Bari con la nomina dei restanti rappresentanti delle associazioni previsti per legge;.

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Vista la legge regionale n.7 del 04/02/1997, art.4, comma 4, punto K),

l'Assessore relatore, sulla base della risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge:

#### **DELIBERA**

di fare propri i contenuti della narrativa che precede;

- di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 - co. 1 - della Legge Regionale del 28 marzo 2012 n°8, in seno alla Commissione Provinciale di Bari i seguenti componenti:
  - il Sig. Angelo PUGLIESE nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 7/07/1940 e residente a Bari alla Via Devitofrancesco, n.4/B, in rappresentanza dell'UNIACEP;
  - il Sig. Francesco LOSITO nato a Molfetta (BA) il 30/11/1942 e residente a Molfetta alla Via Goerlitz, n.12, in rappresentanza dell'UNIAT;

- di stabilire che entro 30 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, i componenti nominati dovranno produrre documentazione o autocertificazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi delle L.R. n. 24/78, della L.R. n. 52/80, pena la decadenza dalla nomina stessa, da trasmettere alla Regione Puglia, Assessorato Qualità del Territorio, Servizio Politiche Abitative;

- di dare incarico al Servizio Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta, e comunicare gli esiti agli interessati ed alla Giunta Regionale;

- di stabilire che la data di decorrenza di affidamento dell'incarico, da considerarsi, è quella di notifica del presente atto di nomina;

- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 268**

**Legge Regionale 28 marzo 2012 n° 8 - art. 2 - Integrazione della composizione della Commissione Provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica istituita presso il Comune di Andria (con delibera di G.R. n.2256 del 13/11/2012).**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce:

#### **PREMESSO che:**

La legge Regionale del 28 marzo 2012 n°8, stabilisce che il Comune assegna gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili sul proprio territorio mediante pubblico concorso; il bando di concorso è finalizzato alla formazione di una gradua-



toria provvisoria formulata dall'ufficio comunale competente sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni singola domanda di partecipazione al bando; L'art. 2 della predetta legge prevede che sia costituita, presso ogni capoluogo di provincia, una Commissione competente per i ricorsi avverso l'assegnazione di alloggi, nonché gli annullamenti delle assegnazioni e le decadenze dalle assegnazioni, detta Commissione deve essere composta da:

- a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale, designato dalla Giunta, che la presiede;
- b) un rappresentante dei comuni, designato dalla Sezione Regionale dell'ANCI fra i dirigenti dei comuni ricadenti nell'ambito del territorio provinciale;
- c) quattro rappresentanti delle associazioni dell'utenza riconosciute più rappresentative a livello nazionale e/o regionale;
- d) un rappresentante dell'Ente gestore (IACP) territorialmente competente;
- e) un segretario, designato d'intesa, dai Comuni interessati.

La Commissione resta in carica tre anni.

Con provvedimento di G.R. del 13 novembre 2012, n.2256 è stata costituita presso il Comune di Andria la Commissione Provinciale di cui all'art. 2 della L.R. n.8/2012, e nominati parte dei suoi componenti oltre il Presidente; per i rappresentanti delle associazioni di categoria si è proceduto solo alla nomina dei designati dal SICET e dal SUNIA in quanto queste ultime risultano, tra le associazioni di categoria, presenti in tutte le province con un numero cospicuo di associati;

Il punto 3 della delibera n.2256/2012, ha rinviato ad altro provvedimento la nomina dei restanti rappresentanti delle sigle sindacali vista la richiesta avanzata dall'UNIAT di procedere ad una ulteriore verifica dei dati associativi delle sigle sindacali presenti sul territorio;

Con nota n.4379 del 14 novembre 2012, le associazioni di categoria, risultate maggiormente rappresentative in ciascuna provincia, sono state invitate ad integrare i dati associativi già forniti;

**DATO ATTO** che le associazioni di categoria interessate hanno prodotto i dati associativi integrati richiesti;

**CONSIDERATO** che il risultato dell'approfon-

dimento operato sulle sigle sindacali non ha inciso sull'ordine di rappresentatività delle sigle sindacali ASSOCASA ed UNIAT ma solo sul numero dei loro associati;

**PRESO ATTO** che, per la nomina a componente la Commissione Provinciale della BAT, sono pervenute le seguenti designazioni:

- Per l'ASSOCASA il Sig. Dimatteo Massimiliano;
- Per l'UNIAT il Sig. Loconte Riccardo;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere ad integrare la composizione della Commissione Provinciale della BAT con la nomina dei restanti rappresentanti delle associazioni previsti per legge;

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Vista la legge regionale n.7 del 04/02/1997, art.4, comma 4, punto K),

l'Assessore relatore, sulla base della risultanza istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge:

#### **DELIBERA**

- di fare propri i contenuti della narrativa che precede;
- di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 - co. 1 - della Legge Regionale del 28 marzo 2012

n°8, in seno alla Commissione Provinciale della BAT i seguenti componenti:

- il Sig. Massimiliano DIMATTEO nato a Barletta (BAT) 4/09/1979 ed ivi residente alla Via L. Pirandello, n.17, in rappresentanza dell'AS-SOCASA;
- il Sig. Riccardo LOCONTE nato a Andria (BAT) il 01/11/1981 ed ivi residente alla Via La Specchia n.62, in rappresentanza dell'UNIAT;
- di stabilire che entro 30 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, i componenti nominati dovranno produrre documentazione o autocertificazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi delle L.R. n. 24/78, della L.R. n. 52/80, pena la decadenza dalla nomina stessa, da trasmettere alla Regione Puglia, Assessorato Qualità del Territorio, Servizio Politiche Abitative;
- di dare incarico al Servizio Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta, e comunicare gli esiti agli interessati ed alla Giunta Regionale;
- di stabilire che la data di decorrenza di affidamento dell'incarico, da considerarsi, è quella di notifica del presente atto di nomina;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;
- di pubblicarne il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 269

**Legge Regionale 28 marzo 2012 n° 8 - art. 2 - Integrazione della composizione della Commissione Provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica istituita presso il Comune di Lecce (delibera di G.R. n.2254 del 13/11/2012).**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Concessione

Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce:

**PREMESSO che:**

La legge Regionale del 28 marzo 2012 n°8, stabilisce che il Comune assegna gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili sul proprio territorio mediante pubblico concorso; il bando di concorso è finalizzato alla formazione di una graduatoria provvisoria formulata dall'ufficio comunale competente sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni singola domanda di partecipazione al bando; L'art. 2 della predetta legge prevede che sia costituita, presso ogni capoluogo di provincia, una Commissione competente per i ricorsi avverso l'assegnazione di alloggi, nonché gli annullamenti delle assegnazioni e le decadenze dalle assegnazioni, detta Commissione deve essere composta da:

- a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale, designato dalla Giunta, che la presiede;
- b) un rappresentante dei comuni, designato dalla Sezione Regionale dell'ANCI fra i dirigenti dei comuni ricadenti nell'ambito del territorio provinciale;
- c) quattro rappresentanti delle associazioni dell'utenza riconosciute più rappresentative a livello nazionale e/o regionale;
- d) un rappresentante dell'Ente gestore (IACP) territorialmente competente;
- e) un segretario, designato d'intesa, dai Comuni interessati.

La Commissione resta in carica tre anni.

Con provvedimento di G.R. del 13 novembre 2012, n.2254 è stata costituita presso il Comune di Lecce la Commissione Provinciale di cui all'art. 2 della L.R. n.8/2012, e nominati parte dei suoi componenti oltre il Presidente; per i rappresentanti delle associazioni di categoria si è proceduto solo alla nomina dei designati dal SICET e dal SUNIA in quanto queste ultime risultano, tra le associazioni di categoria, presenti in tutte le provincie con un numero cospicuo di associati;

Il punto 3 della delibera n.2254/2012, ha rinviato ad altro provvedimento la nomina dei restanti rappresentanti delle sigle sindacali vista la richiesta

avanzata dal- l'UNIAT di procedere ad una ulteriore verifica dei dati associativi delle sigle sindacali presenti sul territorio;

Con nota n.4379 del 14 novembre 2012, le associazioni di categoria, risultate maggiormente rappresentative in ciascuna provincia, sono state invitate ad integrare i dati associativi già forniti;

**DATO ATTO** che le associazioni di categoria interessate hanno prodotto i dati associativi integrati richiesti;

**CONSIDERATO** che il risultato dell'approfondimento operato sulle sigle sindacali non ha inciso sull'ordine di rappresentatività delle sigle sindacali UNIAT ed ASSOCASA ma solo sul numero dei loro associati;

**PRESO ATTO** che, per la nomina a componente la Commissione Provinciale di Lecce sono pervenute le seguenti designazioni:

- Per l'UNIAT il Sig. Curti Raffaele;
- Per l'ASSOCASA il Sig. Piccolo Fernando Oronzo;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere ad integrare la composizione della Commissione Provinciale di Lecce con la nomina dei restanti rappresentanti delle associazioni previsti per legge;

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Vista la legge regionale n.7 del 04/02/1997, art.4, comma 4, punto K),

l'Assessore relatore, sulla base della risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge:

#### **DELIBERA**

- di fare propri i contenuti della narrativa che precede;
- di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 - co. 1 - della Legge Regionale del 28 marzo 2012 n°8, in seno alla Commissione Provinciale di Lecce i seguenti componenti:
  - il Sig. Raffaele CURTI nato a Brindisi 12/01/1951 ed ivi residente alla Via Bezzecca, n.8, in rappresentanza dell'UNIAT;
  - il Sig. Fernando Oronzo PICCOLO nato a Squinzano (LE) il 25/08/1938 ed ivi residente alla Via Lecce,n.134 in rappresentanza dell'ASSOCASA;
- di stabilire che entro 30 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, i componenti nominati dovranno produrre documentazione o autocertificazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi delle L.R. n. 24/78, della L.R. n. 52/80, pena la decadenza dalla nomina stessa, da trasmettere alla Regione Puglia, Assessorato Qualità del Territorio, Servizio Politiche Abitative;
- di dare incarico al Servizio Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta, e comunicare gli esiti agli interessati ed alla Giunta Regionale;
- di stabilire che la data di decorrenza di affidamento dell'incarico, da considerarsi, è quella di notifica del presente atto di nomina;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 270

**Legge Regionale 28 marzo 2012 n° 8 - art. 2 - Integrazione della composizione della Commissione Provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica istituita presso il Comune di Foggia (delibera di G.R. n.2255 del 13/11/2012).**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce:

**PREMESSO che:**

La legge Regionale del 28 marzo 2012 n°8, stabilisce che il Comune asse- gna gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili sul proprio territorio mediante pubblico concorso; il bando di concorso è finalizzato alla formazione di una graduatoria provvisoria formulata dall'ufficio comunale competente sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni singola domanda di partecipazione al bando; L'art. 2 della predetta legge prevede che sia costituita, presso ogni capoluogo di provincia, una Commissione competente per i ricorsi avverso l'assegnazione di alloggi, nonché gli annullamenti delle assegnazioni e le decadenze dalle as- segnazioni, detta Commissione deve essere composta da:

- a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale, designato dalla Giun- ta, che la presiede;
- b) un rappresentante dei comuni, designato dalla Sezione Regionale dell'ANCI fra i dirigenti dei comuni ricadenti nell'ambito del territorio provinciale;
- c) quattro rappresentanti delle associazioni dell'utenza riconosciute più rappre- sentative a livello nazionale e/o regionale;
- d) un rappresentante dell'Ente gestore (IACP) territorialmente competente;
- e) un segretario, designato d'intesa, dai Comuni interessati.

La Commissione resta in carica tre anni.

Con provvedimento di G.R. del 13 novembre

2012, n.2255 è stata costituita presso il Comune di Foggia la Commissione Provinciale di cui all'art. 2 della L.R. n.8/2012, e nominati parte dei suoi componenti oltre il Presidente; per i rap- presentanti delle associazioni di categoria si è proceduto solo alla nomina dei designati dal SICET e dal SUNIA in quanto queste ultime risultano, tra le asso- ciazioni di categoria, presenti in tutte le provincie con un numero cospicuo di as- sociati;

Il punto 3 della delibera n.2254/2012, ha rinviato ad altro provvedimento la nomi- na dei restanti rap- presentanti delle sigle sindacali vista la richiesta avanzata dal- l'UNIAT di procedere ad una ulteriore verifica dei dati associativi delle sigle sin- dicali presenti sul territorio;

Con nota n.4379 del 14 novembre 2012, le asso- ciazioni di categoria, risultate maggiormente rap- presentative in ciascuna provincia, sono state invi- tate ad inte- grare i dati associativi già forniti;

**DATO ATTO** che le associazioni di categoria interessate hanno prodotto i dati as- sociati integra- tivi richiesti;

**CONSIDERATO** che il risultato dell'approfon- dimento operato sulle sigle sindacali non ha inciso sull'ordine di rappresentatività delle sigle sindacali UNIAT ed AS- SOCASA ma solo sul numero dei loro associati;

**PRESO ATTO** che, per la nomina a componente la Commissione Provinciale di Foggia sono perve- nute le seguenti designazioni:

- Per l'UNIAT il Sig. Di Pasquale Francesco;
- Per l'ASSOCASA il Sig. Defeudis Gerardo;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere ad integrare la composizione della Com- missione Provinciale di Lecce con la nomina dei restanti rap- presentanti delle asso- ciazioni previsti per legge;.

**COPERTURA FINANZIARIA**

Il presente provvedimento non comporta impli- cazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Vista la legge regionale n.7 del 04/02/1997, art.4, comma 4, punto K),



L'Assessore relatore, sulla base della risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge:

#### DELIBERA

- di fare propri i contenuti della narrativa che precede;
- di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 - co. 1 - della Legge Regionale del 28 marzo 2012 n°8, in seno alla Commissione Provinciale di Lecce i seguenti componenti:
- il Sig. Francesco DI PASQUALE nato a Bovino 12/01/1951 e residente a Foggia alla Via L. Imperati, n.6, in rappresentanza dell'UNIAT;
- il Sig. Gerardo DEFEUDIS nato a Cerignola (FG) il 27/06/1958 e residente a Segezia Foggia alla Via Napoli - Località Pietrafitta -, in rappresentanza dell'ASSOCASA;
- di stabilire che entro 30 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, i componenti nominati dovranno produrre documentazione o autocertificazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi delle L.R. n. 24/78, della L.R. n. 52/80, pena la decadenza dalla nomina stessa, da trasmettere alla Regione Puglia, Assessorato Qualità del Territorio, Servizio Politiche Abitative;
- di dare incarico al Servizio Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta, e comunicare gli esiti agli interessati ed alla Giunta Regionale;

- di stabilire che la data di decorrenza di affidamento dell'incarico, da considerarsi, è quella di notifica del presente atto di nomina;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 271

#### **Legge Regionale 28 marzo 2012 n° 8 - art. 2 - Integrazione della composizione della Commissione Provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica istituita presso il Comune di Taranto (con delibera di G.R. n.2257 del 13/11/2012).**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce:

#### **PREMESSO che:**

La legge Regionale del 28 marzo 2012 n°8, stabilisce che il Comune assegni gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili sul proprio territorio mediante pubblico concorso; il bando di concorso è finalizzato alla formazione di una graduatoria provvisoria formulata dall'ufficio comunale competente sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni singola domanda di partecipazione al bando; L'art. 2 della predetta legge prevede che sia costituita, presso ogni capoluogo di provincia, una Commissione competente per i ricorsi avverso l'assegnazione di alloggi, nonché gli annullamenti delle assegnazioni e le decadenze dalle assegnazioni, detta Commissione deve essere composta da:

- a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale, designato dalla Giunta, che la presiede;

- b) un rappresentante dei comuni, designato dalla Sezione Regionale dell'ANCI fra i dirigenti dei comuni ricadenti nell'ambito del territorio provinciale;
  - c) quattro rappresentanti delle associazioni dell'utenza riconosciute più rappresentative a livello nazionale e/o regionale;
  - d) un rappresentante dell'Ente gestore (IACP) territorialmente competente;
  - e) un segretario, designato d'intesa, dai Comuni interessati.
- La Commissione resta in carica tre anni.

Con provvedimento di G.R. del 13 novembre 2012, n.2257 è stata costituita presso il Comune di Taranto la Commissione Provinciale di cui all'art. 2 della L.R. n.8/2012, e nominati parte dei suoi componenti oltre il Presidente; per i rappresentanti delle associazioni di categoria si è proceduto solo alla nomina dei designati dal SICET e dal SUNIA in quanto queste ultime risultano, tra le associazioni di categoria, presenti in tutte le province con un numero cospicuo di associati;

Il punto 3 della delibera n.2257/2012, ha rinviato ad altro provvedimento la nomina dei restanti rappresentanti delle sigle sindacali vista la richiesta avanzata dall'UNIAT di procedere ad una ulteriore verifica dei dati associativi delle sigle sindacali presenti sul territorio;

Con nota n.4379 del 14 novembre 2012, le associazioni di categoria, risultate maggiormente rappresentative in ciascuna provincia, sono state invitate ad integrare i dati associativi già forniti;

**DATO ATTO** che le associazioni di categoria interessate hanno prodotto i dati associativi richiesti;

**CONSIDERATO** che il risultato dell'approfondimento operato sulle sigle sindacali non ha inciso sull'ordine di rappresentatività delle sigle sindacali UNIAT ed ASSOCASA ma solo sul numero dei loro associati;

**PRESO ATTO** che, per la nomina a componente la Commissione Provinciale di Lecce sono pervenute le seguenti designazioni:

- Per l'UNIAT il Sig. De Belvis Edgardo;
- Per l'ASSOCASA il Sig. Dimatteo Vincenzo;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere ad integrare la composizione della Commissione Provinciale di Taranto con la nomina dei restanti rappresentanti delle associazioni previsti per legge;

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Vista la legge regionale n.7 del 04/02/1997, art.4, comma 4, punto K),

l'Assessore relatore, sulla base della risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge:

#### **DELIBERA**

- di fare propri i contenuti della narrativa che precede;
- di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 - co. 1 - della Legge Regionale del 28 marzo 2012 n°8, in seno alla Commissione Provinciale di Taranto i seguenti componenti:
  - il Sig. Edgardo DE BELVIS nato a Campi Salentina 25/06/1973 e residente a San Giorgio Ionico alla Via Campania, n.54, in rappresentanza dell'UNIAT;

- il Sig. Vincenzo DIMATTEO nato a Barletta (BAT) il 21/02/1947 ed ivi residente alla Via L. Pirandello, n.17 in rappresentanza dell' ASSOCASA;
- di stabilire che entro 30 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, i componenti nominati dovranno produrre documentazione o autocertificazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi delle L.R. n. 24/78, della L.R. n. 52/80, pena la decadenza dalla nomina stessa, da trasmettere alla Regione Puglia, Assessorato Qualità del Territorio, Servizio Politiche Abitative;
- di dare incarico al Servizio Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta, e comunicare gli esiti agli interessati ed alla Giunta Regionale;
- di stabilire che la data di decorrenza di affidamento dell'incarico, da considerarsi, è quella di notifica del presente atto di nomina;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 272

**IACP LECCE - L.560/93 - Localizzazione dell'Intervento di Manutenzione Straordinaria del fabbricato di ERP in SQUINZANO sito in via Tarantelli n.6 dell'importo di € 229.460,93. Fondi rivenienti dall'alienazione alloggi anni 2005 - 2006.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio "Area Politiche per La Mobilità e Qualità Urbana" prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio, riferisce:

lo IACP di Lecce con nota 10094/2012 ha trasmesso tra l'altro, la deliberazione Commissariale n.79/2012, dalla quale si rileva:

- che con D.G.R. n.1693/2010 è stato concesso allo IACP di Lecce un finanziamento di € 550.000,00 per la Manutenzione Straordinaria di due Edifici di ERP siti alla via G.Taliercio ang.via V. Bachelet in Squinzano;
- che nella realizzazione del Progetto Esecutivo di Manutenzione Straordinaria lo IACP ha utilizzato la somma di € 320.539,07, quota parte del finanziamento assegnato di € 550.000,00, in quanto sufficiente ad eliminare le situazioni di pericolo derivanti dai prospetti degradati;
- che l'Ufficio Progettazione dello IACP utilizzando la somma residua di € 229.460,93 (€ 550.000,00 - € 320.539,07), ha redatto un nuovo programma d'Intervento relativo ai lavori di Manutenzione Straordinaria di un altro edificio di ERP, sito sempre a Squinzano in via Tarantelli n.6, che presenta prospetti degradati tanto quanto quelli siti alla via G.Taliercio ang.via V. Bachelet; l'Ente afferma che l'esecuzione dei lavori si sono resi necessari per rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Tutto ciò premesso, visto il QTE e il PEI redatto secondo la normativa vigente, visto il parere favorevole espresso dalla C.T. ex art.63 L. 865/71 nella seduta n.788/2012, visto quanto deliberato dal Commissario Straordinario dello IACP di Lecce con delibera n.79/2012, con conseguente assunzione di responsabilità tecnica-amministrativa ai sensi degli artt.58 della Legge 865/71 e n.11 del DPR n.1036/72, si ritiene di poter condividere la proposta di utilizzo dei fondi residui per la nuova localizzazione.

**Copertura Finanziaria ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 16/11/2001 e s.v. e m.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VISTA la L.R. n.7 del 4/02/97 art.4 comma 4, lett.a, l'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio, Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana, prof.ssa Angela BARBANENTE;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione e la proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio riportate in premessa;
- di accogliere la richiesta dello IACP di Lecce, di utilizzo di fondi residui dell'intervento in Squinzano via G. Taliercio ang. via V. Bachelet in Squinzano pari ad € 229.460,93 (€ 550.000,00 - € 320.539,07), per la realizzazione dell'intervento di Manutenzione Straordinaria in Squinzano sito in via Tarantelli n.6, allo scopo di consentire all'Istituto l'esecuzione dei lavori;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 273

**Variazione di bilancio 2013 in termini di competenza e di cassa, per iscrizione risorse con vincolo di destinazione per la concessione delle provvidenze per le avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale con il DM. n. 12880 del 14/06/2011L.**

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dr. Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria esple-

tata dal Funzionario Istruttore "Avversità atmosferiche e credito agrario", confermata dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue l'Ass. Sasso:

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sulla base delle proposte formulate dalla Regione Puglia, ha provveduto ad emanare il seguente decreto di declaratoria dell'eccezionalità delle avversità atmosferiche:

**Declaratoria**

<b>n. D.M.</b>	<b>Data</b>	<b>Provincia</b>
<b>12880</b>	<b>14/6/2011</b>	<b>Foggia</b>
		<b>e Taranto</b>
		<b>Piogge alluvionali del 01 e 02 marzo 2011</b>

Successivamente, il Ministero medesimo ha notificato il decreto ministeriale n. **18452 del 29/08/2011** con il quale sono state ripartite fra le Regioni le disponibilità del Fondo di Solidarietà Nazionale. Le risorse assegnate alla Puglia ammontano complessivamente ad € **673.477,00** e sono vincolate alle specifiche spese per la concessione delle provvidenze richiamate nel suddetto decreto di declaratoria della eccezionalità dell'evento avverso. Con il medesimo Decreto n. **18452/11**, il Ministero ha disposto che le Regioni, in relazione ai fabbisogni accertati a conclusione dell'istruttoria delle richieste di spesa e tenuto conto delle esigenze di priorità nella erogazione degli aiuti, provvedono alla ripartizione delle somme assegnate tra le diverse tipologie di intervento previste dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 102/04. Al riparto delle somme alle Amministrazioni Provinciali delegate in materia di avversità atmosferiche dalla legge regionale n. 24/90 si procederà con successivo atto.

La suddette risorse, pertanto, deve essere iscritte nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013.

L'art. 42 della legge regionale n. 28/01 autorizza la Giunta Regionale ad apportare, con propria deliberazione, variazioni amministrative per le iscrizioni di entrate derivanti da assegnazioni statali vincolate a specifiche spese, nonché per le iscrizioni delle relative uscite. E' necessario, quindi, procedere alla iscrizione in bilancio delle somme assegnate dallo Stato con il D.M. n. **18452 del 29/08/2011** con vincolo di destinazione, sia nella



parte “entrata” sia nella parte “spesa”, in termini di competenza e cassa, così come di seguito riportato:

**PARTE ENTRATA - in termini di competenze e cassa: U.P.B. - 04.03.03**

Capitolo n.i. 2057813 “Assegnazioni statali D.M. n. **18452** del 29/08/2011 - Fondo di Solidarietà Nazionale - (D.M. declaratoria n. 12880/11) per attuazione articoli 5 e 7 del Decreto legislativo n. 102/04”  
**€ 673.477,00**

**PARTE SPESA - in termini di competenza e cassa: U.P.B. - 01.03.04**

Capitolo n.i. 114234 “Avversità atmosferiche. Trasferimenti alle Amministrazioni delegate (l.r. 24/90) ed Istituti di Credito per concessione provvidenze previste dal Decreto legislativo n. 102/04 art. 5 e 7. D.M. di declaratoria n. 12880/11

**€ 673.477,00**

Pertanto, si propone di procedere alla variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013.

Il servizio regionale Bilancio e ragioneria, con nota n. 116/18964 del 13/11/2012 e nota n.869 del 24/01/2013 ha comunicato che, a seguito dell’accreditamento in data 04/06/2012 per la somma di euro 336.738,00 e in data 31/10/2012 per la somma di euro 336.739,00 per un totale di **€ 673.477,00** da parte della tesoreria dello Stato, ha provveduto all’emissione delle reversali di incasso nn.12458 e 12481/2012 di importo pari importo, imputata al capitolo 6153300/2012 “somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione”. Al fine di consentire la regolarizzazione contabile di dette reversali, trattandosi di nuove assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato non iscritte nella parte entrate del bilancio di previsione corrente, occorre provvedere alla variazione in aumento dello stanziamento del bilancio 2013 con iscrizione della somma di **€ 673.477,00** negli stati di previsione dell’entrata e della spesa, ai sensi della L.R. 28/2001, art. 42, comma 1, e della L.R. n. 46 del 28/12/2012 art. 12, comma 1.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.**

Di procedere alle iscrizioni in bilancio delle somme assegnate dallo Stato con il D.M. n. **18452**

**del 29/08/2011** con vincolo di destinazione, sia nella parte “entrata” sia nella parte “spesa”, in termini di competenza e cassa, così come di seguito riportato:

**PARTE ENTRATA - in termini di competenze e cassa: U.P.B. - 04.03.03**

Capitolo n.i. 2057813 “Assegnazioni statali D.M. n. 18452 del 29/08/2011 - Fondo di Solidarietà Nazionale - (D.M. declaratoria n. 12880/11) per attuazione articoli 5 e 7 del Decreto legislativo n. 102/04”  
**€ 673.477,00**

**PARTE SPESA - in termini di competenza e cassa: U.P.B.- 01.03.04**

Capitolo n.i. 114234 “Avversità atmosferiche. Trasferimenti alle Amministrazioni delegate (l.r. n. 24/90) ed Istituti di Credito per concessione provvidenze previste dal Decreto legislativo n. 102/04 art. 5 e 7. D.M. di declaratoria n. 12880/11

**€ 673.477,00**

Si dà atto dell’accertamento dell’entrata certa. Le somme di cui sopra sono state assegnate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il D.M. n. **18452 del 29/08/2011**, di cui si allega copia, costituito da n. 4 fogli, parte integrante del presente provvedimento.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art.4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n.7/97.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore Avversità atmosferiche e credito agrario e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di apportare la variazione amministrativa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, così come riportato nella sezione adempimenti contabili, in rapporto alle somme assegnate dallo Stato con il D.M. n. **18452 del 29/08/2011**, di cui si allega copia, costituito da n. 4 fogli, parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare il Segretariato generale della Giunta di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, L.R. n. 28/01.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 274

**Adozione della "Disciplina degli incarichi extra-istituzionali svolti dal personale dipendente della Regione Puglia".**

L'Assessore al Federalismo, Sistema Conferenze, Enti Locali, Risorse Umane, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Dirigente dell'Ufficio Amministrazione e Formazione del Personale, confermata dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione, riferisce quanto segue:

L'art. 98 della Costituzione sancisce il principio di esclusività della prestazione resa dal pubblico dipendente nei confronti della amministrazione di appartenenza, espressione del più generale principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).

La normativa generale in materia di incompatibilità è fissata dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", come modificato dalla L. 6 novembre 2012 n. 190, che, nel riformulare l'art. 58 del d.lgs. n. 29/1993,

ha lasciato inalterata la disciplina prevista dagli artt. 60 e ss. del T.U. n. 3/1957, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, quella di cui all'art. 6, comma 2, del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117 ed all'art. 1, comma 57 e ss., della l. n. 662/1996.

In particolare l'art. 60 del T.U. n. 3/1957, norma espressamente richiamata dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001, sancisce che "*l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro*".

Dalle disposizioni vigenti in materia, è possibile trarre i seguenti principi:

- il pubblico dipendente ha il dovere di prestare la propria attività lavorativa esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza;
- le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o da altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati;
- il pubblico dipendente è tenuto a chiedere l'autorizzazione, in via preventiva, all'Amministrazione di appartenenza;
- il dipendente può essere autorizzato a svolgere attività extra-istituzionali, saltuarie ed occasionali, espletate al di fuori dell'orario di lavoro, purché non si configurino casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Preso atto che, con riferimento agli incarichi retribuiti, il legislatore nazionale, all'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 ha stabilito che "*l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività di impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente*".

Rilevato che, le incompatibilità assolute sono riconducibili a espliciti divieti di legge, nonché, a seguito della introduzione nel testo del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera della legge n. 190/2012, del comma 3 *bis*, ad appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, cui è rimessa l'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, laddove le incompatibilità relative sono definite dai singoli datori di lavoro, in base ad uno specifico e autonomo potere loro conferito dal legislatore il quale ha conservato a sé la definizione dell'aspetto sanzionatorio.

Considerato che la compatibilità degli incarichi esterni svolti dai pubblici dipendenti deve essere valutata sulla base della natura e del contenuto dell'attività da autorizzare, delle sue modalità di svolgimento, della durata ed intensità dell'impegno richiesto.

Preso atto che la procedura per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi esterni è stata fin qui espletata sulla base delle norme di legge nazionale e delle indicazioni interpretative fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Valutato che, alla luce delle suddette indicazioni interpretative, le attività consentite sono da considerare, comunque, un'eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità e che, per tale ragione, il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell'attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all'impegno richiesto (Circolare Funz. Pubblica 19 febbraio 1997, n. 3).

In attuazione dei principi di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 è opportuno, pertanto, provvedere all'adozione di una disciplina organica che individui i criteri oggettivi e predeterminati sulla base dei quali procedere al rilascio della prescritta autorizzazione.

Per quanto fin qui esposto si propone all'esame della Giunta regionale, l'approvazione dell'allegata disciplina per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte del personale regionale.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore relatore propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della L.R. n. 7/1997.

#### LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore al Federalismo, Sistema Conferenze, Enti Locali, Risorse Umane;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Amministrazione e Formazione del Personale e dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare, quale atto di indirizzo generale, la “*Disciplina degli incarichi extra- istituzionali svolti dal personale dipendente della Regione Puglia*”, come proposta nell'allegato A del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
- di sostituire con la presente ogni previgente disciplina;
- di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P.;
- di trasmettere il presente atto ai soggetti sindacali, ai sensi dell'art. 7 del CCNL/99 a cura del Servizio Personale e Organizzazione.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

**All egato A****Disciplina degli incarichi extra-istituzionali svolti dal personale dipendente della Regione Puglia****Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. La presente disciplina, redatta ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, individua i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali retribuiti da parte del personale dipendente della Regione Puglia, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno.
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione pari o inferiore al 50% di quella a tempo pieno si applicano le apposite normative vigenti.
3. Fatte salve le previsioni relative agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, la disciplina di cui agli articoli seguenti non si applica agli incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, il cui svolgimento abbia luogo in connessione ai compiti istituzionali attribuiti al personale dirigente e al personale del comparto. In tali ipotesi, nelle quali l'incarico è riconducibile alle funzioni e ai poteri connessi alla qualifica ed all'ufficio ricoperto, trova applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente e i relativi compensi, dovuti da terzi, confluiscono nei fondi destinati al trattamento economico accessorio.
4. La Regione Puglia, compatibilmente con i limiti imposti dalla legge e individuati dalla presente disciplina e fermo restando il rispetto delle proprie esigenze organizzative e funzionali, riconosce nello svolgimento di incarichi esterni uno strumento di accrescimento professionale per il personale dipendente.



## **Art. 2 - Incompatibilità assoluta**

1 Ai sensi della vigente normativa e nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 3-*bis* dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla L. 190/2012, sono incompatibili con lo *status* di pubblico dipendente e, come tali, non autorizzabili, le seguenti attività:

- a) l'esercizio di attività commerciali e industriali;
- b) l'esercizio di attività libero professionali, nonché di consulenze esterne e di collaborazioni con caratteristiche di abitudine, sistematicità e continuità;
- c) lo svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con soggetti pubblici e privati;
- d) l'assunzione di cariche in società aventi scopo di lucro. Tale divieto non trova applicazione alle società cooperative a mutualità prevalente, purché vi sia la preventiva autorizzazione.

2. Sono inoltre incompatibili tutti gli incarichi privi dei caratteri della saltuarietà e occasionalità e che, in ragione del contenuto, della durata e delle modalità di svolgimento possano concretamente interferire con le esigenze di servizio, ovvero possano dar luogo a situazioni di conflitto di interessi e incidere sull'adempimento corretto ed imparziale dei doveri d'ufficio da parte del dipendente.

## **Articolo 3 – Incarichi non soggetti ad autorizzazione**

1. Ai sensi della vigente normativa in materia di incompatibilità e fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente disciplina, non sono soggetti ad autorizzazione:

- a) la collaborazione retribuita a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) la partecipazione a convegni e seminari;
- d) gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- f) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) l'attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- h) gli incarichi espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative;
- i) gli incarichi relativi ad attività artistiche e sportive, attività dell'ingegno e attività che comunque costituiscano manifestazione della personalità e dei diritti di libertà del singolo, purché non si concretizzino in attività di tipo professionale e siano rese a titolo gratuito;
- l) la partecipazione a società in qualità di semplice socio.

2. Lo svolgimento di tali incarichi è oggetto di semplice comunicazione preventiva al Servizio Personale e Organizzazione.

3. Qualora gli incarichi di cui al comma 1 vengano svolti dal personale con qualifica dirigenziale la comunicazione preventiva dovrà essere inviata anche al Dirigente sovraordinato o al competente Direttore di Area.

4. Le attività rese a titolo gratuito dai dipendenti regionali, in relazione alle quali l'art. 53, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere alla comunicazione dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica, dovranno essere preventivamente rese note al Servizio Personale e Organizzazione e per le stesse verrà rilasciata apposita comunicazione di autorizzazione previa verifica della insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

5. I dipendenti possono iscriversi ad albi professionali qualora le norme che disciplinano le singole professioni lo consentano, pur rimanendo preclusa loro l'attività libero professionale, se non specificamente ammessa nei casi disciplinati dalla legge. Per i dipendenti che svolgono mansioni per le quali è richiesta necessariamente l'iscrizione ad albi professionali sono applicabili le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

#### **Articolo 4 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione all'esercizio di incarichi conferiti da altra amministrazione pubblica, ovvero da società o persone fisiche che svolgono attività di impresa o commerciale è disposta secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

2. In particolare, costituiscono criteri per la valutazione delle singole richieste di autorizzazione:

- a) la saltuarietà ed occasionalità dell'incarico;
- b) la natura dell'attività e l'eventuale relazione con gli interessi dell'Amministrazione;
- c) la tipologia di rapporto sulla base del quale viene svolta l'attività;
- d) le modalità di svolgimento;
- e) la durata e l'intensità dell'impegno richiesto dall'espletamento dell'incarico;

2. Ferma restando l'osservanza di tali criteri, potrà essere negato il rilascio dell'autorizzazione qualora risultino in corso di svolgimento, da parte del medesimo dipendente, altri incarichi già autorizzati.

**Articolo 5 – Limiti all'autorizzazione**

1. Ciascun incarico autorizzabile sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 della presente disciplina non può avere, comunque, una durata complessiva superiore a sei mesi. Sono fatti salvi gli incarichi di collaudatore, revisore dei conti, componente di organismi di valutazione e ogni altro incarico che, per legge o per regolamento dell'Amministrazione conferente, hanno una durata maggiore e, in tali ipotesi, la richiesta di autorizzazione dovrà essere annualmente reiterata.

3. Non può essere superato, nell'arco dell'anno solare, il limite di cinque incarichi per ciascun dipendente. Tale limite opera relativamente a quegli incarichi che per la loro durata e per l'intensità dell'impegno richiesto siano tali da incidere, di fatto, sul principio di esclusività della prestazione resa in favore dell'Amministrazione regionale.

4. L'autorizzazione non potrà essere rilasciata qualora il compenso per il singolo incarico ovvero quello cumulativamente spettante per più incarichi autorizzati, nel corso dell'anno solare, superi il 60% della retribuzione annua lorda per i dipendenti, e il 50% della retribuzione annua lorda per i dirigenti.

5. E' fatto divieto al dipendente di utilizzare personale, locali, materiali ed attrezzature dell'Ente per lo svolgimento dell'incarico conferito da terzi.

**Art. 6 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione**

1. L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali deve essere inoltrata dal dipendente interessato, ovvero dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico, e deve pervenire al Servizio Personale e Organizzazione, munita del nulla osta di cui al successivo comma 3, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'incarico, salvo che sussistano eccezionali e motivate esigenze di urgenza che dovranno essere opportunamente documentate.

2. Qualora l'incarico riguardi personale dirigenziale, la richiesta deve essere inviata anche al Dirigente sovraordinato o al competente Direttore d'Area.

3. L'autorizzazione viene rilasciata dal Servizio Personale e Organizzazione previa acquisizione del nulla osta del dirigente del Servizio/Struttura di appartenenza del dipendente, che dovrà essere formulato con riferimento all'assenza di casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, ovvero di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

4. L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, commi 11-13, deve necessariamente contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) il soggetto a favore del quale l'incarico verrà svolto ed il relativo codice fiscale o partita iva;
- c) la tipologia di rapporto da instaurare fra le parti;
- d) il luogo di svolgimento dell'incarico;
- e) la decorrenza, la durata e l'intensità dell'incarico (espressa in giorni lavorativi);
- f) le modalità di svolgimento dell'incarico;
- g) il compenso lordo previsto o gratuità dell'incarico;
- h) le norme in applicazione delle quali l'incarico viene conferito;
- i) le ragioni del conferimento;
- j) i criteri di scelta alla base del conferimento e rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione.

5. Il dipendente è tenuto, altresì, a dichiarare che rispetto all'incarico per il quale viene richiesta l'autorizzazione non sussistono casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite.

6. Il Servizio Personale e Organizzazione si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, ove la stessa sia completa in tutti i suoi elementi.

7. La richiesta di chiarimenti e/o integrazioni al soggetto conferente l'incarico o al dipendente interessato interrompe il decorso del termine, che riprende dalla data di ricezione delle integrazioni.

8. Decorso il termine di 30 giorni senza che sia stato adottato un provvedimento di diniego, l'autorizzazione si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di amministrazioni pubbliche.

9. Per il personale regionale che presta servizio presso altre amministrazioni pubbliche in distacco o in comando, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta della stessa.

10. In ossequio a quanto disposto dal comma 4 non è possibile rilasciare autorizzazioni sulla base di richieste generiche per incarichi non adeguatamente descritti, per periodi e durata indeterminati.

11. Non è consentito, in alcun modo, svolgere prestazioni diverse dalla tipologia espressamente autorizzata e con modalità diverse da quelle autorizzate.

12. L'autorizzazione ha validità temporale pari alla durata dell'incarico, come specificata dal committente o dal dipendente nella richiesta.

#### **Art. 7 – Obblighi di comunicazione**

1. Ai fini della compiuta attuazione delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni e dell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai commi 12 e ss., come modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, entro quindici giorni



dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6 del medesimo art. 53, D.Lgs. n. 165/2001, i soggetti pubblici o privati comunicano al Servizio Personale e Organizzazione l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti regionali.

2. Il Servizio Personale e Organizzazione comunica in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione in cui sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

3. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Amministrazione regionale è tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascun dipendente e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da essa erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

#### **Art. 8 – Responsabilità**

1. In caso di inosservanza del divieto di svolgimento di incarichi senza la preventiva autorizzazione, ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante ovvero dal dipendente alla Regione Puglia, che lo destinerà ad incremento del fondo di produttività. Qualora il dipendente non provveda al versamento, l'Amministrazione procede al recupero delle somme dovute mediante trattenuta sulla retribuzione da effettuarsi a norma di legge.

2. Ai sensi del comma 7 *bis* dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

3. Il Servizio Personale e Organizzazione può effettuare verifiche a campione finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni del dipendente, nonché all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui sopra.

#### **Art. 9 – Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina si rinvia alle vigenti leggi statali e regionali e ad apposite circolari del Servizio Personale e Organizzazione, con le quali verranno forniti chiarimenti e precisazioni in ordine ad eventuali fattispecie non direttamente riconducibili alle ipotesi tipizzate dalle disposizioni che precedono.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 280

**Risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti nell'ambito del POR Puglia 2000-2006. Intervento di completamento della tangenziale est della città di Lecce.**

L'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

- il Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno per l'Obiettivo I della programmazione 2000-2006 con procedura scritta conclusa nel mese di ottobre 2009 ha approvato le "Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate" definendo la tempistica di utilizzo delle risorse liberate;
- il documento su richiamato, modificato con procedura scritta promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e conclusasi il 4 marzo 2011, stabilisce le modalità di impiego delle risorse liberate definendo, tra l'altro, le scadenze da rispettare;
- in data 7 marzo 2011 è stata trasmessa al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - DG per la politica regionale unitaria comunitaria, la comunicazione ufficiale della Regione Puglia (nota prot. AOO\_165 n. 1) avente per oggetto la definizione del quadro riepilogativo delle risorse liberate effettivamente generate dal POR Puglia 2000-2006 sulla base della certificazione contenuta nella Relazione finale di esecuzione del medesimo Programma;
- con DGR n. 1719 del 02/08/2011 la Giunta Regionale ha disposto l'attuazione dei progetti, sia di completamento del POR Puglia 2000-2006, sia di nuova individuazione, indicati negli Allegati alla stessa Deliberazione, secondo le modalità e la tempistica individuate nel documento "Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate";
- l'Allegato 6 alla DGR n. 1719/2011 nell'elenco degli interventi programmati con le risorse liberate a disposizione include il progetto denominato "Intervento di completamento della tangenziale est della città di Lecce" per un importo pari ad Euro 23.658.666,00;
- in data 25.9.2012 il Comune di Lecce ha formulato al Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità richiesta, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 27/85, diretta ad ottenere l'erogazione di risorse aggiuntive, rispetto ai finanziamenti già concessi, al fine di fare fronte ai maggiori oneri sostenuti dallo stesso per la realizzazione dell'opera "Costruzione Strada Tangenziale Est della Città di Lecce" articolata in Lotto 1° e Lotto 2°;
- l'intervento di "Costruzione della Strada Tangenziale Est della Città di Lecce" ha avuto un lungo ed articolato iter di realizzazione, che può essere così sintetizzato:
  - con riferimento al Lotto 1:
    1. il progetto esecutivo è stato approvato dall'Amministrazione Comunale di Lecce con Deliberazione di G.C. n.165 del 09/10/1989. Inizialmente la copertura finanziaria dell'opera era garantita da finanziamento AGENSUD per l'importo complessivo di Lire 40.000.000.000,00 (pari a € 20.658.275,96), poi da finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti, infine, all'esito di successive vicende, da finanziamento regionale;
    2. la procedura d'appalto, al termine di complesso e lungo contenzioso, è stata chiusa con la sottoscrizione di contratto repertorio n. 4746 del 26/02/98 per un importo netto pari ad € 14.114.767,05;
    3. a seguito dell'approvazione di n.3 successive perizie di variante il costo complessivo dell'intervento pari a € 27.873.782,44 risultava coperto per € 20.658.275,96 - pari al finanziamento originario - dalla Regione Puglia risorse ex Agensud, per la somma di € 3.799.200,00 con risorse assegnate alla società ANAS spa, per l'importo di € 3.252.357,11 con risorse POR Puglia 2000-2006 Misura 6.1 e per i residui € 163.949,37 con fondi a carico della stazione appaltante;
    4. a seguito dell'iscrizione nei documenti contabili di riserve da parte dell'A.T.I. appaltatrice, e della mancata risoluzione in via bonaria delle stesse, Amministrazione Comunale di Lecce e A.T.I. hanno formulato due richieste di arbitrato, ai sensi dell'art. 31 bis L. 109/94, conclusesi con l'adozione di due lodi che vedono la condanna del Comune di Lecce, in parziale accoglimento delle riserve presentate;

5. l'opera è stata collaudata in data 19/07/2012;

con riferimento al Lotto 2:

1. il progetto esecutivo è stato approvato dall'Amministrazione Comunale di Lecce con Deliberazione di G.C. n.165 del 09/10/1989, poi modificata da DGC n.126 del 31/01/1996, per l'importo complessivo di Lire 40.000.000.000,00 (pari a € 20.658.275,96) coperto da finanziamento a valere su fondi POP Puglia 1994/1999 - Sottoprogramma 1 - Misura 1.1;
2. i lavori sono stati affidati ad A.T.I. con contratto sottoscritto in data 29/01/1999, repertoriato al n. 4833;
3. a seguito dell'approvazione di n.2 successive perizie di variante il costo complessivo dell'intervento, pari a € 27.028.137,69, risultava coperto per € 20.658.275,97 - pari al finanziamento originario - dalla Regione Puglia con risorse POP Puglia 1994/1999, per l'importo di € 4.646.102,51 con risorse POR Puglia 2000-2006 Misura 6.1 e per la parte residua con fondi a carico della stazione appaltante;
4. l'opera è stata collaudata in data 19/07/2012.

#### **ATTESO CHE**

- il Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, al fine di acquisire ogni elemento utile all'espletamento dell'istruttoria sull'istanza presentata dal Comune di Lecce in data 25/09/2012, ha ritenuto opportuno formulare richiesta di parere all'Avvocatura regionale circa l'individuazione della fonte normativa applicabile alla fattispecie in esame, nell'alternativa tra l'art. 21 della L.R. 27/1985 (in vigore all'atto del perfezionamento del vincolo contrattuale) e la L.R. 13/2001, nella misura in cui tale istanza è diretta ad ottenere l'erogazione delle risorse necessarie per fare fronte ai maggiori oneri sostenuti dal Comune di Lecce per la realizzazione dell'opera;
- l'Avvocatura regionale nel merito ha formulato parere prot. n. 11/L/465 del 09/01/2013 nel senso di:
  - a) ritenere applicabile, solo alle pretese inerenti le maggiori somme occorse per il completamento del **Lotto 2**, l'art. 21 della L.R. 27/85 nella parte in cui consente, con provvedimento Assessorile adottato a seguito di istruttoria espletata dalla struttura tecnica regionale com-

petente, il finanziamento delle maggiori spese relative ad opere fruente di contributo regionale;

- b) rinviare, all'esito di apposito approfondimento istruttorio, la formulazione del parere relativo alla applicabilità dell'art. 21 L.R. 27/85, alle richieste avanzate dal Comune di Lecce di maggiori somme occorse per il completamento del Lotto 1.

#### **RITENUTO OPPORTUNO**

- fare propria la relazione dell'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e alla Mobilità;
- procedere all'attuazione dell'"Intervento di completamento della tangenziale est della città di Lecce" di cui alla DGR 1719 del 2/8/2011 "Riconoscimento e modalità di utilizzo delle risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti nell'ambito del POR Puglia 2000-2006" a valere sulle risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti nell'ambito del POR Puglia 2000-2006, limitatamente al solo lotto 2, come sopra specificato, rimandando a successivo e separato provvedimento la valutazione dell'attuabilità del lotto 1;
- autorizzare, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 27/85, il Dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità ad assumere l'impegno di spesa per la realizzazione dell'"Intervento di completamento della tangenziale est della città di Lecce" a valere sulle risorse liberate del POR Puglia 2000/2006;
- autorizzare, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 27/85, il Dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità a procedere, previo espletamento di istruttoria finalizzata alla quantificazione dell'esatto importo, alla liquidazione delle maggiori somme occorse per la realizzazione del Lotto 2 della Strada Tangenziale Est della Città di Lecce nell'ambito dell'intervento di cui al punto precedente.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.**

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

l'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'ado-

zione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a), d), f) e k) della L.R. 7/97

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e alla Mobilità;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di condividere e fare propria la relazione dell'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e alla Mobilità;
2. procedere all'attuazione dell'“Intervento di completamento della tangenziale est della città di Lecce” di cui alla DGR 1719 del 2/8/2011 “Ricognizione e modalità di utilizzo delle risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti nell'ambito del POR Puglia 2000-2006” a valere sulle risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti nell'ambito del POR Puglia 2000-2006, limitatamente al solo lotto 2, come sopra specificato, rimandando a successivo e separato provvedimento la valutazione dell'attuabilità del lotto 1;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 27/85, il Dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità ad assumere l'impegno di spesa per la realizzazione dell' “Intervento di completamento della tangenziale est della città di Lecce” a valere sulle risorse liberate del POR Puglia 2000/2006;
4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 27/85, il Dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità a procedere, previo espletamento di istruttoria finalizzata alla quantifica-

zione dell'esatto importo, alla liquidazione delle maggiori somme occorse per la realizzazione del Lotto 2 della Strada tangenziale est della Città di Lecce nell'ambito dell'intervento di cui al punto precedente;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di disporre la notifica del presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di Lecce, a cura del Servizio proponente.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 281

#### **Protocollo d'intesa per la realizzazione di un programma interregionale di promozione dello spettacolo dal vivo. Approvazione schema. Autorizzazione alla sottoscrizione.**

L'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo Prof. Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Cultura e Spettacolo, riferisce quanto segue.

Lo spettacolo costituisce un'attività di interesse pubblico, rappresenta una componente essenziale della cultura e dell'identità del Paese e un fattore di crescita sociale, civile ed economica della collettività.

Lo Stato e le Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme di spettacolo, ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all'estero.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà lo Stato, le Regioni, i Comuni, le Province, le Città metropolitane ed i soggetti privati collaborano per lo sviluppo dello spettacolo e operano per garantire la libertà di espressione.

A tal fine il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni, nell'ambito delle rispettive com-



petenze, adottano il metodo della programmazione concertata degli interventi, allo scopo di individuare congiuntamente gli obiettivi e le azioni prioritarie da realizzare.

Con nota 0007647 del 24/05/2012 il Mibac - Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo - ha inoltrato alla Regione Puglia una proposta volta a concordare un percorso istituzionale finalizzato alla realizzazione di un progetto di promozione per lo spettacolo dal vivo denominato "Teatri del Tempo Presente".

La Regione Puglia con nota prot. n. 954/SP6 del 20/11/2012 ha manifestato interesse alla partecipazione al citato progetto specificando gli obiettivi che si intendono perseguire.

Tanto è stato oggetto di una serie di incontri tra i soggetti interessati in cui sono state definite le modalità e i termini operativi per l'attuazione del progetto. Pertanto, il Ministero e la Regione si impegnano a realizzare un programma interregionale di promozione dello spettacolo dal vivo volto a selezionare e premiare progetti artistici innovativi di giovani talenti della scena (di età compresa tra i 18 e i 35 anni) valorizzando l'innovazione e le espressioni dei nuovi linguaggi della scena contemporanea, con l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale, in ambito teatrale, sul doppio fronte degli artisti e degli spettatori.

Ciò premesso, considerata l'esigenza di adottare delle linee guida a fondamento dell'attuazione del progetto è stato redatto uno schema di protocollo di intesa, tra Mibac - Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo e Regione Puglia, parte integrante del presente provvedimento, che si ritiene opportuno sottoscrivere.

Con successivo provvedimento si procederà all'iscrizione in Bilancio delle risorse finanziarie assegnate dal Ministero alla Regione Puglia per la realizzazione del programma di che trattasi

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore al Mediterraneo, relatore sulla base

delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera K della L.R. n. 7/97.

#### **LA GIUNTA REGIONALE**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Mediterraneo Prof. Silvia Godelli;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla titolare dell'A.P. Spettacolo e dal Dirigente ad interim del Servizio Cultura e Spettacolo;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

*Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende riportato:*

- **di approvare** lo "Schema di Protocollo di Intesa" per la realizzazione di un programma interregionale di promozione dello spettacolo dal vivo, tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Puglia, parte integrante del presente provvedimento;
- **di autorizzare** il Direttore dell'Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa;
- **di dare atto** che con successivo provvedimento si procederà all'iscrizione in Bilancio delle risorse finanziarie assegnate dal Mibac alla Regione Puglia per la realizzazione del progetto;
- **di demandare** al Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo ogni adempimento attuativo del protocollo di intesa tra Mibac e Regione Puglia;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

## SCHEMA

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI  
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO****REGIONE PUGLIA  
SERVIZIO CULTURA E SPETTACOLO****PROTOCOLLO DI INTESA  
per la realizzazione di un programma interregionale di promozione dello spettacolo dal vivo****PREMESSO CHE**

la Repubblica, nel rispetto degli articoli 9, 33 e 117, comma 3, della Costituzione, concorre alla promozione e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le sue componenti;

la Costituzione prevede la leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

lo spettacolo costituisce un'attività di interesse pubblico, rappresenta una componente essenziale della cultura e dell'identità del Paese e un fattore di crescita sociale, civile ed economica della collettività;

lo Stato e le Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme dello spettacolo, ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all'estero, valorizzano la tradizione nazionale e locale, garantiscono pari opportunità nell'accesso alla sua fruizione e promuovono la formazione del pubblico;

nel rispetto del principio di sussidiarietà lo Stato, le Regioni, i Comuni, le Province, le Città metropolitane ed i soggetti privati collaborano per lo sviluppo dello spettacolo e operano per garantire la libertà di espressione.

è necessario garantire l'adeguamento dell'ordinamento alla riforma del Titolo V della Costituzione, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

**VISTO**

il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

il D.M. del 20 luglio 2009 e successive modificazioni, recante articolazione degli uffici centrali e periferici del MIBAC;

il decreto legge n° 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n° 122, che ha soppresso l'Ente Teatrale Italiano e ha trasferito le relative competenze e funzioni, unitamente alle risorse strumentali ed umane al Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

lo Statuto dell'Ente Teatrale Italiano - approvato con Decreto del Ministro per il Beni e le Attività Culturali il 4/03/2002 e successive modifiche statutarie come da Delibere del C.d.A. n. 373 del 4/05/05 e n. 421 del 15/09/05 approvate con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 14/10/2005 e Delibera n. 626 del 29/10/08 approvata con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 13/02/2009 - che all'Art. 2, recante gli "Scopi", prevedeva le attività di promozione teatrale in ambito nazionale come di seguito ricordato: "L'Ente Teatrale Italiano ha lo scopo di contribuire alla valorizzazione e diffusione della cultura e delle attività teatrali di prosa, musicali e di danza secondo le finalità, lo spirito ed i limiti previsti dalla legge istitutiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. In particolare, nel quadro degli indirizzi annualmente stabiliti dal Ministro, l'Ente svolge attività di promozione culturale sia in Italia che all'estero, anche attraverso una politica di scambi culturali, rivolgendo particolare attenzione alla tutela delle tradizioni, al rinnovamento dei linguaggi artistici, alla valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano e delle diverse forme di espressione artistica, all'interdisciplinarietà delle arti, al rapporto fra le arti sceniche ed il mondo dell'istruzione e dell'Università, alla formazione, promozione ed informazione del pubblico anche attraverso specifiche iniziative editoriali, all'attività di formazione e aggiornamento professionale, alla diffusione dello spettacolo con il supporto delle nuove tecnologie e dell'emittenza televisiva anche attraverso specifici accordi di collaborazione".

le attività di promozione per lo spettacolo dal vivo in Italia già realizzate dall'ETI e in particolare il progetto "Teatri del Tempo Presente" - prima edizione stagione teatrale 2008-2009 e seconda edizione stagione teatrale 2009-2010 - con cui l'Ente Teatrale Italiano ha selezionato e premiato progetti artistici innovativi di giovani talenti della scena (di età compresa tra i 18 e i 35 anni) valorizzando l'innovazione e le espressioni dei nuovi linguaggi della scena contemporanea, con l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale, in ambito teatrale, sul doppio fronte degli artisti e degli spettatori.

che in esecuzione della Delibera del CdA n. 681 del 19 febbraio 2010, il 10 marzo 2010 l'ETI aveva pubblicato il bando per la seconda annualità del progetto "Teatri del Tempo presente" - rivolto alla stabilità, alle residenze ed ai festival teatrali - con l'invito a presentare proposte entro il 30 aprile 2010 per attività di promozione teatrale, per selezionare e sostenere undici progetti artistici innovativi, di giovani formazioni e che la soppressione dell'ETI intervenuta con DL n° 78 del 31 maggio 2010 non ha consentito la realizzazione delle fasi successive del progetto;

il progetto interregionale di promozione della danza contemporanea denominato "Spazi per la danza contemporanea" realizzato dall'ETI nel triennio 2007-2009 nell'ambito del "Patto per le attività culturali di spettacolo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, le Regioni, le Province Autonome, le Province ed i Comuni;

che con Delibera del CdA n. 680 del 19 febbraio 2010, l'ETI aveva varato una nuova edizione del progetto di promozione della danza contemporanea denominato "Spazio alla danza" che prevedeva un'azione su scala nazionale con il coinvolgimento diretto di più Regioni accogliendo le richieste di adesione delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio, Emilia Romagna e che la soppressione dell'ETI intervenuta nella fase iniziale di attuazione del progetto "Spazio alla danza" ne ha impedito la realizzazione;

la nota 15 giugno 2010 del Ministro per i beni e le attività culturali che assegna al Direttore Generale per lo spettacolo dal vivo i compiti e le funzioni facenti capo al soppresso ETI al fine di

garantire la continuità della gestione amministrativa e pertanto anche il compito di promozione in ambito nazionale dell'attività teatrale;

la proposta rivolta dalla DG per lo spettacolo dal Vivo con provvedimento n. .... del ..... a tutte le Regioni Italiane per la partecipazione ad un progetto di promozione per lo spettacolo dal vivo denominato *Teatri del Tempo Presente*;

la manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto *Teatri del Tempo Presente* delle seguenti regioni: *Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto* (elenco regioni in attesa conferma);

#### CONSIDERATA

l'esigenza di adottare le linee generali a guida del progetto come emerso nel corso degli incontri con le suddette Regioni e con il coordinamento della Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e Province Autonome;

l'esigenza di declinare le linee guida generali per la realizzazione del progetto secondo le diverse esigenze e caratteristiche dei territori coinvolti;

la necessità di procedere secondo principi di trasparenza, nonché di garantire pari opportunità di partecipazione ai soggetti interessati;

**Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali** .....,  
di seguito detto per brevità MiBAC;

e

**La Regione Puglia** – Servizio Cultura e Spettacolo, .....,  
di seguito detta per brevità Regione,

**individuano i seguenti punti d'intesa da porre come linee guida a fondamento dell'attuazione di un programma interregionale per la promozione dello spettacolo dal vivo:**

#### Art. 1

##### **Finalità**

Il MiBAC e la Regione, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano al fine di promuovere lo spettacolo dal vivo nello spirito del dettato della Costituzione in tema di valorizzazione e supporto alle attività culturali di spettacolo.

In questo contesto il MiBAC e la Regione adottano il metodo della programmazione concertata degli interventi, allo scopo di individuare congiuntamente gli obiettivi e le azioni prioritarie da realizzare.

#### Art. 2

##### **Obiettivi**

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

- a. promuovere processi rivolti all'innovazione in campo artistico, alla sperimentazione dei nuovi linguaggi della scena, alla multidisciplinarietà con particolare riguardo ai giovani e alla promozione di nuovi talenti;



- b. valorizzare la dimensione di rete che si potrà creare tra le diverse regioni partecipanti mirando ad un progetto policentrico piuttosto che a una serie di progetti isolati;
- c. creare e valorizzare reti interregionali di partenariato che coinvolgono oltre alle istituzioni anche gli operatori;
- d. promuovere azioni rivolte all'ampliamento del pubblico e alla diffusione dello spettacolo presso le generazioni più giovani e le fasce di pubblico con minori opportunità di fruizione;
- e. qualificare l'accoglienza dei processi artistici e dell'incontro con lo spettatore;
- f. adottare strumenti che consentano una razionalizzazione sul piano degli interventi delle risorse statali e regionali disponibili, al fine di evitarne la frammentazione garantendo una maggiore efficacia della spesa, anche attraverso lo scambio reciproco di conoscenze ed informazioni in merito all'offerta culturale e agli strumenti economici di intervento adottati.

#### Art. 3

### Azioni

In attuazione delle finalità e per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, il Ministero e la Regione si impegnano a realizzare nell'ambito della regione Puglia un progetto interregionale di promozione per lo spettacolo dal vivo in Italia denominato *Teatri del Tempo Presente*.

#### Art. 4

### A) Progetto "Teatri del Tempo Presente"

Il progetto *Teatri del Tempo Presente* ha come obiettivo finale il sostegno al lavoro di formazioni di giovani artisti della scena under 35, considerando il limite di età in termini di prevalenza all'interno della compagine artistica con particolare riferimento al nucleo registico e autorale.

### B) Soggetti attuatori - criteri di selezione e requisiti richiesti

Per la realizzazione di tale obiettivo la Regione potrà selezionare, nel rispetto della normativa e dei regolamenti per essa vigenti, sul proprio territorio uno o più soggetti attuatori che rispondano ai criteri di seguito elencati.

I soggetti attuatori sul territorio regionale potranno essere individuati all'interno delle seguenti tipologie:

- teatri stabili ad iniziativa pubblica,
- teatri stabili ad iniziativa privata,
- teatri stabili d'innovazione - ricerca e sperimentazione,
- teatri stabili d'innovazione - infanzia e gioventù,
- residenze teatrali e multidisciplinari,
- festival di teatro e/o danza,
- teatri comunali,
- organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico.

I soggetti attuatori dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- attività di rilevanza nazionale o internazionale;
- intento e capacità di operare in rete su scala regionale e nazionale.
- esperienza nello svolgimento di funzioni di *talent scout* e di accompagnamento per le

- nuove generazioni di artisti della scena;
- favorire modalità produttive innovative nel campo del teatro e della danza contemporanei;
- esperienza nel campo dell'affiancamento ai processi di produzione;
- disponibilità di uno o più spazi teatrali per la realizzazione delle diverse fasi del progetto.

### **C) Prodotto artistico**

I soggetti attuatori indicati dalla Regione verranno invitati a individuare e proporre un prodotto artistico con le seguenti caratteristiche:

- spettacolo di teatro o danza o comunque interdisciplinare;
- realizzato da artisti under 35 (che ad una data indicata abbiano compiuto il 18° e non abbiano superato il 35° anno di età).
- che si distingue per valore artistico e di potenziale affermazione anche in ambito nazionale;
- di nuova produzione mai rappresentato in precedenza oppure in alternativa una recente produzione che non abbia avuto sufficienti occasioni di presentazione al pubblico.

### **D) Vincoli per i soggetti attuatori**

L'azione di promozione dello spettacolo così individuato sarà curata dai soggetti attuatori e si articolerà nelle seguenti fasi:

- a. sostegno alla produzione dello spettacolo (solo nel caso venga presentata dai soggetti attuatori una proposta di nuova creazione), anche con azioni di tutoraggio ed affiancamento in caso di nuove formazioni;
- b. presentazione al pubblico in Puglia dello spettacolo proposto e di tutti gli altri spettacoli selezionati con analoga procedura nell'ambito del progetto *Teatri del Tempo Presente* nelle altre regioni partecipanti;
- c. la programmazione nel territorio regionale di tutti gli spettacoli promossi dal progetto *Teatri del Tempo Presente*, dovrà avvenire in un contesto "dedicato" di promozione e formazione del pubblico;
- d. la programmazione nel territorio regionale di tutti gli spettacoli promossi dal progetto *Teatri del Tempo Presente* potrà avvalersi anche della collaborazione di altri teatri o festival della Regione Puglia

Art. 5

### **Tempi di realizzazione**

Il progetto *Teatri del Tempo Presente* nella Regione Puglia avrà inizio all'atto della firma del presente protocollo d'intesa e dovrà essere svolto e concluso in ogni sua fase entro l'anno 2013.

Art. 6

### **Concertazione**

L'azione di concertazione tra la Regione Puglia, le altre Regioni partecipanti e il MiBAC ,

proseguirà dopo la firma del presente protocollo di intesa e interesserà tutte le fasi del progetto. Il MiBAC svolgerà funzioni di coordinamento e di verifica della rispondenza alle linee generali del progetto delle singole azioni regionali, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di un'azione di promozione dello spettacolo dal vivo interregionale con ricadute di sistema a livello nazionale.

A tal fine la Regione procederà, sentito il MiBAC:

- a. ad individuare uno o più soggetti attuatori sul proprio territorio, nel rispetto delle linee guida stabilite nella presente intesa, secondo i criteri e le modalità di cui al precedente Art. 4;
- b. ad approvare la proposta artistica presentata dai soggetti attuatori, nel rispetto delle linee guida stabilite nella presente intesa, secondo i criteri e le modalità di cui al precedente Art. 4;
- c. ad approvare il piano presentato dai soggetti attuatori per l'ospitalità di tutti gli spettacoli afferenti al progetto *Teatri del Tempo Presente* provenienti dalle regioni partecipanti.
- d. approvare il bilancio preventivo e il piano di comunicazione presentato dai soggetti attuatori, nel rispetto delle linee guida stabilite nella presente intesa, tenuto conto di quanto specificato al successivo art. 7 punti a. e b.

Per garantire la massima efficacia della dimensione di rete e dell'azione di concertazione, le diverse tappe del progetto saranno accompagnate da incontri tra rappresentanti di Regioni, MiBAC e operatori territoriali individuati come soggetti attuatori.

#### Art. 7

#### Costi del progetto

- a. Il cofinanziamento complessivo - comprendente la quota di partecipazione di MiBAC e Regione - massimo previsto per la realizzazione del progetto *Teatri del Tempo Presente* in Puglia ammonta ad € ..... (.....).
- b. il cofinanziamento di MiBAC e Regione nella misura massima prevista al precedente punto a. potrà essere assegnato e liquidato fino all'importo massimo di copertura di un deficit che non superi il 70% dei costi complessivi del progetto.
- c. Ove previsto, in caso di nuova produzione, per il sostegno alla produzione sarà possibile destinare una quota del budget non superiore al 20% dell'importo di cui al primo comma.
- d. Per la programmazione di tutti gli spettacoli selezionati nell'ambito del progetto interregionale, sarà possibile destinare una quota del budget non inferiore al 75 % dell'importo di cui al punto a.
- e. Per la promozione del progetto in Puglia in coordinamento con la rete delle Regioni partecipanti, anche attraverso l'individuazione di un soggetto attuatore interregionale, sarà possibile destinare una quota del budget non superiore al 5% dell'importo di cui al punto a.

#### Art. 8

#### Modalità di compartecipazione alla spesa

- a. Il MIBAC concorre al cofinanziamento con le risorse previste nel bilancio..... nella misura massima di € ..... (.....) che verranno erogati alla Regione; il cofinanziamento MiBAC sarà destinato alla copertura di costi artistici - di produzione e ospitalità degli spettacoli - e di costi di comunicazione, purché rendicontati dalla Regione con

bilancio consuntivo nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 7.

- b. La Regione potrà chiedere al MiBAC un acconto, nella misura massima del 70%, sul cofinanziamento di cui al punto a., una volta definita la proposta artistica da sostenere e il piano di esecuzione delle diverse fasi del progetto; il saldo verrà erogato dal MiBAC alla Regione al termine del progetto previa rendicontazione da parte della regione che avrà provveduto ad acquisire tale rendicontazione dal soggetto attuatore.
- c. La Regione Puglia concorre al cofinanziamento con le risorse ....., nella misura massima di € .....(.....); tale finanziamento sarà erogato dalla Regione ai soggetti attuatori ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa regionale.
- d. I teatri e/o festival individuati come soggetti attuatori parteciperanno ai costi assumendo interamente a proprio carico tutti i costi inerenti la disponibilità e di spazi teatrali a norma e opportunamente allestiti, nonché i costi inerenti l'organizzazione, l'affiancamento produttivo, la promozione e formazione del pubblico.
- e. Gli incassi da biglietteria e ogni altro contributo pubblico o privato inerenti il progetto dovranno essere computati alla voce entrate del bilancio preventivo e consuntivo presentato dai soggetti attuatori.

#### Art. 9

Eventuali integrazioni e variazioni al presente accordo potranno essere apportate solo con atto formale sottoscritto da Regione e MiBAC.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, il .....

**Ministero per i Beni e le attività culturali**

**Regione Puglia**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 282

**Conferma Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola in attuazione dell'art. 36 comma 7-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221 del 17/12/2012.**

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Regolamentazione e confermata dal Dirigente del Servizio Regionale Tutela delle Acque, riferisce quanto segue.

Premesso:

- che la Direttiva 91/676/CEE, relativa alla "protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", all'art. 3 prevede che gli Stati membri designino le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) al fine di ridurre l'inquinamento delle acque causato, direttamente o indirettamente, dai nitrati di origine agricola ed a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo;
- che il D.Lgs. 152/06, con il quale è stata recepita la direttiva suddetta, all'art. 92 attribuisce alle Regioni i seguenti compiti prioritari:
  1. Designazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola, secondo i criteri dell'allegato 7/AI della Parte Terza dello stesso Decreto, con possibilità di revisione o completamento della stessa, con cadenza almeno quadriennale, per tener conto di cambiamenti e/o fattori imprevisi o sulla base dei risultati dei programmi di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee;
  2. Predisposizione ed attuazione, con cadenza quadriennale, di un programma di controllo per verificare le concentrazioni di nitrati nelle acque dolci oltre al riesame dello stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marinocostiere;
  3. Definizione ed attuazione degli specifici Programmi d'Azione Nitrati, da riesaminare ed eventualmente rivedere con cadenza quadriennale;

- che in ottemperanza al dettato normativo, la Regione Puglia ha attuato quanto segue:

- con deliberazione della Giunta n. 2036 del 30.12.2005, ha provveduto alla *Designazione e Perimetrazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN)* nel territorio della regione Puglia ed ha, contestualmente, approvato le "*Prime misure di salvaguardia*";
- ha attivato i *programmi di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi idrici*;
- con deliberazione della Giunta n.19 del 23.01.2007, ha approvato il relativo *Programma d'Azione*, obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola;
- con deliberazione della Giunta n. 1317 del 3 giugno 2010, prendendo atto dell'esito della elaborazione dei dati del monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi idrici che, di fatto, replicava i risultati pregressi, ha confermato la perimetrazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN), designate con D.G.R. n. 2036/2005;
- con DGR n. 500 del 22 marzo 2011, ha preso atto della necessità di procedere alla revisione del Programma d'Azione Nitrati (contestualmente alla verifica della perimetrazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola) e dell'opportunità di sottoporre il medesimo Programma d'Azione al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
- con DGR n. 754 del 26 aprile 2011 ha avviato, nell'ambito del programma P.O. - FESR 2007-2013, il servizio *Piano d'Azione Nitrati* (che prevede la revisione del Programma d'Azione in essere e la contestuale eventuale ridefinizione delle ZVN), la cui attuazione vedrà a breve l'adozione della proposta di programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, propedeutici alla definitiva approvazione;

Considerato:

- che l'art. 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto Sviluppo convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221), prevede al comma 7ter che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le regioni in conformità all'Accordo concernente l'applicazione della direttiva comunitaria n.

91/676/CEE del 12 dicembre 1991 procedano all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola anche sulla base dei criteri contenuti nell'Accordo e che qualora, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione, non abbiano provveduto intervenga il Governo in via sostitutiva;

- che il comma 7quater del succitato art. 36 prevede che, nelle more dell'aggiornamento e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nelle zone vulnerabili da nitrati si applichino le disposizioni previste per le zone non vulnerabili;
- che il contrasto tra l'art. 36, comma 7quater, del predetto decreto legge e la normativa comunitaria che prevede obblighi e limiti specifici più stringenti nelle zone vulnerabili, determina una situazione di incertezza e di confusione nell'applicazione delle misure previste nel Programma d'Azione delle zone vulnerabili e che tale situazione rischia di pregiudicare gli sforzi e gli investimenti fatti dagli allevatori e dalla Regione Puglia per un'efficace tutela della qualità delle acque;
- che, da parte della Commissione Europea, risulta aperta nei confronti dell'Italia una procedura "EU pilot" preliminare all'eventuale procedura di infrazione, con la quale si richiedono chiarimenti allo Stato italiano sul rispetto della normativa comunitaria in materia di nitrati;
- che il rispetto della Direttiva nitrati costituisce un obbligo di condizionalità per gli agricoltori che ricevono gli aiuti comunitari e che l'avvio di una procedura di infrazione potrebbe avere come conseguenza, tra l'altro, il blocco delle erogazioni dei fondi comunitari agli agricoltori della Puglia;

Ritenuto necessario, pertanto, confermare la perimetrazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate con DGR n. 1317 del 3/06/2010 e il relativo programma d'azione, al fine di garantire nella Regione Puglia l'applicazione della Direttiva 91/676/CEE, nelle more dell'approvazione del "nuovo Piano d'Azione Nitrati";

Tutto ciò premesso e considerato si sottopone alle considerazioni della Giunta Regionale.

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/1997 che detta "*norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale*".

*L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.*

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle OO.PP. e Protezione Civile che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Regolamentazione e del Dirigente del Servizio "Tutela delle Acque" che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato;
2. DI CONFERMARE, nelle more dell'approvazione del "nuovo Piano d'Azione nitrati", la perimetrazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, designate con DGR n. 1317 del 3/06/2010, e il relativo programma d'azione;
3. DI DISPORRE, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

e sul sito internet regionale, nella sezione dedicata al Servizio Tutela delle Acque, accessibile dal sito "www.regione.puglia.it".

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2013, n. 283

**Art. 12, c.2 della L.R. 28.12.2012, n.46. Variazione di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, per l'assegnazione statale di quote a destinazione vincolata del F.S.N. relativa al fondo di esclusività del rapporto per il personale del ruolo sanitario. Anni 2008, 2009, 2010, 2011.**

L'Assessore alle Politiche della Salute, dott. Ettore Attolini, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della A.P. "Gestione, monitoraggio e controllo fabbisogno personale SSR", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane ed Aziende Sanitarie e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

L'art. 72, comma 6 ha istituito un Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti medici del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria.

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ripartisce detto Fondo annualmente sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario in servizio, rilevato dal Conto Annuale.

Alla Regione Puglia negli anni 2008-2009-2010 e 2011 sono state assegnate con destinazione vincolata le seguenti somme:

- **€ 2.124.080,00 a valere sulle disponibilità del F.S.N. 2008** (provvedimento n.99 del 18/11/2010 - G.U. n. 83 del 11/4/2011). La somma è stata accreditata così come comunicato dal Servizio Bilancio e ragioneria con nota prot. n. 21034 del 6/12/2012;
- **€ 2.117.580, a valere sulle disponibilità del F.S.N. 2009** (provvedimento n. 21 del 5/5/2011 -

G.U. n. 223 del 24/9/2011). La somma è stata accreditata così come comunicato dal Servizio Bilancio e Ragioneria con nota prot. n. 21400 del 19/12/2011;

- **€ 2.129.858,00 a valere sulle disponibilità del F.S.N. 2010** (provvedimento n. 50 del 23/3/2012 - G.U. n. 138 del 15/6/2012) La somma è stata accreditata così come comunicato dal Servizio Bilancio e ragioneria con nota prot. n. 18970 del 13/11/2012;

- **€ 2.124.349,00 a valere sulle disponibilità sul F.S.N. del 2011** (provvedimento n. 48 del 23/3/2012 - G.U. n. 132 del 8/6/2012). La somma è stata accreditata così come comunicato dal Servizio Bilancio e Ragioneria con nota prot. n. 14492 del 5/9/2012.

Per la somma complessiva di euro **8.495.867,00**

Detta somma deve essere ripartita tra le Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere Universitarie e IRCCS pubblici, sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario in servizio per ciascun anno di riferimento.

Per quanto sopra, si propone di apportare, ai sensi dell'art.12, comma 2, della legge regionale 28.12.2012, n. 46 la opportuna variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 della Regione Puglia, in relazione alla predetta assegnazione integrativa del F.S.N.2008-2009-2010 e 2011 pari a € 8.495.867,00.

Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale in virtù dell'art.4, comma 4, lettera k), della L.R. n.7/97.

#### **"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. E I. "**

Con il presente provvedimento, si introduce la seguente variazione al bilancio di previsione 2013, mediante l'iscrizione della somma di **€ 8.495.867,00.**

#### **PARTE I - ENTRATA**

U.P.B 5.6.1

Cap. 2035728 *"F.S.N. PARTE CORRENTE VINCOLATA PER IL FONDO DI ESCLUSIVITA' DEL PERSONALE DIRIGENTE SANITARIO"*

<b>Competenza</b>	<b>+ € 8.495.867,00</b>
<b>Cassa</b>	<b>+ € 8.495.867,00</b>

**PARTE II - USCITA**

U.P.B. 5.6.1

Cap. 721040 "F.S.N. PARTE CORRENTE VINCOLATA PER IL FONDO DI ESCLUSIVITA' DEL PERSONALE DIRIGENTE SANITARIO"

**Competenza + € 8.495.867,00**

**Cassa + € 8.495.867,00**

Il Dirigente dell'Ufficio 4  
Dott. Pasquale Marino

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett.k) della L.R. n. 7/97.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio 4 e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

Avoti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- Di introdurre la seguente variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2011, n.39, in conseguenza dell'assegnazione integrativa statale del F.S.N. 2008-2009-2010 e 2011 citata in narrativa, ammontante a **€ 8.495.867,00**:

**PARTE I - ENTRATA**

U.P.B 5.6.1

Cap. 2035728 "F.S.N. PARTE CORRENTE VINCOLATA PER IL FONDO DI ESCLUSIVITA' DEL PERSONALE DIRIGENTE SANITARIO"

**Competenza + € 8.495.867,00**

**Cassa + € 8.495.867,00**

**PARTE II - USCITA**

U.P.B. 5.6.1

Cap. 721040 "F.S.N. PARTE CORRENTE VINCOLATA PER IL FONDO DI ESCLUSIVITA' DEL PERSONALE DIRIGENTE SANITARIO"

**Competenza+ € 8.495.867,00**

**Cassa + € 8.495.867,00**

- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell'art.42, comma 7, L.R. n.28/01.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone





*Progetto nuova sede Consiglio Regionale*



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott. Antonio Dell'Era**